



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 692

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 ottobre 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro) e 14^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i>	<i>Pag.</i> 8
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 8
<i>Plenaria</i>	» 11

2^a - Giustizia:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 53
<i>Plenaria</i>	» 53

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 59
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 65
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 67
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	74
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	78
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 288)</i>	»	99
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	100
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	104
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	»	141
<i>Plenaria</i>	»	141
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	147
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	158

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	161
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	162
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	163
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	164

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	165

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,25.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lazio

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lazio a seguito del decesso del senatore Angelo Maria Cicolani, la Giunta – su conforme relazione letta dal senatore IZZO (*PdL*) su incarico del Presidente a causa dell'assenza del relatore, senatore Saro (*PdL*) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore deceduto è la signora Anna Maria Mancuso.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**5^a (Programmazione economica, bilancio),
6^a (Finanze e tesoro)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione),
VI (Finanze)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato
BALDASSARRI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, per la Commissione europea per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, i vice presidenti Theodor Dumitru Stolojan e Edward Scicluna nonché gli onorevoli Burkhard Balz, Leonardo Domenici, Bas Eickhout, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Roberto Gualtieri e Claudio Morganti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, di una delegazione della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, in merito alle misure per il semestre europeo, agenda 2020 e sulle nuove regole europee per il settore bancario e per i servizi finanziari

Il senatore BALDASSARRI, presidente della 6^a Commissione finanze e tesoro del Senato, introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

L'onorevole STOLOJAN, vice presidente della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, introduce i componenti della Commissione presenti in seduta.

Si svolge quindi un dibattito nel quale intervengono gli onorevoli FERREIRA, GUALTIERI, KLINZ, SCICLUNA, EICKHOUT, DOMENICI, MORGANTI e STOLOJAN, componenti della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, nonché i senatori FANTETTI (*PdL*), LANNUTTI (*IdV*), MARINARO (*PD*), BARBOLINI (*PD*), BONFRISCO (*PdL*), BOLDI (*LNP*) e BALDASSARRI e i deputati PESCANTE (*PdL*) e CAMBURSANO (*Misto*).

Il senatore BALDASSARRI, presidente della 6^a Commissione finanze e tesoro del Senato, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14

*AUDIZIONI INFORMALI DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E
DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MERITO AL DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3520 E CONNESSI (TITOLO V)*

Sottocommissione per i pareri

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

**(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese**

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore SANNA (*PD*), l'esame del decreto-legge in
titolo è rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

(3366) Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3495) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3498) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3500) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3538) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3233) *Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) *LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico*

(Parere alla 11^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3134) *PALMA ed altri. – Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo*

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore CECCANTI (*PD*), l'esame del decreto-legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**446^a Seduta**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(26) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*

(27) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(29) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) *CUTRUFO*. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *AMATI ed altri*. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(624) *BERSELLI e BALBONI*. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(696) *SARO*. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) *CECCANTI ed altri*. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) *MOLINARI ed altri*. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) *CUFFARO*. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(976) *CASELLI ed altri*. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(1105) *PERDUCA ed altri*. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) *CECCANTI ed altri*. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) *CABRAS ed altri*. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) *CHITI ed altri*. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) *ESPOSITO ed altri*. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2048) *PASTORE ed altri*. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2049) *FIRRARELLO*. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(2063) *CASELLI*. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero

(2098) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2303) *FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2811) *D'ALIA e GIAI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione*

(2846) *FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) *BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

- (3001) **BENEDETTI VALENTINI**. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*
- (3035) **TOMASSINI**. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*
- (3076) **DEL PENNINO ed altri**. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (3077) **DEL PENNINO ed altri**. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (3122) **CECCANTI ed altri**. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*
- (3406) **SOLIANI ed altri**. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*
- (3410) **CALDEROLI ed altri**. – *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (3418) **BELISARIO**. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (3424) **PISTORIO e OLIVA**. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (3428) **QUAGLIARIELLO e DI STEFANO**. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- (3476) **VIESPOLI ed altri**. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*
- (3477) **FINOCCHIARO e ZANDA**. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- (3484) **GASPARRI e QUAGLIARIELLO**. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- (3485) **DEL PENNINO e SBARBATI**. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3486) *DEL PENNINO e SBARBATI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

– e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 ottobre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati due subemendamenti, pubblicati in allegato.

Considerata la complessità anche tecnica delle questioni poste dai testi in esame, prospetta l'opportunità di procedere emendamento per emendamento, sia con i pareri del relatore e del Governo, sia con le votazioni.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti.

Il senatore CECCANTI (*PD*) fa proprio l'emendamento, in assenza dei proponenti e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che sempre ha sostenuto la proposta di un sistema elettorale basato sul doppio turno di collegio. Tale sistema, a suo avviso, appare ancora più opportuno, se si considera la frammentazione politica, testimoniata anche dall'esito delle elezioni nella Regione siciliana.

L'emendamento 1.2 è posto in votazione e, dopo prova e controprova, non risulta accolto.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.4.

Il senatore SANNA (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole: la proposta prevede l'attribuzione di un equilibrato premio di maggioranza e una quota di seggi assegnata con metodo proporzionale. Inoltre, consente di formare il Governo immediatamente dopo le elezioni.

L'emendamento 1.4 è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.7 e 1.3.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che il Partito Democratico è stato tra i principali promotori del *referendum* diretto a ripristinare il sistema elettorale previgente, che appare preferibile anche a quello proposto con il testo unificato adottato dalla Commissione. Mentre preannuncia un voto contrario per ragioni esclusivamente tecniche, come relatore presenta un nuovo emendamento (3.0.100), pubblicato in allegato, che si ispira allo stesso modello elettorale di cui agli emendamenti 1.7 e 1.3, ma ne subordina l'applicazione a una condizione di operatività della possibile, nuova legge elettorale.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare alle ore 20 di oggi, martedì 30 ottobre, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100.

Con distinte votazioni gli emendamenti 1.7 e 1.3 sono posti in votazione e sono respinti. Con il parere contrario del relatore, sono respinti anche gli emendamenti 1.6 e 1.79, fatti propri in assenza dei proponenti rispettivamente dai senatori SARO (*PdL*) e PISTORIO (*Misto-MPA-AS*).

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.8.

Il senatore ZANDA (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia un voto di astensione.

L'emendamento 1.8 viene posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 1.5, con il parere contrario del relatore MALAN (*PdL*), posto in votazione, è respinto.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritira l'emendamento 1.9.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.10, che viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore PALMA (*PdL*) chiede la controprova, non essendo chiaro a suo avviso l'esito della votazione a causa della successione repentina delle espressioni di voto, che ha determinato la concomitante alzata di mano tra alcuni favorevoli e alcuni contrari.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) obietta che non è ammissibile una ripetizione del voto evidentemente motivata dal mancato coordinamento tra forze politiche e tra singoli senatori in sede di votazione.

Il PRESIDENTE osserva che l'esito della votazione è chiaro.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) chiede la controprova, data l'importanza dell'argomento e di fronte a una obiettiva incertezza sull'esito della votazione.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) condivide la richiesta di controprova: non è stato del tutto chiaro chi abbia votato a favore e chi contro.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) osserva che sull'argomento vi è un dibattito all'interno del suo Gruppo: tuttavia, fino a quando non si determinerà un consenso ampio, ritiene inopportuno modificare il testo base. Comunque la richiesta di controprova dovrebbe essere accolta.

Il senatore ZANDA (*PD*) invita i Gruppi parlamentari a cooperare ai fini di un andamento efficiente dei lavori. A suo avviso, l'esito della votazione è stato chiaro.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), replicando al senatore Quagliariello, osserva che se sussiste un accordo politico preclusivo, la trattazione degli emendamenti è del tutto inutile.

Il senatore PALMA (*PdL*) precisa che non intende mettere in discussione gli accordi politici, ma solo chiedere che sia verificato l'esito della votazione.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sostiene la richiesta di controprova, trattandosi di una materia di rilievo critico.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ritiene che i dubbi sull'esito del voto avanzati dal senatore Calderoli non siano fondati: la verifica di una votazione non può trasformarsi in una ripetizione. Invita i senatori del Gruppo del Popolo della Libertà a prestare attenzione alle questioni in votazione, osservando la dovuta lealtà nei confronti degli altri senatori, anche se vi sono accordi politici con il Gruppo della Lega Nord.

Il senatore PALMA (*PdL*) osserva che l'allusione a eventuali accordi politici non deve essere rivolta a lui; l'esito delle votazioni sugli emendamenti dimostra, semmai, che accordi politici sono intercorsi tra altri Gruppi parlamentari. A suo avviso, un dibattito tanto lungo non sarebbe stato necessario se si fosse accolta senz'altro la richiesta di verificare l'esito della votazione.

Il senatore DIVINA (*LNP*) sottolinea che il diritto di chiedere la controprova spetta a ciascun senatore. Chiede formalmente la controprova sulla votazione dell'emendamento 1.10.

Il PRESIDENTE dispone quindi la controprova, nondimeno precisando che l'esito della votazione è stato ben chiaro e che la controprova non è una nuova votazione.

L'emendamento 1.10 risulta non approvato.

Il relatore MALAN (*PdL*) dà parere contrario sull'emendamento 1.11, che peraltro potrebbe essere accantonato insieme ad altre proposte relative alle tabelle allegate.

L'emendamento 1.11 è accantonato. Gli emendamenti 1.13 e 1.14, fatti propri dalla senatrice INCOSTANTE (*PD*) in assenza del proponente, con distinte votazioni sono respinti. Gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17 sono accantonati.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.18.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole, sottolineando l'esigenza di fissare una soglia minima di consensi come condizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in ottemperanza alle indicazioni della Corte costituzionale.

Il senatore CECCANTI (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, precisando che la Corte costituzionale ha auspicato l'introduzione di una soglia minima di consensi in considerazione del fatto che l'attuale legge elettorale prevede come premio la maggioranza assoluta dei seggi. Il testo unificato, al contrario, non si assicura in sé la maggioranza assoluta, per cui, a suo avviso, si può prescindere dall'indicazione di una soglia minima.

Il senatore PALMA (*PdL*) dissente dalla interpretazione del senatore Ceccanti. A suo avviso, il premio proposto dal testo unificato, anche se non assicura in sé la maggioranza assoluta, non può restare svincolato dal conseguimento di una quota minima di consensi.

L'emendamento 1.18, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 1.19 è accantonato.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.20, che viene posto in votazione ed è respinto. Successivamente, con il parere contrario dello stesso relatore, è respinto anche l'emendamento

1.21, fatto proprio dal senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) in assenza del proponente.

Il relatore MALAN (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 1.22, preannunciando, in caso diverso, un parere contrario.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) insiste per la votazione e sostiene il principio di variabilità del premio di maggioranza, che permette di tenere conto delle preoccupazioni della Corte costituzionale.

Il senatore ZANDA (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, che sostiene tutte le proposte dirette ad assicurare una maggiore governabilità.

L'emendamento 1.22, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 1.23, fatto proprio dalla senatrice INCOSTANTE (*PD*) in assenza del proponente, è respinto, previo parere contrario del relatore Malan.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.24.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) sottolinea l'esigenza di stabilire una misura massima per gli effetti del premio di maggioranza. Infatti, come sostenuto dal senatore Calderoli, l'impianto del sistema dovrebbe funzionare anche in situazioni estreme, ad esempio il conseguimento di un consenso largamente maggioritario: se venisse sempre attribuito un premio di maggioranza in misura fissa, il risultato potrebbe essere aberrante o persino irrealizzabile.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) segnala che l'emendamento 1.98, da lui proposto, dispone nello stesso senso, facendo riferimento al numero dei seggi complessivo da assegnare anche in ragione del premio.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*), tenuto conto dell'osservazione del Presidente, ritira l'emendamento 1.24, nel proposito di sostenere l'emendamento 1.98.

L'emendamento 1.25, con il parere contrario del relatore MALAN (*PdL*), è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore MALAN (*PdL*) si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.26.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo: la proposta tende a definire una soglia minima di consensi,

anche per evitare che il premio sia attribuito a una lista che potenzialmente potrebbe collocarsi all'opposizione: si tratterebbe di una anomalia sotto il profilo politico e costituzionale.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) condivide l'emendamento 1.26: a suo avviso è necessario fissare una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza.

L'emendamento 1.26, posto in votazione, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624,
696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807,
2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327,
2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001,
3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428,
3476, 3477, 3484, 3485, 3486**

Art. 2.

2.7/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.7 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio di maggioranza pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste, con il medesimo contrassegno, che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti. In ogni regione, due terzi dei seggi assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, è attribuito in collegi plurinominali. I seggi restanti sono attribuiti in ambito circoscrizionale sulla base della somma dei voti conseguiti dalle liste con il medesimo contrassegno in tutti i collegi della Regione e sulla base dell'attribuzione del premio di maggioranza, ove ne ricorrano i requisiti. Il premio è attribuito solo nel caso in cui la lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi.

2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi restanti da attribuire ai sensi del terzo periodo del comma 2 del presente articolo e i seggi da attribuire come premio, ove ne ricorrano i requisiti.»";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ogni circoscrizione regionale è ripartita in collegi in cui sono presentate le liste. L'assegnazione a ogni collegio del numero dei seggi da attribuire direttamente alle liste di collegio è stabilito dalla Tabella C allegata al presente decreto. Per ciascuna lista di collegio i candidati sono eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti, in base all'ordine di presentazione.

1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista di collegio, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, a fianco del quale sono indicati il nome e il cognome dei candidati della lista medesima nell'ordine di presentazione.»;

c) alla lettera e) sostituire i capoversi 4 e 4-bis con i seguenti:

«4. Ogni lista di collegio, all'atto della presentazione, deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il loro numero non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio, indicato nella tabella C allegata al presente testo unico, né inferiore alla metà di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati di tutte le liste di collegio della circoscrizione con il medesimo contrassegno, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-bis. A pena di inammissibilità della lista, tra i candidati compresi nell'insieme delle liste della circoscrizione con il medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.»;

d) alla lettera f) sopprimere il numero 1);

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali di ciascun collegio rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) individua quindi il quoziente elettorale di collegio, dividendo per ogni collegio il totale dei voti validi espressi per il numero dei seggi assegnati al collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che

abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

c) individua quindi, per ogni coalizione di liste cui spettano seggi, le liste cui tali seggi debbono essere attribuiti; a tal fine divide il totale dei voti conseguiti nel collegio da tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi spettanti alla coalizione, ottenendo così il quoziente di coalizione; divide quindi il totale dei voti conseguiti nel collegio da ciascuna lista della coalizione per il quoziente di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste della coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

d) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di collegio ha diritto, i candidati di tale lista, secondo l'ordine di presentazione. Qualora una lista di collegio abbia esaurito il numero dei candidati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle liste di altri collegi con il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi;

e) somma le cifre elettorali di collegio delle liste con il medesimo contrassegno e delle coalizioni di liste con il medesimo contrassegno. La cifra così ottenuta costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.»";

f) sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste;

3) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale la maggior cifra elettorale nazionale e abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi; ad essa è attribuito il premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2;

4) comunica agli uffici centrali circoscrizionali l'esito delle operazioni effettuate con l'individuazione, ove ne ricorrano i requisiti, della lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 3).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»";

g) sostituire la lettera i) con la seguente:

"i) l'articolo 17-*bis* è sostituito dai seguenti:

«Art. 17-*bis*. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

a) procede all'attribuzione dei seggi restanti della circoscrizione regionale, da attribuire sulla base della somma dei voti conseguiti dalle liste con il medesimo contrassegno nei collegi della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo;

b) nel caso in cui non sia stato attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2, somma le cifre elettorali di collegio delle liste con il medesimo contrassegno e delle coalizioni di liste con il medesimo contrassegno. La cifra così ottenuta costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione. Divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il numero dei seggi restanti della circoscrizione da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Per ogni lista o coalizione, divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Individua quindi, per ogni coalizione di liste cui spettano seggi, le liste cui tali seggi debbono essere attribuiti; a tal fine divide il totale dei voti conseguiti nella circoscrizione da tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi spettanti alla coalizione, ottenendo così il quoziente circoscrizionale di coalizione; divide quindi il totale dei voti conseguiti nella circoscrizione da ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste della coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

c) determina quindi l'ordine decrescente delle liste di collegio con il medesimo contrassegno della circoscrizione secondo i maggiori resti non utilizzati per l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c);

d) proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali le liste di collegio con il medesimo contrassegno hanno diritto, il primo dei candidati non eletti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), di ciascuna lista con il medesimo contrassegno, nell'ordine decrescente delle liste di collegio ai sensi della lettera c) del presente comma, proseguendo poi con il secondo dei non eletti di ciascuna lista e ancora con gli ulteriori non eletti fino a esaurimento dei seggi da attribuire. Qualora non vi siano più candidati in una lista di collegio, proclama eletto il primo dei candidati non eletti della lista con il medesimo contrassegno che segue nell'ordine decrescente;

e) nel caso in cui sia stato attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2, individua la coalizione di liste o la lista cui spetti il premio e attribuisce ad essa i seggi spettanti;

f) qualora il premio spetti a una lista, compie quindi le operazioni di cui alla lettera c) e proclama gli eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, ai sensi della lettera d);

g) qualora il premio spetti a una coalizione di liste, individua quindi le liste cui spettino i seggi; a tal fine somma le cifre elettorali di collegio di tutte le liste che compongono la coalizione ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di maggioranza; divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di maggioranza per il numero dei seggi spettanti alla coalizione di liste cui è attribuito il premio, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste della coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Compie quindi le operazioni di cui alla lettera c) e proclama gli eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, ai sensi della lettera d);

h) completate le operazioni di cui alle lettere e), f) e g), procede all'attribuzione dei seggi residui alle liste e alle coalizioni di liste cui non è stato assegnato il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

i) ai fini di cui alla lettera h), somma le cifre elettorali di collegio delle liste con il medesimo contrassegno e delle coalizioni di liste con il medesimo contrassegno di cui alla medesima lettera h). La cifra così ottenuta costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione. Divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il numero dei seggi residui spettanti della circoscrizione da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza. Per

ogni lista o coalizione, divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Individua quindi, per ogni coalizione di liste cui spettano seggi, le liste cui tali seggi debbono essere attribuiti; a tal fine compie le operazioni di cui alla lettera b), settimo, ottavo e nono periodo. Compie quindi le operazioni di cui alla lettera c) e proclama gli eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, ai sensi della lettera d).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio con il medesimo contrassegno e non sia quindi possibile attribuire a tale lista tutti i seggi spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi della lettera e) e sono proclamati, nell'ordine di presentazione, i candidati delle liste di collegio con i maggiori resti non utilizzati. Qualora una lista di una coalizione abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio presentate nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

Art. 17-ter. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d).»”;

h) sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato della lista di collegio che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi in tale lista.

2. Nel caso in cui una lista di collegio abbia esaurito i candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera d). Nel caso in cui tutte le liste di collegio con lo stesso contrassegno abbiano esaurito i candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 2.»”;

i) sostituire l'allegata Tabella C con la seguente:

Tabella Allegata C

I Circoscrizione – PIEMONTE	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Torino	3	4
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Torino: Ala di Stura, Balangero, Balme, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselette, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gilio, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Villanova Canavese, Viù, Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Cinzano, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaglione, Giaveno, Graverè, Grugliasco, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Scalenghe, Sciolze, Sestriere, Settimo Torinese, Susa, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Valgioie, Venaria Reale, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera.	3	5

Collegio. 3 Comprende i comuni delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola e i comuni della provincia di Torino non ricompresi nel collegio n. 2	5	7
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Asti, Cuneo e Alessandria	4	6
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	15	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	7	
Totale numero seggi spettanti alla circoscrizione	22	

II Circoscrizione – LIGURIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	8
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	3	
Totale numero seggi spettanti alla circoscrizione	8	

III Circoscrizione – LOMBARDIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Milano	5	6
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Bussero, Cambiagio, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cinesello Balsamo, Cologno Monzese, Colturano, Cormano, Cusano Milanino, Dresano, Gessate Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lisate, Locate di Triulzi, Masate Mediglia Melegnano Melzo Opera Paderno Dugnano Pantigliate Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi	3	5

Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Milano escluso il comune di Milano e i comuni ricompresi nel collegio n.2	3	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Monza e della Brianza e Lecco	4	6
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Como e Varese	5	7
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Bergamo e Sondrio	4	6
Collegio n. 7 Comprende i comuni della provincia di Brescia	4	6
Collegio n. 8 Comprende i comuni delle province di Cremona, Mantova, Pavia e Lodi	5	8
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	33	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione		16
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione		49

IV Circoscrizione – VENETO	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Verona.	3	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Vicenza.	3	4
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Padova	3	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Rovigo e Venezia.	4	5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Treviso e Belluno	3	5
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	16	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione		8
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione		24

V Circoscrizione – TRENTO-ALTO ADIGE	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	2	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7	

VI Circoscrizione – FRIULI-VENEZIA GIULIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	2	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7	

VII Circoscrizione – EMILIA-ROMAGNA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia	4	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Modena e Ferrara	4	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Bologna	3	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna	4	6
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	15	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	7	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	22	

VIII Circoscrizione – TOSCANA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n.1: comprende i comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia	4	6
Collegio n.2: comprende i comuni della provincia di Firenze e Prato	4	6
Collegio n.3: Comprende i comuni delle province di Livorno, Grosseto, Siena e Arezzo	4	6
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	12	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione		6
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione		18

IX Circoscrizione – MARCHE	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale	5	8
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione		3
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione		8

X Circoscrizione – UMBRIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale.	5	7
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione		2
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione		7

XI Circoscrizione – LAZIO	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio 1 Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant’Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant’Angelo, Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Prati, Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Gianicolense Q, Aurelio Q, Trionfale Q, Della Vittoria Q, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto Q, Pietralata, Collatino, Primavalle, Monte Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor di Quinto S, Gianicolense S, Aurelio S, Trionfale S, Della Vittoria S, Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Settecamini, Tor Cervara, La Pisana, Castel di Guido, Casalotti, Santa Maria di Galeria, Ottavia, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, Prima Porta, Polline Martignano.	4	6
Collegio n. 2 Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Testaccio, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense Q, Prenestino Centocelle, Ardeatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Giuliano Dalmata, Europa Eur, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Portuense S, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Capannelle, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Fonte Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, Torrino, Tor De’Cenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzocamino, Acilia Nord, Acilia Sud, Casal Palocco, Ostia Antica, Tor di Valle, Magliana Vecchia, Ponte Galeria.	5	7
Collegio 3 Comprende i comuni della provincia di Roma ad esclusione del comune di Roma.	5	7
Collegio 4 Collegio Comprende i comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.	5	8
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	19	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	9	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	28	

XII Circoscrizione – ABRUZZO	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale	5	7
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	2	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7	

XIII Circoscrizione – MOLISE	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	2	2
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	2	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	0	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	2	

XIV Circoscrizione – CAMPANIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 comprende il comune di Napoli	3	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Avellino e i seguenti comuni della provincia di Napoli: Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Carbonara di Nola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa di Somma, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense, Cercola.	4	6
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Napoli ad esclusione del comune di Napoli e dei comuni che compongono il collegio n. 2.	4	6

Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Caserta e Benevento.	4	6
Collegio n. 5 Comprende i comuni della provincia di Salerno	4	6
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	19	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	10	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	29	

XV Circoscrizione – PUGLIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	Numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bari:	4	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Brindisi e Taranto	3	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani e i comuni della provincia di Foggia.	3	5
Collegio n. 4: Comprende i comuni della provincia di Lecce.	3	4
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	13	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	7	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	20	

XVI Circoscrizione – BASILICATA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale	5	7
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	2	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	7	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7	

XVII Circoscrizione – CALABRIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria	4	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Cosenza e Crotona	3	5
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	7	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	3	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	10	

XVIII Circoscrizione – SICILIA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Palermo	4	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Catania	4	6
Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Siracusa e Ragusa e Caltanissetta	3	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Agrigento e Trapani.	3	4
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Messina e di Enna.	3	4
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	17	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	8	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	25	

XIX Circoscrizione Sardegna	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale.	5	8
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	5	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	3	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	8	

XX Circoscrizione – VALLE D'AOSTA	numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale.	1	1
Totale numero dei seggi assegnati in ciascun collegio	1	
Totale numero dei seggi assegnati su base proporzionale in ogni circoscrizione	0	
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	1	

2.7

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

”2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale. Il premio è attribuito

solo nel caso in cui la lista o coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 3). Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 3), il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale corrisponde al numero dei seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1.

2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

”*1-bis.* Ogni circoscrizione regionale è ripartita in collegi in cui sono – presentate le liste. Per ciascuna lista di collegio i candidati sono eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti, in base all'ordine di presentazione.

1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, a fianco del quale sono indicati il nome e il cognome dei candidati della lista medesima nell'ordine di presentazione”;

c) nel titolo II, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

”*Art. 6-bis. – 1.* Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.”;

d) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”*2.* La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.”;

e) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

”*4.* Ogni lista di collegio, all'atto della presentazione, deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Il loro numero non può essere superiore al numero indicato nella tabella C allegata al presente testo unico né inferiore alla metà di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero complessivo dei

candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati di tutte le liste di collegio della circoscrizione con il medesimo contrassegno, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-bis. A pena di inammissibilità della lista, tra i candidati compresi nelle liste della circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore

4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista con diverso contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre liste di collegio con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

4-quater. Il candidato risultato eletto in più liste di collegio deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.'';

f) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis'';

2) al comma 7, le parole: ''di cui all'articolo 23 del predetto testo unico'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361'';

g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76- del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali di tutti i collegi della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.'';

h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

”Art. 17. – *I.* L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito in almeno una circoscrizione più del 6 per cento dei voti validi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono annesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale- il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), e abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per tali liste; ad essa è attribuito il premio di cui all’articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici elettorali regionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e, ove ne ricorrano i requisiti, la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.”;

i) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

”Art. 17-bis. – *I.* L’ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 17, comma 1, numero 5):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all’articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono ri-

spettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce, ove ne ricorrano i requisiti, anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

1-bis) procede quindi all'attribuzione dei seggi alle liste di collegio con il medesimo contrassegno, assegnando a ciascuna lista di collegio un numero di seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dalla lista commisurato al totale dei voti validi espressi nella circoscrizione dalle liste con il medesimo contrassegno; a tal fine, moltiplica il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista di collegio per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste di collegio con il medesimo contrassegno e divide la cifra ottenuta per il totale dei voti validi conseguiti dalle liste di collegio con il medesimo contrassegno; la cifra intera così ottenuta indica il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista di collegio; gli eventuali seggi spettanti residui non attribuiti sono assegnati alla lista o alle liste di collegio con il medesimo contrassegno che hanno le cifre decimali più alte;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di collegio ha diritto, i candidati di tale lista, secondo l'ordine di presentazione;

3) in ogni caso in cui una lista di collegio abbia esaurito il numero dei candidati e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, proclama eletti i candidati compresi nella lista di collegio che segue nell'ordine delle cifre, compresi i decimali, a seguito delle operazioni di cui al numero *1-bis*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di tutte le liste di collegio con il medesimo contrassegno e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero *1*) del comma 1 e sono proclamati i candidati delle liste di collegio secondo il procedimento di cui ai numeri *1-bis*) e 2 del medesimo comma 1'';

1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. - *1*. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nella lista di collegio.

2. Nel caso in cui una lista di collegio abbia esaurito i candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, numero 4). Nel caso in cui tutte le liste di collegio con lo stesso contrassegno abbiano una lista esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, numero 5)''.

m) è aggiunta in fine la seguente tabella C) [...]:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;

b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di cinque seggi.

4. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinomiali ai sensi del comma 2 si procede alla revisione del numero dei collegi per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinomiali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. L'elenco dei collegi plurinomiali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 sostituisce la tabella C allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Tabella Allegata C

I Circoscrizione - PIEMONTE	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Torino	4
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Torino ad esclusione del comune di Torino	7
Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Novara, Vercelli, Biella, Alessandria e Verbano Cusio Ossola	7
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Asti e Cuneo	4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	22

II Circoscrizione - LIGURIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Genova	3
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di La Spezia, Imperia, Savona e i comuni della provincia di Genova,	5
Numero totaie seggi spettanti alla circoscrizione	8

III Circoscrizione - LOMBARDIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende il comune di Milano	6
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Baranzate, Basiano, Basiglio, Bellinzago, Lombardo, Bollate, Bresso, Bussero, Cambiagio, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Colturano, Cusano Milanino, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate di Triulzi, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni,	5

Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Trucazzano, Vapriod'Adda, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi	
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Milano escluso il comune di Milano e i comuni ricompresi nel collegio n. 2	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Monza e della Brianza	4
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Como e Lecco	5
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Bergamo e Sondrio	6
Collegio n. 7 Comprende i comuni della provincia di Brescia	6
Collegio n. 8 Comprende i comuni della provincia Varese	4
Collegio n. 9 Comprende i comuni delle province di Cremona e Mantova	4
Collegio n. 10 Comprende i comuni di Pavia e Lodi	4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	49

IV Circoscrizione - VENETO	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Verona.	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Vicenza.	4
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Padova	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Rovigo e Venezia.	5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Treviso e Belluno	5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	24

V Circoscrizione - TRENTO ALTO ADIGE	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale	7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7

VI Circoscrizione - FRIULI VENEZIA GIULIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale	7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7

VII Circoscrizione - EMILIA ROMAGNA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia.	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Modena e Ferrara	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Bologna:	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Ravenna	6
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	22

VIII Circoscrizione - TOSCANA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1: comprende i comuni delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa	5
Collegio n. 2: comprende i comuni della provincia di Firenze	5
Collegio n. 3: comprende i comuni delle province di Arezzo, Pistoia e Prato	4

Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Livorno, Grosseto e Siena	4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	18

IX Circoscrizione - MARCHE	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.	4
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo	4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	8

X Circoscrizione - UMBRIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.	7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7

XI Circoscrizione - LAZIO	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1: Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, pontej-parione, Regola, Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, SaRt'Angelo, -Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Prati, Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Gianicolense Q AtJrelio Q, Trionfale Q, Della Vittoria Q, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto Q, Pietra Iata, Collatino, Primavalle, Monte-Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor di Quinto S, Gianicolense S, Aurelio S, Trionfale S, Della Vittoria S, Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Settecamini, Tor Cervara, La Pisana, Castel di Guido, Casalotti, Santa Maria di Galeria, Ottavia, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, Prima Porta, Polline Martignano.	7

Collegio n. 2: Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Testaccio, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense Q, Prenestino Centocelle,-Ardeatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Giuliano Dalmata, Europa Eur, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Portuense S, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Capannelle, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Fonte Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, Torrino, Tor De'Cenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzocamino, Acilia Nord, Acilia Sud, Casal Palocco, Ostia Antica, Tor di Valle, Magliana Vecchia, Ponte Galeria.	7
Collegio n. 3: Comprende i comuni della provincia di Roma ad esclusione del comune di Roma.	7
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.	7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	28

XII Circoscrizione - ABRUZZO	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale	7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7

XIII Circoscrizione - MOLISE	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinominale	2
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	2

XIV Circoscrizione - CAMPANIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 comprende il comune di Napoli	5
Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Giugliano in Campania, Casoria, Pezzuoli, Afragola, Marano di Napoli, Casalnuovo di Napoli, Acerra, Arzano, Caivano, Quarto, Melito di Napoli, Frattamaggiore, Sant'Antimo, Mugnano di Napoli, Bacoli; Villaricca, Qualiano, Volla, Cardito, Casavatore, Grumo Nevano, Ischia, Frattaminore, Forio, Casandrino, Monted:i Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Napoli ad esclusione del comune di Napoli e dei comuni che compongono il collegio n. 2	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Caserta	5
Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Avellino e Benevento	4
Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Salerno	5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	29

XV Circoscrizione - PUGLIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bari	6
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Brindisi e Taranto	5
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provinda-di Barletta-Andria-Trani e i comuni della provincia di Foggia	5
Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Lecce	4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	20

XVI Circoscrizione - BASILICATA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	7
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	7

XVII Circoscrizione - CALABRIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria	5
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Cosenza e Crotona	5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	10

XVIII Circoscrizione - SICILIA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 2: Comprende i comuni della provincia di Palermo	6
Collegio n. 3: Comprende i comuni della provincia di Catania	6
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta	5
Collegio n. 4: Comprende i comuni delle province di Agrigento e Trapani	4
Collegio n. 1: Comprende i comuni delle province di Messina e di Enna	5
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	25

XIX Circoscrizione - SARDEGNA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Collegio n. 1: Comprende i comuni delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias e Medio Campidano Collegio	4
3: Comprende i comuni delle province di Sassari e Olbia-Tempio, Oristano Nuoro Ogliastra	4
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	8

XX Circoscrizione - VALLE D'AOSTA	numero massimo dei candidati nelle liste di collegio
Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale	1
Numero totale seggi spettanti alla circoscrizione	1

Art. 3.

3.0.100

BIANCO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, con decreto legislativo da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una disciplina delle campagne elettorali conforme agli articoli 1 e 2, con particolare riguardo alle spese dei candidati da eleggere con voto di preferenza, mediante la revisione e il coordinamento delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) limite massimo alle spese di propaganda elettorale, sia per le liste di candidati sia per ciascun candidato, commisurato alla dimensione demografica e alle specifiche condizioni materiali di ciascuna circoscrizione elettorale;

b) obbligo di rendiconto analitico delle spese di propaganda elettorale e di certificazione da parte di professionisti accreditati in apposito elenco conservato presso il Ministero dell'interno, nel quale sono iscritti

gli operatori muniti dei requisiti definiti con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Per le prime elezioni che seguono la data di entrata in vigore della presente legge si applica il comma 3 se il decreto legislativo e il regolamento di cui al comma 1 non sono entrati in vigore entro la data di convocazione dei comizi elettorali.

3. Per il caso di cui al comma 2, fatta salva la legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall'articolo 3, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come vigenti alla data di pubblicazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché le disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, già abrogati dalla citata legge n. 270 del 2005.».

3.0.6/1

VIZZINI

All'emendamento 3.0.6, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati."».

3.0.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità Istituzionali di

carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Sottocommissione per i pareri

86^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIURAZZI

Orario: dalla ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(306-346-B) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

all'8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (n. 505): osservazioni favorevoli.

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3491, 3492 e 3509-A) *CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di articoli ed emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il senatore CASSON (*PD*) chiede al Presidente di chiarire i termini del rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del regolamento. In particolare chiede se la Commissione sia in questa sede chiamata a valutare tutti e tre gli articoli dei quali si compone il disegno di legge n. 3491 e i relativi emendamenti, in considerazione del fatto che il presidente Nania nel resoconto della seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea ha esplicitamente statuito il «rinvio del provvedimento».

Il presidente BERSELLI precisa che il rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11, interessa l'articolo 1 e i relativi emendamenti accantonati nel corso dell'esame in Assemblea. Per quanto concerne gli articoli 2 e 3 ed i relativi emendamenti essi potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione solo nella parte in cui essi afferiscano a questioni collegate a quelle oggetto dell'articolo 1. A ben vedere infatti un rinvio integrale del provvedimento in Commissione deve considerarsi escluso per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché sul rinvio *tout court* l'Assemblea si è già pronunciata, in senso negativo, in base all'articolo 93 del Regolamento, e in secondo luogo perché il rinvio in questione rientra nella facoltà presidenziale di rinviare singole disposizioni e proposte emendative senza che ciò determini una completa riapertura della sede referente in Commissione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda alla Commissione che la decisione del presidente Nania, nella seduta antimeridiana dell'Assemblea di oggi, è stata assunta sulla base della richiesta formulata dal senatore Gasparri, il quale ha puntualmente sollecitato il rinvio del solo articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti non ancora votati dall'Assemblea. Il senatore Gasparri ha peraltro richiesto che il seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea riprendesse entro martedì.

Un rinvio dell'intero provvedimento in Commissione non sarebbe tecnicamente possibile in considerazione del fatto che su tale richiesta, ai sensi dell'articolo 93, l'Assemblea si è già pronunciata.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dà lettura della parte del resoconto stenografico della seduta di oggi dell'Assemblea relativo al dibattito sul rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, rilevando come la richiesta iniziale del senatore Gasparri, la quale riprendeva una richiesta già avanzata dal senatore Legnini, fosse quella di rimettere all'esame della Commissione il solo articolo 1 e gli emendamenti ad esso ri-

feriti non ancora votati e per i quali è stato disposto l'accantonamento dell'esame.

Il senatore DELOGU (*PdL*) ritiene necessaria una interpretazione autentica della decisione del presidente Nania.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) riferisce alla Commissione del contenuto della sua conversazione con il presidente Nania in ordine all'oggetto del rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11. Ad una sua puntuale richiesta di chiarimento il presidente Nania avrebbe chiarito che oggetto del rinvio deve considerarsi esclusivamente l'articolo 1 e che tuttavia, per ragioni di evidenti collegamenti fra le disposizioni del provvedimento, la Commissione può anche essere chiamata ad esaminare gli articoli 2 e 3 e le relative proposte emendative.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che l'interpretazione del tenore del rinvio *ex* articolo 100, comma 1, competa al Presidente della Commissione, senza la necessità di interpellare per interpretazioni autentiche di sorta il presidente Nania.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) insiste affinché la Commissione inizi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, per i quali l'Assemblea ha disposto l'accantonamento, valutando successivamente l'esigenza di approfondire e di incidere anche sugli articoli 2 e 3. Egli ritiene che la reiterata richiesta di procedere ad un esame complessivo del provvedimento risponda unicamente a finalità ostruzionistiche.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritiene che oggetto del rinvio non possa essere il provvedimento nel suo complesso, in quanto l'Assemblea si è già pronunciata negativamente su tale richiesta. Estendere l'esame anche agli altri due articoli del provvedimento finirebbe per costituire una elusione della decisione dell'Assemblea.

Il senatore CASSON (*PD*) insiste affinché la Commissione esamini tutti e tre gli articoli e i relativi emendamenti di cui si compone il provvedimento. Domanda poi quale sia l'esito procedurale di tale esame. In particolare chiede di sapere se le proposte emendative rinviate debbano essere oggetto di votazione.

Il presidente BERSELLI chiarisce che la Commissione è chiamata in questa sede ad esaminare l'articolo 1 del disegno di legge, così come già emendato dall'Assemblea e gli emendamenti ad esso presentati e non ancora votati dall'Aula. Per quanto concerne gli articoli 2 e 3 essi potranno essere oggetto di esame solo nella parte in cui si renda necessario un intervento di coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina di cui all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che l'interpretazione presidenziale costituisca una forzatura in quanto finalità del rinvio in Commissione sia quello di trovare una soluzione di carattere politico ad alcune questioni problematiche che la disciplina del testo proposto dalla Commissione pone. Non si tratta quindi di giungere alla approvazione di alcune proposte emendative sulla base di maggioranze contingenti le quali non reggerebbero all'esame in Assemblea.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) manifesta la propria disponibilità a valutare una nuova formulazione dell'emendamento 1.700 (testo 4). In proposito fa presente che già l'originaria formulazione dell'emendamento era stata presentata per far seguito agli accordi raggiunti nel corso di una riunione informale svoltasi fra alcuni esponenti dei vari Gruppi parlamentari.

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*PdL*) in merito alla formulazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge sulla stampa, così come modificato dalla Commissione, il senatore PERDUCA (*PD*) esprime vive perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.700 (testo 4), nella parte in cui prevedendo pene accessorie per i soli giornalisti iscritti all'ordine, finisce per determinare una discriminazione positiva in favore di coloro che «diffamano» a mezzo stampa, pur essendo o radiati o comunque non giornalisti non professionisti.

Il senatore CASSON (*PD*) ripercorre brevemente l'iter d'esame che ha condotto alla presentazione della prima riformulazione dell'emendamento 1.700. al riguardo fa presente come l'originaria posizione del Gruppo del Partito Democratico fosse quella espressa dall'emendamento 1.531, integralmente soppressivo del comma 4. La riformulazione dell'emendamento 1.700 rappresentava quindi una soluzione compromissoria, con la quale si è tentato, attraverso vari interventi di ridurre la portata affittiva delle sanzioni accessorie da esso contemplate. Qualora il senatore Mugnai volesse ritirare l'emendamento in questione egli preannuncia la propria volontà di sottoscriverlo in quanto esso, pur necessitando di ulteriori modifiche può rapresentare una buona base per la riflessione della Commissione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) precisa che la posizione del suo Gruppo è stata chiaramente esplicitata dalla presidente Finocchiaro, la quale si è espressa favorevolmente alla previsione in linea di principio di sanzioni accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna e, per i casi di maggiore gravità, anche della sospensione dalla attività professionale di giornalista. Riconosciuta l'esigenza di prevedere l'applicazione di sanzioni interdittive, è stata oggetto di valutazione la questione concernente la possibilità di prevedere sanzioni accessorie per reati sanzionati unicamente con pene pecuniarie. Tale possibilità appare consentita dal sistema il quale contempla anche pene accessorie per i reati di natura contravvenzionale. Non sembrano invece essere compatibili con l'ordina-

mento la previsione di sanzioni atipiche. Per quel che riguarda quindi la eventuale modifica dell'emendamento 1.700 (testo 4) ritiene che sarebbe opportuno valutare due diverse soluzioni: o prevedere come meramente facoltativa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione nei casi di prima condanna e come conseguenza necessaria della condanna invece per i casi di recidiva ovvero escludere la sanzionabilità della recidiva prevedendo però come obbligatoria la comminazione della pena accessoria al momento della prima condanna. Nel merito della proposta poi appare necessario un chiarimento circa il rapporto tra pena accessoria e sanzione disciplinare. A ben vedere la norma di cui al comma 4 dell'articolo 13 non interessa in alcun modo il profilo disciplinare ma si limita ad affrontare la questione penale.

Il presidente-relatore BERSELLI (*PdL*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di approvare l'emendamento del senatore Vita 1.533 il quale prevede che la pena accessoria dell'interdizione sia comminata al momento della condanna, senza nulla prevedere nei casi di recidiva.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ritiene che la questione concernente le pene accessorie debba essere valutata nel quadro di una più ampia revisione delle responsabilità anche dei direttori dei quotidiani. A suo parere la previsione di sanzioni accessorie dovrebbe essere limitata ai soli giornalisti professionisti mentre per i reati commessi da coloro che non rientrano in tale qualifica tali pene dovrebbero essere comminate ai sensi dell'articolo 57 del codice penale ai direttori chiamati a rispondere in caso di omesso controllo. In tal modo si potrebbe ovviare anche alle critiche circa l'introduzione di una disparità di trattamento. In merito all'emendamento Vita ritiene che esso possa rappresentare un buon punto di partenza per la valutazione della revisione del comma 4 dell'articolo 13.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che le pene accessorie debbano conseguire necessariamente solo nei casi più gravi, mentre sarebbe opportuno prevedere come meramente facoltativa per il magistrato giudicante l'applicazione di tali sanzioni al momento della prima condanna per il delitto di diffamazione ovvero per i casi di recidiva specifica.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si domanda se la previsione come meramente facoltativa di comminazione di pene accessorie sia compatibile con quanto previsto dall'articolo 20 del codice penale, il quale stabilisce che le pene accessorie conseguono di diritto, ove contemplate alla condanna per il reato.

In merito all'emendamento 1.700 (testo 4) ritiene non corretto il riferimento ai «reati della stessa indole» in quanto tale previsione rischierebbe di comportare l'interdizione dalla professione di giornalista per colui che è stato condannato reiteratamente anche per un reato di ingiuria, non legato quindi alla diffamazione a mezzo stampa. Sarebbe pertanto più opportuno riferirsi alla condanna per lo stesso reato di cui al comma 1.

Il sottosegretario GULLO ritiene che la questione di ordine sistematico posta dal senatore Li Gotti meriti un approfondimento tecnico. Sottolinea poi come il rischio di un'interpretazione estensiva del richiamo ai reati della stessa indole possa essere ridimensionato tenendo conto del fatto che tale disposizione si inserisce nel quadro delle pene previste per il reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato di cui all'articolo 13.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) manifesta la propria perplessità a votare una riformulazione dell'emendamento 1.700 (testo 4) che sanzioni con la pena accessoria dell'interdizione i casi di reiterata condanna per il reato di diffamazione e che tenga conto anche delle condivisibili considerazioni del senatore D'Ambrosio.

Dopo che il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ha suggerito una possibile proposta di riformulazione dell'emendamento 1.700 (testo 4), il senatore PERDUCA (*PD*) invita a valutare l'opportunità di tale previsione tenuto conto che la vicenda che ha originariamente determinato l'intervento legislativo vedeva il coinvolgimento di un soggetto già radiato dall'albo professionale.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene non opportuno intervenire sulla responsabilità oggettiva dei direttori, ribadendo l'esigenza di prevedere pene accessorie solo per coloro che commettono il reato di diffamazione.

Dopo una breve precisazione del senatore GIOVANARDI (*PdL*), il senatore MUGNAI (*PdL*) si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento che tenga conto dei rilievi emersi nel dibattito.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) chiede che qualora si intenda fare riferimento all'istituto della recidiva si tenga conto anche del fatto che essa per poter rilevare deve essere oggetto di contestazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**205^a Seduta***Presidenza del Presidente*
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, che è stato presentato dal Governo per introdurre nuove disposizioni in materia di autonomia regionale.

Per quanto concerne i profili attinenti alle competenze della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1. Tale disposizione reca una modifica in tema di Regioni a statuto speciale, stabilendo espressamente che tale autonomia si svolga, in materia finanziaria, concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Tale previsione tende ad eliminare ogni incertezza sull'obbligatorietà anche per le Regioni a statuto speciale di contribuire al rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea e da impegni internazionali. I vincoli sono divenuti più stringenti a seguito della ratifica italiana del Trattato *fiscal compact*, che ha ridisegnato la *governance* economica dell'Unione.

La disposizione va anche letta in stretto raccordo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale, in ottemperanza al Trattato *fiscal compact*. In quella sede era stato modificato l'articolo 81 della Costituzione, ma anche l'articolo 119, onde specificare che le autonomie locali e le Regioni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, senza menzionare peraltro gli obblighi internazionali.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 117 della Costituzione in tema di potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario. La modifica riguarda la dizione della materia di legislazione esclusiva statale della politica estera e dei rapporti internazionali non più riferiti allo Stato ma alla Repubblica, così come i rapporti della Repubblica con l'Unione europea. Tale disposizione si accompagna alle modifiche al terzo comma dell'articolo 117 medesimo, in cui la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni viene eliminata, mantenendo solamente il commercio con l'estero.

Il senso della modifica non è solo lessicale, quindi, ma nella sostanza assegna alla competenza esclusiva della Repubblica (costituita ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni oltre che dallo Stato) l'intera materia dei rapporti internazionali e della politica estera, oltre che dei rapporti con l'Unione europea.

Resta peraltro immutato il comma quinto dell'articolo 117, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di partecipare, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. Vigè inalterato anche il comma nono dell'articolo 117, per cui nelle materie di propria competenza, la Regione può concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Il senatore CABRAS (*PD*) condivide in generale i contenuti del disegno di legge in titolo, che si pongono a suo avviso in linea di continuità con molti dei rilievi emersi nel corso del dibattito che si era al tempo svolto in Senato, ma che non riuscirono a tradursi in puntuali modifiche al testo elaborato allora dalla Camera dei deputati. L'attenzione si soffermò, tra l'altro, sugli eccessi che avrebbe potuto consentire un'ampia interpretazione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Altri punti particolarmente problematici erano e sono quelli della politica energetica e dalla giurisdizione sui rapporti di lavoro.

Osserva quindi come nel testo oggi in esame il principale elemento innovativo, per quanto di competenza, sia costituito dalle prescrizioni sull'osservanza dei vincoli di finanza pubblica derivanti anche dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Rileva incidentalmente come a proprio avviso la maggiore integrazione economica debba andare di pari

passo alla costruzione di una vera e propria unione politica. Poste queste premesse, reputa senz'altro indispensabile che anche le Regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale mantengano uno stretto raccordo con lo Stato dal punto di vista del concorso al raggiungimento degli obiettivi economici.

Rileva peraltro che ogni Regione ad autonomia speciale disciplina i propri rapporti con lo Stato sulla base di statuti che, a suo avviso, dovrebbero recepire espressamente le nuove previsioni introdotte dal disegno di legge in titolo.

Il senatore PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ricorda di essere presentatore di disegni di legge di riforma costituzionale che incidono anche sul Titolo V della Parte II della Carta. Tali iniziative propongono modifiche ben più incisive rispetto a quelle recate dalla proposta governativa. Ritiene che il disegno di legge in esame avrebbe potuto andare oltre e ricondurre alla competenza esclusiva statale la materia della politica estera. L'intera materia del riparto tra competenze statali e materie di legislazione concorrente dovrebbe a suo avviso essere ridefinita, onde risolvere anche il contenzioso che si è instaurato presso la Corte costituzionale.

Il senatore TONINI (*PD*) condivide i contenuti del disegno di legge in esame, poiché è indispensabile che le Regioni e le autonomie locali partecipino in pieno all'osservanza dei vincoli economici cui l'intero Stato intende conformarsi.

Si associa all'osservazione proposta dal senatore Cabras sulla necessità del recepimento a livello di statuto delle Regioni ad autonomia speciale delle nuove prescrizioni costituzionali. Ciò garantirebbe l'armonia e la coerenza nella regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, stante l'avvenuta riforma della *governance* economica europea che ha delineato uno scenario del tutto differente.

Ritiene poi equilibrata la soluzione individuata dall'articolo 2 del disegno di legge sulla spettanza della materia della politica estera e dei rapporti internazionali. Si prefigura un apporto coerente e un agire concordato tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Anche nella materia della cooperazione allo sviluppo la riforma suggerita dal Governo potrebbe consentire interventi di migliore coordinamento e con una regia unitaria.

Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente come il nuovo quadro di *governance* economica europea sia frutto di accordi intergovernativi e di normative europee che non necessitano attualmente di ulteriori revisioni. Inoltre, la proposta di ridefinizione delle competenze unitarie e decentrate in materia di politica estera risulta coerente con l'assetto vigente in tutti i maggiori Stati federali europei e non. Il mantenimento, peraltro, del comma nono dell'articolo 117 della Costituzione non tocca il ruolo delle Regioni nella collaborazione con gli altri Stati.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) propone pertanto il conferimento di un mandato a redigere un parere favorevole con l'osservazione suggerita dal senatore Cabras.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CABRAS (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Industria sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, per i profili di competenza.

Il provvedimento di urgenza interviene su numerosi settori quali infrastrutture e servizi digitali, creazione di imprese *start-up*, opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, liberalizzazioni in particolare in campo assicurativo e nella responsabilità civile auto.

Per quanto di competenza, si sofferma anzitutto sull'articolo 2 del decreto, recante l'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, la quale dovrebbe includere anche l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.

Segnala poi l'articolo 33, commi 5-7. Essi recano disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa per dispositivi informativi e di sicurezza di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino al 2020. La spesa è autorizzata al fine di garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria e a tutela della libertà di navigazione nel naviglio commerciale nazionale. La pirateria sarà contrastata anche nelle acque territoriali confinanti con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria. Si ricorda che con il decreto-legge n. 107 del 2011 si era consentita, per rafforzare il contrasto alla pirateria in acque internazionali, la possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di nuclei militari di protezione della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

Illustra inoltre l'articolo 35 del disegno di legge, che disciplina il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri. La norma mira a identificare un unico punto di coordinamento per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il proposito di investire in Italia, attraverso l'istituzione di un soggetto interno al Ministero dello sviluppo economico che operi con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto, attraverso personale proprio, anche proveniente dall'ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell'Agenzia-ICE e dell'Agenzia Invitalia. A tale sportello sono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri sog-

getti del settore, anche attraverso la convocazione di apposite conferenze di servizi. Viene altresì prevista, per favorire la piena attuazione degli investimenti, l'individuazione da parte delle regioni, entro un breve termine, di un apposito ufficio tra quelli già operativi, con compiti di interlocuzione e raccordo rispetto allo Sportello Italia. Viene infine affidata allo Sportello la formulazione annuale di proposte di semplificazione normativa e amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri e si rivede la disciplina delle competenze degli organi di vertice dell'Agenzia-ICE.

Segnala infine la disposizione di cui all'articolo 38, comma 1, sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri. Si definisce la nozione di base relativa all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Ciò al fine di assoggettare alla disciplina fiscale nazionale quei vettori aerei esteri che oggi si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi dell'Unione europea di provenienza.

Il senatore MICHELONI (*PD*) rappresenta in premessa la necessità che la Commissione approfondisca lo stato della riforma dell'Istituto per il commercio estero, oggi Agenzia-ICE.

Sofferma poi in particolare l'attenzione sull'articolo 2 del decreto-legge, paventando il rischio che il previsto subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente all'AIRE si sostanzi in una soppressione di quest'ultima, che avrebbe conseguenze gravissime quanto all'individuazione dei cittadini italiani all'estero titolari di diritto di voto.

Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente che l'ANPR ha solo finalità di semplificazione amministrativa che consenta una raccolta unitaria delle informazioni oggi contenute nelle anagrafi della popolazione residente e nell'AIRE. Si valorizzeranno in tal modo le capacità informative dei Comuni e si prevede un percorso graduale di attuazione. Il subentro avverrà infatti secondo un piano da completare entro il 31 dicembre 2014 da definirsi con decreto attuativo. Il pericolo paventato quindi dal senatore Micheloni dovrebbe essere scongiurato e comunque di tale osservazione potrà tenersi conto in sede di definizione delle concrete modalità di realizzazione.

Il senatore MANTICA (*PdL*) fa presente come i dati contenuti nell'AIRE si differenzino nettamente da quelli contenuti nelle anagrafi comunali dei residenti, poiché il non aggiornamento dei dati non comporta alcuna conseguenza negativa. Ciò fa sì che all'aumento del numero degli iscritti si accompagni una sempre crescente quota di erroneità dei dati. La normativa italiana sul riconoscimento della cittadinanza è di ampiezza tale da consentire un consistente numero di nuove istanze ogni anno. Ritiene indispensabile affrontare con urgenza e in modo organico la materia della disciplina della cittadinanza italiana. Suggestisce pertanto un'ulteriore

riflessione e un maggiore approfondimento da parte della Commissione sull'articolo 2 del decreto-legge prima di esprimere il parere.

Il presidente DINI sottolinea a sua volta come il tema sia di non immediata attinenza al tema della crescita del Paese.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) ritiene che la finalità di migliore dialogo ed integrazione tra anagrafi comunali tra loro e con l'AIRE sia senz'altro da condividere. Occorre tuttavia, per ottenere una migliore efficienza, tenere conto della differente natura dei due strumenti. Parallelamente si pongono le problematiche dell'aggiornamento dei dati sui residenti all'estero e quella, a monte del sistema anagrafico, del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Dal punto di vista economico, l'operazione prefigurata dal Governo potrebbe produrre risparmi solo ove si ponesse come alternativa all'effettuazione periodica di censimenti, che come noto sono estremamente costosi.

Il senatore MICHELONI (*PD*) condivide l'esigenza di un'ulteriore riflessione sul punto.

Il senatore TONINI (*PD*) ricorda che l'obiettivo di riduzione delle spese relative ai servizi per le comunità italiane all'estero è stato di recente affrontato dalla Commissione anche con riferimento alla conversione del provvedimento di urgenza di rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comites.

Il sottosegretario Marta DASSÙ assicura la propria disponibilità a fornire informazioni aggiornate in merito all'Agenzia-ICE, nonché sui profili in discussione relativi all'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il presidente DINI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame in sede consultiva per consentire un'ulteriore riflessione.

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**786^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN RICORDO DEL SENATORE CICOLANI

Il presidente AZZOLLINI formula parole di cordoglio per la scomparsa del senatore Cicolani, componente di questa Commissione, ricordandone la passione politica, la competenza tecnica e l'affabilità umana, che ne hanno sempre contraddistinto la persona e l'attività istituzionale.

La Commissione unanime e il rappresentante del Governo si associano.

IN SEDE CONSULTIVA**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 2.203 non presenti profili di onerosità, in quanto esso estende ai medici del servizio sanitario militare la facoltà di esercitare l'attività libero professionale intra-muraria.

Il sottosegretario POLILLO esprime, invece, un avviso di contrarietà, in quanto tale proposta emendativa risulta asistemica, nonché suscettibile di determinare effetti emulativi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che l'emendamento 2.203 presenti profili di onerosità, alla luce dei costi che, soprattutto nella fase iniziale, dovrebbero essere sostenuti per consentire ai medici militari di svolgere la libera professione *intra moenia*.

Il sottosegretario POLILLO formula, in seguito, un avviso di contrarietà sugli emendamenti 3.204, 3.210, 3.212 e 3.213.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento 3.200, fa presente che esso dispone la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigente delle forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, prendendo a parametro le dotazioni vigenti alla data del 30 giugno 2012. Al riguardo, ritiene che tale emendamento possa essere accolto, in quanto le riduzioni contenute nel disegno di legge in esame erano state previste in un periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 sulla cosiddetta «*spending review*».

Il senatore MORANDO (PD) dissente radicalmente dalla valutazione del Governo, ricordando che nel parere formulato alla Commissione di merito era stata inserita la condizione secondo cui tutte le operazioni di riduzione della spesa e delle dotazioni organiche del settore della difesa sarebbero state effettuate al netto dei risparmi derivanti dalla «*spending review*»; invece, se fosse approvato l'emendamento 3.200, la riduzione delle dotazioni organiche nel settore militare verrebbe effettuata al lordo dei risparmi originati dalla «*spending review*».

Il senatore VACCARI (LNP) concorda con i rilievi formulati dal senatore Morando.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno sospendere l'esame di tale proposta emendativa, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PEGORER (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto agli emendamenti 3.204, 3.210, 3.212 e 3.213. Il parere è non ostativo sulla proposta emendativa 2.203. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 3.200, 3.207, 3.208, 3.211, 3.215 e 3.216.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

787^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3534) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e presupposti e in parte contrario, sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore AGOSTINI (*PD*), in sostituzione del relatore TANCREDI (*PdL*) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo rilevando, preliminarmente, la mancanza della Relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

In relazione al testo, fa presente che occorre chiarire la natura pubblica o privata del gestore dei fondi – di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) – preposti a garantire la copertura assicurativa degli esercenti professioni sanitarie, stante l'assenza di una previsione circa l'obbligo di equilibrio nella gestione del fondo. Altresì, rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri circa la deducibilità dei relativi contributi assicurativi. Segnala quindi che l'articolo 4-*bis* potrebbe comportare maggiori oneri, in quanto allenta il blocco del turn over per le Regioni sottoposte ai piani di rientro sanitari, a fronte di un raggiungimento «anche parziale» degli obiettivi previsti nei piani medesimi. In merito all'articolo 5 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, rileva che non è previsto che tali aggiornamenti siano disposti attraverso variazioni compensative sul piano finanziario. In relazione all'articolo 6, comma 1 – che rende possibile la cessione all'aggiudicatario, come componente del

corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere – chiede chiarimenti sull'ultimo periodo, che introduce l'obbligo di appor- tare interventi di efficienza energetica ovvero di utilizzare fonti energeti- che rinnovabili. Rileva poi la necessità di chiarire se le risorse residue in- dicate nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, siano congrue a far fronte agli interventi di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, che prevede l'ammodernamento del sistema antincendio delle strutture sanita- rie e socio-sanitarie pubbliche. Inoltre, fa presente che non risulta precipuo se il riferimento alle strutture private contenuto nel comma 2-*bis* comporti la possibilità, per queste ultime, di poter beneficiare di risorse pubbliche. Rileva quindi che occorre valutare al comma 9 dell'articolo 7, la compa- tibilità della clausola di invarianza finanziaria rispetto all'attività di con- trasto del gioco minorile. Con riferimento all'articolo 11, chiede conferma del fatto che la procedura di revisione straordinaria del prontuario farma- ceutico non determini un aggravio di oneri o un minor risparmio rispetto alla normativa vigente. Fa poi presente che occorre verificare che non der- ivino nuovi oneri dal riordino dei comitati etici per le sperimentazioni cli- niche previsto dal comma 10 dell'articolo 12. Per quanto attiene al comma 1 dell'articolo 14 dedicato alla soppressione e liquidazione del «Consorzio anagrafi animali», chiede chiarimenti sul collocamento del relativo perso- nale, nonché sulla natura dei crediti vantati dal Consorzio, posto che, qua- lora questi non fossero esigibili, si sarebbe in presenza di un disavanzo di gestione. Segnala, altresì, che il comma 2 dell'articolo 14 conferisce la na- tura di ente pubblico all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), mentre il comma 5 ne prevede il finanziamento, a regime, a ca- rico delle risorse del Servizio sanitario nazionale, con conseguenti mag- giori oneri, unitamente all'irrigidimento dei meccanismi di bilancio. Chiede quindi chiarimenti sul comma 9-*ter* dell'articolo 14, al fine di escludere che i nuovi ed ulteriori requisiti per l'ottenimento della qualifica di «Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS) possano comportare effetti pregiudizievoli per le finanze pubbliche. In merito all'articolo 15, comma 1, capoverso 91, ultimo periodo, chiede chiarimenti sulla riduzione delle dotazioni organiche del Ministero della salute, posto che l'inciso finale («tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia») potrebbe determinare il mantenimento di posizioni organiche non più necessarie, a seguito del conferimento alle regioni delle funzioni svolte dai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.). Con riguardo all'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter* – che, rispet- tivamente, escludono la Commissione centrale per gli esercenti le profes- sioni sanitarie dal riordino degli enti collegiali e prorogano dal 31 dicem- bre 2012 al 30 aprile 2013 il termine per il riordino degli enti dell'ammi- nistrazione sanitaria centrale – rileva che occorre acquisire conferma che la spesa per la prosecuzione dell'attività di tali organismi sia stata inglo- bata anche nei tendenziali di spesa del 2013, al fine di confermare la neu- tralità finanziaria del differimento del termine di riordino; inoltre, occorre chiarire se l'esclusione della Commissione centrale dal riordino possa

comportare una minore economia di spesa. Infine, in merito all'articolo 15-*bis*, comma 2, ravvisa la necessità di verificare se le nuove procedure per l'individuazione dei prezzi dei beni e dei servizi sanitari siano tali da non compromettere gli effetti di risparmio attesi sulla base della normativa vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il presidente AZZOLLINI informa che nel corso della giornata è pervenuta la relazione tecnica di passaggio e propone, anche in relazione alla necessità di conoscere gli esiti della Conferenza dei Capigruppo attualmente in corso, una sospensione della seduta, al fine di consentire una compiuta analisi del documento tecnico.

Il senatore MORANDO (PD) invita, anche a prescindere dall'eventuale posizione della questione di fiducia sul provvedimento, a svolgere un compiuto approfondimento delle problematiche di competenza, come evidenziate dal senatore Agostini.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 18,20.

Il senatore MORANDO (PD), alla luce della relazione tecnica di passaggio, ritiene di formulare alcune osservazioni circa possibili profili problematici del testo dal punto di vista finanziario. In primo luogo, segnala che l'articolo 4-*bis*, nel disporre una parziale disapplicazione del blocco del *turn over* alle regioni sottoposte a piani di rientro del debito sanitario, rischia di produrre un effetto di disincentivo al riequilibrio della finanza regionale. Quanto agli articoli 6 e 6-*bis*, esprime la preoccupazione che la facoltà di concludere accordi per la cessione e la valorizzazione di edifici ospedalieri dismessi ed il possibile utilizzo di proventi derivanti da dismissioni del patrimonio delle aziende sanitarie per fini estranei al comparto salute si pongano in contrasto con l'attuale configurazione del Patto di stabilità interno, dal momento che tali operazioni andrebbero a rappresentare nuove spese per le regioni. Rispetto alle nuove disposizioni recate dall'articolo 7 e miranti a prevenire l'accesso al gioco d'azzardo da parte dei minori, pur aderendo all'intento della norma, sottolinea il rischio che la messa in opera di meccanismi di identificazione elettronica dell'età dell'utente produca, in concreto, una maggiore diffidenza anche da parte dei maggiorenni e una conseguente caduta del gettito.

Il relatore AGOSTINI (PD) esprime la necessità di chiarire l'effettiva portata dell'articolo 4-*bis*, dal momento che se il parziale sblocco del *turn over* fosse effettivamente solo a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e destinato unicamente a regioni che abbiano conseguito dei progressi nel percorso di risanamento, allora l'effetto negativo per le dinamiche di finanza pubblica potrebbe essere minimizzato.

Il PRESIDENTE, condividendo le preoccupazioni espresse dai senatori Morando e Agostini, ritiene che gli articoli 4-*bis* e 6-*bis* potrebbero essere oggetto di un parere di contrarietà semplice, così da mettere in luce i rischi connessi alle disposizioni in parola.

Il senatore VACCARI (*LNP*) osserva come il secondo comma dell'articolo 3, alla lettera *a*), faccia riferimento a fondi assicurativi in modo poco chiaro, di talché non è agevole appurarne la natura pubblica ovvero privata. Suggerisce, pertanto, di formulare idoneo presupposto che escluda il carattere pubblico della copertura. Rileva, inoltre, come il presupposto indicato dal Relatore all'articolo 6, comma 2, possa più opportunamente essere oggetto di un'osservazione, considerato che non necessariamente vi saranno risorse a sufficienza per coprire tutte le necessità connesse agli adeguamenti degli impianti antincendio. Rispetto, invece, all'articolo 14, comma 9-*ter*, rileva che, in tema di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sarebbe assai opportuno specificare la necessità di non compromettere i risparmi già realizzati oltre a quella di evitare nuovi oneri. Da ultimo, ritiene che l'osservazione proposta all'articolo 14, comma 5, potrebbe più efficacemente essere formulata come presupposto.

Il PRESIDENTE esprime la propria condivisione sulle preoccupazioni testé formulate dal senatore Vaccari, ed in particolare su quelle che riguardano gli articoli 6 e 14 del provvedimento.

Il relatore AGOSTINI (*PD*), riprendendo l'osservazione del senatore Vaccari sull'articolo 14, comma 5, ritiene opportuno formulare anche su questo punto un parere di semplice contrarietà, in coerenza con quanto si è considerato a proposito degli articoli 4-*bis* e 6-*bis*.

Formula, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per gli articoli 4-*bis*, 6-*bis* e 14, comma 5, sui quali il parere è di contrarietà.

Il parere non ostativo è peraltro reso nel presupposto che:

- in sede attuativa, con riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 3, comma 2, sia garantito l'equilibrio di bilancio nella gestione dei fondi preposti a fornire copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, ferma restando la non deducibilità dei contributi assicurativi;
- l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 venga effettuato nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quindi, in maniera compensativa;
- restino cogenti, in riferimento al comma 1 dell'articolo 6, i vincoli del Patto di stabilità interno;
- gli interventi di efficienza energetica da apportare alle strutture ospedaliere pubbliche, nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 6, siano realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;

- il potenziamento del contrasto al gioco minorile, di cui al comma 9 dell'articolo 7, sia svolto con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la procedura di revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale, prevista dall'articolo 11, sia effettivamente diretta a razionalizzare l'utilizzo dei farmaci, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il riordino dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche, di cui al comma 10 dell'articolo 12, sia effettuato senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
- i nuovi requisiti di riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al comma 9-ter dell'articolo 14, non comportino la riduzione di economie di spesa;
- le nuove procedure per l'individuazione dei prezzi di riferimento per l'acquisto di beni e servizi effettuati dagli enti del Servizio sanitario nazionale non compromettano i risparmi attesi sulla base della normativa vigente.

Il parere di nulla osta è altresì reso con le seguenti osservazioni:

- non risulta evidente se le risorse residue indicate nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, siano congrue ad adeguare le strutture sanitarie alla normativa antincendio;
- in merito all'articolo 14, comma 1 - recante la soppressione e la liquidazione del «Consorzio anagrafi animali» - non appare chiaro né il collocamento né il trattamento economico e previdenziale del personale residuo. Altresì, la Relazione tecnica di passaggio non chiarisce il carattere esigibile o meno dei crediti vantati dal Consorzio;
- la formulazione dell'articolo 15, comma 1, capoverso 91, con riferimento all'inciso finale («tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia»), potrebbe determinare il mantenimento di posizioni organiche presso il Ministero della salute non più necessarie, in ragione del trasferimento alle regioni delle funzioni svolte dai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante;
- il comma 3-ter dell'articolo 15 - che proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 aprile 2013 il termine per il riordino degli enti dell'amministrazione centrale sanitaria - potrebbe comportare effetti negativi per la finanza pubblica».

Verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.

Sottocommissione per i pareri**196^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 18,50.*

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Parere alla 11^a Commissione sul nuovo testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come il provvedimento non determini effetti finanziari diretti per l'Erario, ma come, tuttavia, sia idoneo a produrre un sensibile effetto di disincentivo alla stipula di contratti di collaborazione giornalistica, specie per ciò che riguarda i piccoli editori e le testate locali e, dunque, possa produrre conseguenze negative sul piano economico generale.

Il PRESIDENTE, alla luce delle preoccupazioni emerse, propone di rinviare l'ulteriore trattazione.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge n. 2440, onde valutare il prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE conferma che l'analisi tecnica è stata ritualmente richiesta al Governo ma non è al momento ancora pervenuta.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede che il Governo sia sollecitato a rendere la relazione tecnica concernente i disegni di legge nn. 1744 e 2486.

Il PRESIDENTE rinnova al Governo la richiesta di far pervenire la valutazione tecnica, avvertendo che, in mancanza, la Commissione proseguirà in ogni caso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**387^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
MUSI*indi del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre scorso.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore LAURO (*PdL*) si sofferma sulla parte della delega recante disposizioni in materia di giochi, che ritiene, a un'attenta lettura, del tutto inidonea a recare un contributo adeguato al fine di operare una riforma organica del settore, auspicata da più parti. Risulta evidente come si tratti di un complesso di norme, privo di una prospettiva di ampio respiro, che si limita a fotografare la situazione esistente, senza recare previsioni in grado di tener conto degli sviluppi futuri. Si conferma infatti il modello organizzativo basato su un sistema di tipo concessorio e lo stesso fine – di per sé condivisibile – di prevenire le attività di riciclaggio risulta, dopo un'attenta lettura del testo, più teorico che reale, giacché si ricava

l'impressione che il Governo continui a considerare il settore dei giochi come uno strumento per acquisire all'erario risorse aggiuntive.

Osserva che l'esame della delega potrebbe finalmente rappresentare l'occasione, per la Commissione, di dedicare un'analisi specifica all'andamento delle entrate erariali derivanti dal settore dei giochi negli ultimi 3 anni, ricordando in proposito di avere avanzato alla Presidenza della stessa Commissione la richiesta di dedicare un'apposita seduta a tale tema. Rimarca in termini critici che la parte di delega concernente il settore dei giochi perpetua un'impostazione per cui tale settore assurge a elemento strutturale della finanza pubblica, senza preoccuparsi tuttavia di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata. I Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, appartenenti agli opposti schieramenti politici, e lo stesso Esecutivo attualmente in carica continuano ad addurre, a fondamento della propria azione politica in tema di giochi, la motivazione secondo cui l'espansione delle forme di gioco lecito ridurrebbe l'area occupata dalle forme di gioco illegale. A suo parere, si tratta di un'argomentazione non fondata, come hanno dimostrato gli approfondimenti svolti dalla Commissione antimafia, in base ai quali è risultato del tutto evidente come la finalità di contrasto del gioco illecito non è stata perseguita in modo soddisfacente. Ritiene quindi che la strada da seguire sarebbe quella di una rigorosa applicazione della normativa antimafia nella fase di affidamento e gestione del gioco, per garantire la trasparenza del rapporto di concessione (i cui titolari hanno troppo spesso sede nei paradisi fiscali) e poter verificare la provenienza e l'affidabilità dei soggetti gestori e dei responsabili delle sale da gioco, i quali rappresentano, sovente, l'espressione diretta, nei singoli territori, della criminalità organizzata. Anche se il Governo sembra condividere le premesse di tale ragionamento, ciò non si traduce in una conseguente iniziativa normativa e, come già ribadito in precedenza, anche i principi di delega in materia di giochi, contenuti nel disegno di legge, non propongono alcuna soluzione al riguardo.

Ribadisce dunque l'auspicio che, con la collaborazione del sottosegretario Ceriani, si possa procedere a un'analisi, di tipo qualitativo oltre che quantitativo, delle cause che spiegano la caduta delle entrate erariali in relazione a specifici e determinati segmenti del settore dei giochi. Rimarca che l'andamento negativo del gettito – nonostante l'attività dei Monopoli volta ad ampliare l'offerta di giochi – è documentato dai dati relativi al primo trimestre del 2012 e che ciò potrebbe condurre, ove la tendenza fosse confermata, a minori entrate per due miliardi di euro per la fine dell'anno. Appare pertanto necessaria un'analisi che consenta di effettuare proiezioni attendibili sull'andamento del gettito connesso ai giochi, provvedendo anche a operarne una disaggregazione per singola tipologia.

Per le motivazioni esposte in precedenza preannuncia la presentazione di emendamenti, predisposti in collaborazione con gli esponenti di altri Gruppi, con l'obiettivo di introdurre principi e criteri di delega per una riforma organica del settore, ritenendo che il disegno di legge in esame rappresenti l'ultima occasione per un intervento del Senato, dopo il sostanziale svuotamento dei contenuti del decreto-legge 13 settembre

2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Atto Senato n. 3534). Giudica ormai estremamente ristretti i margini per giungere a un'approvazione dei disegni di legge in materia di gioco d'azzardo, all'esame delle Commissioni 2^a e 6^a riunite, e lo stesso decreto-legge, prima citato, in materia di sanità, è stato privato delle sue misure più qualificanti, peraltro annunciate dal ministro Balduzzi prima della sua approvazione in Consiglio dei Ministri, come la previsione di un divieto di pubblicità del gioco d'azzardo e l'introduzione di limiti più stringenti alla distribuzione territoriale delle sale da gioco. A suo parere, si trattava di misure non esaustive, ma da considerare comunque come un primo passo verso l'elaborazione di una disciplina più efficace.

Ricorda inoltre di aver inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Monti, subito dopo l'insediamento del Governo da lui presieduto, per sollecitare l'assunzione di un'iniziativa di riforma del settore dei giochi. Tuttavia, non solo non vi è stata alcuna risposta, ma la linea politica assunta dal Governo si caratterizza per una sostanziale mancanza di interventi sulle anomalie e sui profili critici da lui già denunciati, come confermano le disposizioni di delega che si prefiggono – a suo giudizio in modo del tutto illusorio – l'obiettivo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata mediante un semplice inasprimento dei requisiti per il rilascio delle concessioni, ma non prevedono alcun limite alla pubblicità delle singole tipologie di gioco.

Aggiunge, infine, che il CNR ha già provveduto a effettuare alcuni studi di calcolo sui costi futuri del settore dei giochi che ricadranno sulla finanza pubblica, dimostrando quindi l'inadeguatezza di una politica basata solo sul costante ampliamento delle tipologie di gioco. Rinnova quindi l'invito al Governo a cogliere l'occasione rappresentata dalla predisposizione della delega per introdurvi, come del resto auspicato anche dal presidente Baldassarri, principi e criteri per una riforma organica del settore dei giochi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime il proprio apprezzamento per l'intervento di inquadramento generale svolto dal sottosegretario Ceriani nella seduta del 23 ottobre scorso, che ha consentito alla Commissione di verificare la complessità di un'opera di riordino di alcuni segmenti della vigente legislazione fiscale.

Passando a svolgere alcune considerazioni di merito lamenta il fatto che l'attenzione generale, e in particolare quella degli organi di informazione, sembra volersi concentrare su episodi di attività illecite sostanzialmente modesti per l'entità delle somme in gioco, trascurando invece le gravi forme di frode fiscale, perpetrate da banchieri e finanziari, che infliggono allo Stato danni economici ben maggiori. Al riguardo ritiene opportuno ricordare l'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Pescara, denominata *Easy Credit*, su un'operazione di *dividend washing* in cui era coinvolto l'attuale Governatore della Banca centrale europea, come esponente del *management* del gruppo Goldman Sachs. Quindi,

mentre si assiste a una condivisibile richiesta di repressione delle condotte illecite poste in essere da esponenti della classe politica, si registra per contro, nei fatti, una sorta di impunità per i banchieri responsabili di illeciti più gravi, come ad esempio quelli realizzati attraverso il sistema Bron-tos.

Nel merito della delega, chiede al sottosegretario Ceriani di assicurare che la normativa concernente la fattispecie generale dell'abuso del diritto non potrà dar luogo, per le sue modalità applicative, a una sorta di condono per le frodi fiscali commesse dai banchieri. Prende atto che il Governo configura l'intervento di riordino, da attuare con la delega, come uno strumento per accrescere il grado di fedeltà fiscale, ma, a tal fine, sottolinea la necessità di tener presenti, da un lato, l'elevato livello della pressione fiscale e, dall'altro, l'esigenza di introdurre in modo ponderato e selettivo lo strumento del conflitto di interesse tra cliente e prestatore.

Anche in relazione al progetto di riordino del catasto, sottolinea di aver avuto notizia dell'intenzione, da parte di alcuni Gruppi parlamentari, di presentare una proposta per un nuovo condono edilizio. Rimarca criticamente che tale ipotesi risulta in stridente contrasto con il generale obiettivo della lotta all'evasione fiscale e con gli strumenti operativi messi in campo, come i controlli della Guardia di finanza. Rileva pertanto la necessità di evitare il ricorso a nuove misure di sanatoria in ambito tributario, come il recente scudo fiscale introdotto dal ministro Tremonti, che si traducono in un incentivo a regolarizzare i proventi scaturiti da attività illecite.

Dichiara, infine, di giudicare pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Lauro nel suo intervento in merito al settore dei giochi e ritiene opportuno far presente che nei *casinò* francesi sono pubblicate specifiche avvertenze sui rischi di dipendenza patologica dal gioco, osservando che anche la legislazione italiana potrebbe basarsi su una normativa di tutela della salute del giocatore di analogo tenore.

Il sottosegretario CERIANI interviene brevemente per rappresentare al senatore Lannutti che non sussiste il rischio da lui paventato di una applicazione strumentale della futura normativa concernente l'abuso del diritto, giacché, per effetto di una modifica concordata alla Camera, si è inteso specificare che la nuova disciplina troverà applicazione per i procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**422^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3389

Il senatore RUSCONI (*PD*), ricordando che domani 31 ottobre ricorre la giornata del risparmio, a suo tempo adeguatamente tenuta in considerazione dalle scuole, chiede che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3389, recante norme sulla cittadinanza economica.

Il PRESIDENTE fa presente che l'argomento potrà essere trattato nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della seduta plenaria di oggi.

SULL'INNALZAMENTO DEI LIMITI AL TURN OVER NELLE UNIVERSITÀ

Il senatore RUSCONI (*PD*) richiama un recente documento approvato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) in cui si richiede l'innalzamento dei limiti al *turn over* dall'attuale 20 per cento al 35-40 per cento. In proposito, rammenta che in più occasioni molti Gruppi avevano proposto emendamenti in tal senso e dunque invita a verificare nuovamente l'orientamento dei Gruppi sul tema, nell'ottica di assumere un'iniziativa da parte della Commissione tutta. Manifesta quindi fin d'ora la piena disponibilità del suo Gruppo ad un'azione comune,

per sollecitare una precisa risposta da parte del ministro Profumo, sottolineando in particolare che l'eventuale aumento del *turn over* andrebbe a beneficio solo delle università economicamente virtuose, le quali risultano in grado di assumere nuovo personale.

Anche in questo caso, il PRESIDENTE osserva che la proposta potrà essere discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3510. Pareri alla 14^a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 5 e sul Documento LXXXVII-bis, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 3510. Parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVII, n. 5 e parere favorevole con osservazione sul Documento LXXXVII-bis, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione generale congiunta, il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica che si procederà alla votazione di atti distinti sui tre provvedimenti in titolo. Illustra quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 3510, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta condivisione sulla normativa europea in tema di diritto d'autore, citata nello schema di relazione, mentre chiede maggiori chiarimenti sul riferimento alla distinzione tra «legge di delegazione europea» e «legge europea». Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in titolo e soprattutto per le modifiche legislative in atto inerenti la corretta definizione degli strumenti normativi per il recepimento delle direttive europee. Rammenta peraltro come molto spesso il recepimento della legislazione comunitaria sia avvenuto con grave ritardo rispetto alle scadenze previste.

Nel sottolineare i punti di forza dell'Unione europea, alla quale sono chiamati a partecipare circa 500 milioni di cittadini, dichiara infine il voto favorevole del suo schieramento.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione favorevole del Presidente relatore.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVII, n. 5, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara in sintonia con il tenore dello schema di parere, con particolare riguardo all'affermazione per cui l'Italia ha sovente dimostrato una scarsa capacità critica rispetto alle azioni dell'Unione. Esprime peraltro stupore per la mancata citazione, nella Relazione, del principio di sussidiarietà, che rappresenta a suo avviso uno dei pilastri dell'Europa, evidenziando l'importanza che ad esso sia affiancato il principio di solidarietà, in modo da bilanciare il rapporto tra gli Stati più forti e quelli momentaneamente in difficoltà. Chiede dunque di modificare in questa direzione l'osservazione n. 3.

Dopo essersi soffermato sulla premessa 1.2, concernente il processo di allargamento, fa notare che numerosi altri Paesi dei Balcani occidentali aspirano a divenire parte dell'Unione. Rinnova in conclusione le critiche all'affermazione del trilinguismo per il brevetto europeo, che ha di fatto eliminato la lingua italiana nonostante il nostro Paese sia il terzo contribuente netto al bilancio europeo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) tiene a precisare che il mancato richiamo nella Relazione consuntiva al principio di sussidiarietà non implica affatto che esso non sia stato rispettato nell'attività dell'Unione. Invita dunque a tener conto che lo schema di parere reca osservazioni che potranno essere recepite nei prossimi documenti consuntivi.

Coglie poi l'occasione per sottolineare l'applicazione del principio di solidarietà nell'ambito della politica di coesione, rispetto alla quale l'Italia è purtroppo in ritardo sul piano dell'efficacia della spesa. In merito, riallacciandosi all'indagine conoscitiva in corso in Commissione sui fondi strutturali, ritiene che in molti casi le Regioni dell'Obiettivo convergenza non spendano adeguatamente le risorse ricevute. Fa peraltro notare che da notizie di stampa è emersa l'intenzione del neo eletto Presidente della Regione siciliana di cambiare il responsabile dell'Autorità di gestione del Fondo sociale europeo (FSE), creando una grave discontinuità nell'azione riferita al settennio 2007-2013.

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime forte preoccupazione per lo schema di parere presentato dal Presidente relatore, preannunciando che

qualora esso non fosse modificato in alcuni punti essenziali, il suo Gruppo non potrebbe votarlo.

Critica innanzitutto la terminologia utilizzata nella premessa inerente l'uso del trilinguismo per il brevetto europeo, proponendo di modificare l'espressione «episodi riprovevoli» con «episodi discutibili» e di sostituire le parole «discutibili criteri» con «relativi criteri».

Si sofferma poi sulla premessa 2.1 riguardante la politica climatica, nonché sulla osservazione n. 5 ad essa conseguente, manifestando netta contrarietà sul giudizio assai duro espresso dal Presidente relatore circa le scelte europee in materia di clima. Ritiene infatti che l'espressione «consueta linea radicale dell'Unione» non lasci spazio a diverse interpretazioni, risultando a suo avviso ingiusta.

Quanto alla premessa 2.3 e alla conseguente osservazione n. 6 relative agli organismi geneticamente modificati (OGM), chiede che sia quantomeno espunto il termine «troppo» riferito alla presunta ambiguità della Relazione, oppure che si giunga ad una riformulazione più neutra.

Reputa infine che la posizione espressa dal Presidente relatore sia troppo severa e testimoni una precisa scelta di campo, su cui il suo Gruppo non può mostrare adesione. Chiede perciò se vi sia la disponibilità ad apportare modifiche allo schema di parere nel senso poc'anzi indicato.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) condivide in pieno le perplessità del senatore Rusconi, manifestando peraltro sconcerto sull'affermazione contenuta nello schema di parere per la quale l'appartenenza all'Unione potrebbe addirittura essere messa in discussione. Sul punto rivendica la posizione europeista del suo Gruppo, che non si sottrae affatto alle critiche verso l'operato delle Istituzioni europee, nella consapevolezza però della necessaria partecipazione dell'Italia al processo comunitario.

Ritiene altresì inopportuna l'osservazione n. 4 circa il presunto carattere direttivo della *governance* europea, precisando che alcuni recenti provvedimenti economici dell'Unione hanno avuto origine da azioni poste in essere dall'allora governo Berlusconi. Ribadisce in conclusione l'impossibilità per il suo Gruppo di votare il testo del parere nella formulazione attuale.

Il senatore PITTONI (LNP) giudica superflua la premessa 2.3 inerente gli OGM, invitando il Presidente relatore ad evitare una esplicita menzione in questa parte del parere, tanto più che il tema è già affrontato nell'osservazione n. 6.

Il presidente relatore POSSA (PDL) chiarisce che la finalità del parere risiede nel tentativo di indirizzare la Relazione consuntiva in modo che essa fornisca maggiori dettagli sui singoli *dossier* e sul loro stato di avanzamento. Ritiene infatti che il Documento in esame contenga eccessive semplificazioni e non descriva analiticamente numerosi aspetti. Compito del Parlamento è dunque a suo avviso quello di richiedere al Governo informazioni coerenti e complete.

Fa notare poi al senatore Pittoni che il tema degli OGM è citato espressamente nella Relazione e dunque nello schema di parere non si esprime un giudizio sulla politica europea in materia bensì sulle modalità con cui l'argomento è affrontato.

Manifesta comunque la disponibilità a riformulare lo schema di parere nella direzione richiesta dai senatori Asciutti, Rusconi e Vittoria Franco.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dà atto al Presidente relatore di aver accolto le richieste presentate dal suo Gruppo, sottolineando tuttavia che altri aspetti del parere si pongono in contrasto con la linea europeista del Partito democratico. Esprime comunque il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando come l'Europa rappresenti una preziosa opportunità per il futuro, che deve poter contare sul pieno coinvolgimento dell'Italia.

Coglie quindi l'occasione per puntualizzare che, data l'importanza dei Documenti in discussione, il tempo per l'esame dei pareri del Presidente relatore avrebbe dovuto essere più ampio, onde consentire un confronto approfondito tra i diversi schieramenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ringrazia il Presidente relatore per le modifiche apportate, puntualizzando che l'esser parte dell'Unione europea non comporta la supina accettazione di tutti i provvedimenti approvati in quella sede. Afferma invece l'esigenza che l'Italia partecipi attivamente al processo normativo comunitario, salvaguardando i prodotti nazionali e tutelando l'immagine del Paese. Rivolge dunque un appello ai parlamentari italiani presenti in Europa e al Governo affinché si facciano promotori di tale posizione, rilevando infine criticamente la scarsa presenza di funzionari italiani nelle Istituzioni europee ed internazionali. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo schieramento.

Il senatore PITTONI (*LNP*) sottolinea criticamente che, rispetto al contributo economico che l'Italia fornisce all'Europa, non si registra un ritorno adeguato. Manifesta comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) dà infine conto di uno schema di parere favorevole con osservazione sul Documento LXXXVII-*bis*, n. 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) plaude al progresso registrato con riguardo al Fondo per la ricerca e l'innovazione, per il quale si prevede un aumento cospicuo di risorse. Condivide altresì l'obiettivo di azzerare il *digital divide*, precisando che l'Italia ha bisogno di rafforzare gli

strumenti per conseguire tale scopo. Concorda inoltre con la necessità di abbattere il livello della dispersione scolastica e manifesta poi una valutazione positiva sulla ricerca.

Richiama successivamente i temi – a suo avviso prioritari – dell'Agenda europea per la cultura, quali la diversità culturale e il dialogo interculturale, la creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali. Alla luce di tali considerazioni, dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo del senatore ASCIUTTI (*PdL*) e dopo una breve osservazione del senatore RUSCONI (*PD*) sulle politiche in materia di sport, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine all'unanimità lo schema di parere favorevole con una osservazione del Presidente relatore.

SUI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ONLINE RELATIVA AL VALORE LEGALE DEL DIPLOMA DI LAUREA

Il senatore PITTONI (*LNP*), richiamando l'audizione del sottosegretario Ugolini sui risultati della consultazione *online* relativa al valore legale del diploma di laurea, ricorda che la Commissione inserì nel documento conclusivo dell'analoga indagine conoscitiva un richiamo affinché fosse ridotto il punteggio attribuito alla laurea nei pubblici concorsi e fossero previsti altri requisiti. In proposito, rivendica la paternità dell'iniziativa e comunica di aver illustrato al Ministro della funzione pubblica tale suggerimento, sottolineandone l'analogia con la proposta del suo Gruppo in materia di reclutamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 31 ottobre, alle ore 14,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3510

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che come ogni anno conferisce delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B, secondo principi e criteri direttivi generali;

tenuto conto che nessuna direttiva è di diretto interesse della 7^a Commissione, salvo in senso lato la direttiva 2011/77/UE, che estende da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore e riguarda altresì alcuni diritti connessi;

registrato con favore che è in atto una modifica legislativa (A.S. 2646, già approvato dalla Camera dei deputati e recentemente modificato dal Senato), con la quale, a fronte del Trattato di Lisbona, la «legge comunitaria» sarà più correttamente sostituita da una «legge di delegazione europea» ed affiancata da un diverso strumento normativo chiamato «legge europea» per la modifica o abrogazione delle disposizioni nazionali in contrasto con gli obblighi europei. Al riguardo si ricorda infatti che in passato la Commissione ha già avuto modo di sottolineare l'incongruenza di continuare a definire «comunitaria» l'annuale legge di recepimento della normativa europea, posto che tale termine non ha più riferimento giuridico dopo il Trattato di Lisbona;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

premessi che:

– si tratta della seconda volta che esso è trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge comunitaria 2009, il quale peraltro ne prevede la trasmissione alle Camere entro il 31 gennaio;

– esso è stato invece presentato nel mese marzo, ma è stato comunque assegnato solo lo scorso 11 ottobre, per essere esaminato insieme al disegno di legge comunitaria 2012, nel frattempo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento,

ribadite le considerazioni critiche già espresse lo scorso anno, che non paiono affatto superate quest'anno, con particolare riferimento:

– alla scarsa capacità critica dell'Italia rispetto alle azioni o deliberazioni dell'Unione, tale da far emergere la prevalenza di un atteggiamento di adesione totale, esplicita o implicita, all'Unione quasi che ciò fosse un obiettivo da non poter mettere in discussione. A titolo di esempio, si richiamano episodi riprovevoli quali l'uso del trilinguismo per il brevetto europeo e i discutibili criteri di distribuzione delle risorse nel prossimo bilancio 2014-2020 con particolare riguardo ai fondi per la coesione e l'agricoltura;

– alla mancata citazione del principio di sussidiarietà, pur richiamato nel Trattato di Lisbona;

– alla difficoltà di esaminare nel dettaglio l'imponente mole di contenuti inerenti le competenze della Commissione, in assenza di un inquadramento di carattere generale per ciascuna politica settoriale, su cui innestare gli avanzamenti avvenuti nell'anno;

– alla volontà di *governance* europea altamente direttiva, più di quanto non siano stati finora i nostri Governi, come si evince ad esempio dalla generale tendenza a fissare obiettivi, a promuovere piani di azione, a individuare *benchmark*;

confermata invece la soddisfazione per le informazioni recate nell'Allegato II, in cui si dà conto della partecipazione italiana alle attività dell'Unione Europea attraverso l'andamento dei Consigli dei Ministri europei, in particolare Competitività (per la parte ricerca) e Istruzione, Giovantù e Cultura, nonché l'espressa menzione dei temi trattati e dei rappre-

sentanti del Governo italiani partecipanti. Parimenti utili sono i comunicati stampa dei vari Consigli, disponibili fra l'altro via *internet*, dai quali emerge l'evoluzione delle decisioni o delle pre-decisioni a livello ministeriale europeo;

preso atto che il Documento resta suddiviso in quattro parti:

1. la prima concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea nell'anno 2011. Al riguardo si rileva che:

1.1 l'obiettivo principale dell'anno è stato rappresentato dalle iniziative riguardanti il governo dell'economia, in particolare per far fronte alla crisi dei debiti sovrani nell'eurozona. In particolare, l'Italia ha seguito con attenzione il negoziato sul prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione 2014-2020, avviato con la proposta della Commissione del giugno 2011, tanto più che essa è attualmente il terzo contribuente netto al bilancio europeo. Suscita tuttavia preoccupazione il saldo netto negativo italiano, che nel 2010 è stato di 4,5 miliardi di euro (0,3 per cento del PIL), mostrando uno squilibrio eccessivo. Inoltre, in base alle proposte della Commissione, nel prossimo settennio il saldo negativo sarà destinato a peggiorare, soprattutto per effetto delle citate variazioni nel settore della politica agricola e in quello della politica di coesione;

1.2 per quanto riguarda il processo di allargamento, l'Italia ne ha continuato a sostenere con vigore la strategia, appoggiando l'integrazione europea non solo dei Balcani Occidentali ma anche della Turchia;

1.3 circa le varie iniziative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'Italia si è particolarmente impegnata a supporto dell'Unione nello sviluppo del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), principale innovazione istituzionale del Trattato di Lisbona nel quadro delle relazioni esterne;

1.4 nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), l'Italia è stata impegnata con altri Paesi membri in numerose missioni: in Bosnia, in Libia, in Afghanistan, in Somalia, in Kosovo, in Georgia, nella Striscia di Gaza, in Congo. Le informazioni su queste missioni desumibili dalla Relazione, in particolare quelle relative alla Libia, risultano tuttavia assolutamente inadeguate;

2. la seconda dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione. Al riguardo si rileva che:

2.1 resta centrale il ruolo del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), la cui attività è caratterizzata da un approccio selettivo, cioè dalla concentrazione su un numero limitato di *dossier*. Tra questi, vale la pena ricordare in particolare quello inerente l'energia e i cambiamenti climatici, in ordine al quale duole dover rilevare l'assenza di qualunque obiezione da parte italiana alla consueta linea radicale dell'Unione. Ciò, nonostante che le aste dei diritti di emissione nel sistema ETS diventeranno onerose a partire dal 2013, al prevedibile costo di 15 euro a tonnellata di CO₂ emessa, equivalente in Italia a circa un miliardo

e mezzo di euro all'anno, con un notevole aggravio sul costo della nostra energia elettrica, pur fondamentale per la nostra economia;

2.2 in tema di brevetto dell'Unione, l'Italia ha invece giustamente espresso forti critiche sull'utilizzo della procedura di cooperazione rafforzata e sull'adozione del trilinguismo. Si esprime tuttavia rammarico per la mancata menzione, nella Relazione, degli sviluppi di tale processo;

2.3 quanto al tema degli organismi geneticamente modificati (OGM), la Relazione resta invece troppo ambigua, evitando di chiarire la «posizione nazionale orientata alla prudenza»;

2.4 nel settore delle procedure di infrazione, la situazione registra un lieve miglioramento, tenuto conto che quelle ufficialmente pendenti sono scese da 144 all'inizio del 2011 a 136 alla fine dell'anno, anche se è aumentato il numero di quelle giunte ad uno stato di avanzato aggravamento;

3. la terza riguarda la partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali. Al riguardo si rileva che:

3.1 il tema dello sviluppo del mercato interno e della concorrenza resta uno dei punti cardine dell'integrazione europea;

3.2 con riferimento alla politica per la ricerca e l'innovazione, il Governo italiano ha partecipato a tutte le iniziative europee, in termini di riunioni ministeriali, di supporto al 7° Programma Quadro, nonché di implementazione delle *Joint Technology Initiatives* (JTI). A quest'ultimo riguardo, vale la pena ricordare che si tratta di partenariati pubblico-privati di ricerca e sviluppo a lungo termine in settori ben precisi e che le JTI finora attivate sono:

3.2.1 ARTEMIS, per lo sviluppo di sistemi informatici integrati (*embedded systems*);

3.2.2 ENIAC, per la progettazione e realizzazione di nuovi circuiti nanoelettronici;

3.2.3 CLEAN SKY, per un sistema di trasporto aereo ecocompatibile e sostenibile;

3.2.4 INNOVATIVE MEDICINES (IMI), per il miglioramento di processi per lo sviluppo di farmaci;

3.2.5 *Fuel Cell and Hydrogen* (FCH), per lo sviluppo di celle a combustibile e delle tecnologie dell'idrogeno;

3.2.6 Coordinamento di Programmi Nazionali di ricerca, per il sostegno europeo ad iniziative volte a favorire la cooperazione di programmi nazionali degli Stati membri;

3.2.7 EUROSTARS, per aiutare le PMI in progetti di ricerca e innovazione;

3.2.8 AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL), per lo sviluppo di tecnologie informatiche volte al miglioramento della qualità della vita degli anziani;

3.3 l'Italia ha inoltre partecipato direttamente alle seguenti iniziative, alcune delle quali già avviate negli anni passati:

3.3.1 alcuni progetti ERANET, che hanno come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali;

3.3.2 la configurazione del Programma Quadro 2014-2020 denominato «*Horizon 2020*»;

3.3.3 lo *Steering Group on Human Resources and Mobility*;

3.3.4 l'iniziativa EUREKA;

3.3.5 il programma internazionale di ricerca europea COST;

3.3.6 le attività del Comitato per lo Spazio europeo della ricerca (ERAC);

3.3.7 il Forum Strategico Europeo sulle Infrastrutture di Ricerca (ESFRI);

3.3.8 il Programma Euratom 2012-2013;

3.3.9 le *Joint Programming Initiatives* (JPI);

3.3.10 il programma di ricerca sulla fusione nucleare ITER;

3.4 con riferimento alla politica dello spazio, sulla quale tuttavia la Relazione è molto carente di informazioni e di indicazioni strategiche, l'Italia ha proseguito la collaborazione con l'ESA per:

3.4.1 la costruzione del lanciatore VEGA;

3.4.2 la *governance* di Arianespace;

3.4.3 il programma di navigazione satellitare Galileo;

3.4.4 il programma di osservazione della Terra GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*);

3.5 in materia di istruzione, formazione e cultura, si segnalano:

3.5.1 la partecipazione a tre Consigli Ministeriali «Istruzione, gioventù, cultura e sport» (a due dei quali non ha tuttavia partecipato nessun Ministro o sottosegretario);

3.5.2 l'approvazione da parte dei suddetti Consigli di vari documenti tra cui quelli sul ruolo dell'istruzione e della formazione nella «Strategia Europa 2020», sulle politiche di contrasto all'abbandono scolastico, sulla promozione della mobilità dei giovani per l'apprendimento (*Youth on the Move*), sulle competenze linguistiche a favore di una maggiore mobilità, sulla modernizzazione dell'educazione superiore, sull'apprendimento degli adulti;

3.5.3 l'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale nell'istruzione scolastica;

3.5.4 la formulazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione;

3.5.5 la partecipazione al Processo di Copenhagen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale;

3.5.6 lo sviluppo del Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale;

- 3.5.7 la partecipazione al «Quadro Europeo delle Qualifiche»;
- 3.5.8 la partecipazione al Programma di azione nel campo dell'apprendimento permanente (*Lifelong Learning Programme* – LLP);
- 3.5.9 il supporto allo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

3.6 in ambito culturale, si segnalano:

- 3.6.1 le attività implementate nel quadro della politica di coesione (nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale);
- 3.6.2 le iniziative promosse dagli Stati membri nell'ambito del Piano di lavoro per la cultura 2011-2014;
- 3.6.3 la partecipazione del Governo italiano alle riunioni del Comitato di gestione del Programma Media;
- 3.6.4 l'impegno dell'Esecutivo nei programmi di respiro europeo finalizzati alla digitalizzazione e fruizione del vasto patrimonio culturale e archivistico;

4. la quarta illustra le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia. Al riguardo, si rileva che nel 2010 è proseguita l'attuazione dei Programmi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, sui quali è peraltro in corso, per le parti di competenza, una approfondita indagine conoscitiva della 7^a Commissione,

esprime parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sulle seguenti osservazioni:

1. per consentire un miglior esame dell'enorme mole di informazioni contenute nella Relazione, tutte di estremo interesse, sarebbe opportuno che ciascuna delle politiche settoriali venisse prima inquadrata nelle sue linee generali e su queste linee generali fossero poi inseriti gli avanzamenti avvenuti nell'anno;
2. sarebbe opportuno che l'Italia dimostrasse maggiore capacità di difendere i propri interessi nei confronti di politiche, azioni o deliberazioni discutibili dell'Unione come ad esempio l'uso del trilinguismo per il brevetto europeo o i criteri di distribuzione delle risorse nel prossimo bilancio 2014-2020 con particolare riguardo ai fondi per la coesione e l'agricoltura;
3. dovrebbe essere citato il principio di sussidiarietà, richiamato nel Trattato di Lisbona;
4. sarebbe preferibile prendere le distanze dalla volontà di *governance* europea altamente direttiva;
5. circa il *dossier* inerente l'energia e i cambiamenti climatici, si lamenta l'assenza di obiezioni da parte italiana alla consueta linea radicale dell'Unione che pure impone un ulteriore pesante onere sul costo della nostra energia elettrica, fondamentale per la nostra economia;
6. quanto agli organismi geneticamente modificati (OGM), si lamenta che nella Relazione non sia chiarita la «posizione nazionale orientata alla prudenza»;

7. si ritiene che la parte della Relazione dedicata alla politica spaziale sia molto carente di informazioni e di indicazioni strategiche e si raccomanda in futuro di colmare tali lacune.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVII, n. 5**

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

premessi che:

– si tratta della seconda volta che esso è trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge comunitaria 2009, il quale peraltro ne prevede la trasmissione alle Camere entro il 31 gennaio;

– esso è stato invece presentato nel mese marzo, ma è stato comunque assegnato solo lo scorso 11 ottobre, per essere esaminato insieme al disegno di legge comunitaria 2012, nel frattempo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento,

ribadite le considerazioni critiche già espresse lo scorso anno, che non paiono affatto superate quest'anno, con particolare riferimento:

– alla scarsa capacità critica dell'Italia rispetto alle azioni o deliberazioni dell'Unione. A titolo di esempio, si richiamano episodi discutibili quali l'uso del trilinguismo per il brevetto europeo e i relativi criteri di distribuzione delle risorse nel prossimo bilancio 2014-2020 con particolare riguardo ai fondi per la coesione e l'agricoltura;

– alla mancata citazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, pur richiamati nel Trattato di Lisbona;

– alla difficoltà di esaminare nel dettaglio l'imponente mole di contenuti inerenti le competenze della Commissione, in assenza di un inquadramento di carattere generale per ciascuna politica settoriale, su cui innestare gli avanzamenti avvenuti nell'anno;

– alla volontà di *governance* europea altamente direttiva, più di quanto non siano stati finora i nostri Governi, come si evince ad esempio dalla generale tendenza a fissare obiettivi, a promuovere piani di azione, a individuare *benchmark*;

confermata invece la soddisfazione per le informazioni recate nell'Allegato II, in cui si dà conto della partecipazione italiana alle attività dell'Unione Europea attraverso l'andamento dei Consigli dei Ministri europei, in particolare Competitività (per la parte ricerca) e Istruzione, Gioventù e Cultura, nonché l'espressa menzione dei temi trattati e dei rappresentanti del Governo italiani partecipanti. Parimenti utili sono i comunicati stampa dei vari Consigli, disponibili fra l'altro via *internet*, dai quali

emerge l'evoluzione delle decisioni o delle pre-decisioni a livello ministeriale europeo;

preso atto che il Documento resta suddiviso in quattro parti:

1. la prima concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea nell'anno 2011. Al riguardo si rileva che:

1.1 l'obiettivo principale dell'anno è stato rappresentato dalle iniziative riguardanti il governo dell'economia, in particolare per far fronte alla crisi dei debiti sovrani nell'eurozona. In particolare, l'Italia ha seguito con attenzione il negoziato sul prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione 2014-2020, avviato con la proposta della Commissione del giugno 2011, tanto più che essa è attualmente il terzo contribuente netto al bilancio europeo. Suscita tuttavia preoccupazione il saldo netto negativo italiano, che nel 2010 è stato di 4,5 miliardi di euro (0,3 per cento del PIL), mostrando uno squilibrio eccessivo. Inoltre, in base alle proposte della Commissione, nel prossimo settennio il saldo negativo sarà destinato a peggiorare, soprattutto per effetto delle citate variazioni nel settore della politica agricola e in quello della politica di coesione;

1.2 per quanto riguarda il processo di allargamento, l'Italia ne ha continuato a sostenere con vigore la strategia, appoggiando l'integrazione europea non solo dei Balcani Occidentali ma anche della Turchia;

1.3 circa le varie iniziative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'Italia si è particolarmente impegnata a supporto dell'Unione nello sviluppo del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), principale innovazione istituzionale del Trattato di Lisbona nel quadro delle relazioni esterne;

1.4 nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), l'Italia è stata impegnata con altri Paesi membri in numerose missioni: in Bosnia, in Libia, in Afghanistan, in Somalia, in Kosovo, in Georgia, nella Striscia di Gaza, in Congo. Le informazioni su queste missioni desumibili dalla Relazione, in particolare quelle relative alla Libia, risultano tuttavia assolutamente inadeguate;

2. la seconda dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione. Al riguardo si rileva che:

2.1 resta centrale il ruolo del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), la cui attività è caratterizzata da un approccio selettivo, cioè dalla concentrazione su un numero limitato di *dossier*. Tra questi, vale la pena ricordare in particolare quello inerente l'energia e i cambiamenti climatici;

2.2 in tema di brevetto dell'Unione, l'Italia ha invece giustamente espresso forti critiche sull'utilizzo della procedura di cooperazione rafforzata e sull'adozione del trilinguismo. Si esprime tuttavia rammarico per la mancata menzione, nella Relazione, degli sviluppi di tale processo;

2.3 quanto al tema degli organismi geneticamente modificati (OGM), la Relazione non chiarisce sufficientemente la posizione nazionale;

2.4 nel settore delle procedure di infrazione, la situazione registra un lieve miglioramento, tenuto conto che quelle ufficialmente pendenti sono scese da 144 all'inizio del 2011 a 136 alla fine dell'anno, anche se è aumentato il numero di quelle giunte ad uno stato di avanzato aggravamento;

3. la terza riguarda la partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali. Al riguardo si rileva che:

3.1 il tema dello sviluppo del mercato interno e della concorrenza resta uno dei punti cardine dell'integrazione europea;

3.2 con riferimento alla politica per la ricerca e l'innovazione, il Governo italiano ha partecipato a tutte le iniziative europee, in termini di riunioni ministeriali, di supporto al 7° Programma Quadro, nonché di implementazione delle *Joint Technology Initiatives* (JTI). A quest'ultimo riguardo, vale la pena ricordare che si tratta di partenariati pubblico-privati di ricerca e sviluppo a lungo termine in settori ben precisi e che le JTI finora attivate sono:

3.2.1 ARTEMIS, per lo sviluppo di sistemi informatici integrati (*embedded systems*);

3.2.2 ENIAC, per la progettazione e realizzazione di nuovi circuiti nanoelettronici;

3.2.3 CLEAN SKY, per un sistema di trasporto aereo ecocompatibile e sostenibile;

3.2.4 INNOVATIVE MEDICINES (IMI), per il miglioramento di processi per lo sviluppo di farmaci;

3.2.5 *Fuel Cell and Hydrogen* (FCH), per lo sviluppo di celle a combustibile e delle tecnologie dell'idrogeno;

3.2.6 Coordinamento di Programmi Nazionali di ricerca, per il sostegno europeo ad iniziative volte a favorire la cooperazione di programmi nazionali degli Stati membri;

3.2.7 EUROSTARS, per aiutare le PMI in progetti di ricerca e innovazione;

3.2.8 AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL), per lo sviluppo di tecnologie informatiche volte al miglioramento della qualità della vita degli anziani;

3.3 l'Italia ha inoltre partecipato direttamente alle seguenti iniziative, alcune delle quali già avviate negli anni passati:

3.3.1 alcuni progetti ERANET, che hanno come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali;

3.3.2 la configurazione del Programma Quadro 2014-2020 denominato «*Horizon 2020*»;

3.3. lo *Steering Group on Human Resources and Mobility*;

3.3.4 l'iniziativa EUREKA;

3.3.5 il programma internazionale di ricerca europea COST;

3.3.6 le attività del Comitato per lo Spazio europeo della ricerca (ERAC);

3.3.7 il Forum Strategico Europeo sulle Infrastrutture di Ricerca (ESFRI);

3.3.8 il Programma Euratom 2012-2013;

3.3.9 le *Joint Programming Initiatives* (JPI);

3.3.10 il programma di ricerca sulla fusione nucleare ITER;

3.4 con riferimento alla politica dello spazio, sulla quale tuttavia la Relazione è molto carente di informazioni e di indicazioni strategiche, l'Italia ha proseguito la collaborazione con l'ESA per:

3.4.1 la costruzione del lanciatore VEGA;

3.4.2 la *governance* di Arianespace;

3.4.3 il programma di navigazione satellitare Galileo;

3.4.4 il programma di osservazione della Terra GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*);

3.5 in materia di istruzione, formazione e cultura, si segnalano:

3.5.1 la partecipazione a tre Consigli Ministeriali «Istruzione, gioventù, cultura e sport» (a due dei quali non ha tuttavia partecipato nessun Ministro o sottosegretario);

3.5.2 l'approvazione da parte dei suddetti Consigli di vari documenti tra cui quelli sul ruolo dell'istruzione e della formazione nella «Strategia Europa 2020», sulle politiche di contrasto all'abbandono scolastico, sulla promozione della mobilità dei giovani per l'apprendimento (*Youth on the Move*), sulle competenze linguistiche a favore di una maggiore mobilità, sulla modernizzazione dell'educazione superiore, sull'apprendimento degli adulti;

3.5.3 l'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale nell'istruzione scolastica;

3.5.4 la formulazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione;

3.5.5 la partecipazione al Processo di Copenhagen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale;

3.5.6 lo sviluppo del Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale;

3.5.7 la partecipazione al «Quadro Europeo delle Qualifiche»;

3.5.8 la partecipazione al Programma di azione nel campo dell'apprendimento permanente (*Lifelong Learning Programme* – LLP);

3.5.9 il supporto allo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

3.6 in ambito culturale, si segnalano:

3.6.1 le attività implementate nel quadro della politica di coesione (nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale);

3.6.2 le iniziative promosse dagli Stati membri nell'ambito del Piano di lavoro per la cultura 2011-2014;

3.6.3 la partecipazione del Governo italiano alle riunioni del Comitato di gestione del Programma Media;

3.6.4 l'impegno dell'Esecutivo nei programmi di respiro europeo finalizzati alla digitalizzazione e fruizione del vasto patrimonio culturale e archivistico;

4. la quarta illustra le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia. Al riguardo, si rileva che nel 2010 è proseguita l'attuazione dei Programmi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, sui quali è peraltro in corso, per le parti di competenza, una approfondita indagine conoscitiva della 7^a Commissione,

esprime parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sulle seguenti osservazioni:

5. per consentire un miglior esame dell'enorme mole di informazioni contenute nella Relazione, tutte di estremo interesse, sarebbe opportuno che ciascuna delle politiche settoriali venisse prima inquadrata nelle sue linee generali e su queste linee generali fossero poi inseriti gli avanzamenti avvenuti nell'anno;

6. sarebbe opportuno che l'Italia dimostrasse maggiore capacità di difendere i propri interessi nei confronti di politiche, azioni o deliberazioni discutibili dell'Unione come ad esempio l'uso del trilinguismo per il brevetto europeo o i criteri di distribuzione delle risorse nel prossimo bilancio 2014-2020 con particolare riguardo ai fondi per la coesione e l'agricoltura;

7. dovrebbero essere citati i principi di sussidiarietà e solidarietà, richiamati nel Trattato di Lisbona;

8. quanto agli organismi geneticamente modificati (OGM), si lamenta che nella Relazione non sia sufficientemente chiarita la posizione nazionale;

9. si ritiene che la parte della Relazione dedicata alla politica spaziale sia molto carente di informazioni e di indicazioni strategiche e si raccomanda in futuro di colmare tali lacune.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, n. 2

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

preso atto con rammarico che esso, benché presentato dal Governo nel mese di maggio, non ha potuto essere esaminato fino ad ora in quanto, per Regolamento, deve essere trattato congiuntamente al disegno di legge comunitaria, solo ora pervenuto dall'altro ramo del Parlamento,

ribadita dunque la necessità di una modifica regolamentare che, conseguentemente alle modifiche normative che hanno sdoppiato la preesistente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in due documenti, uno di carattere consuntivo e uno di carattere programmatico, renda possibile l'esame disgiunto,

tenuto conto che, per quanto riguarda le questioni legate al processo di integrazione europea, le priorità strategiche dell'Italia sono due:

- partecipare attivamente al processo di revisione della *governance* economica, coniugando gli obiettivi del rigore e della disciplina fiscale con l'esigenza di intervenire a favore della crescita economica;
- far avanzare il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

ritenuta fondamentale la componente di solidarietà della nuova *governance* economica della zona euro, rappresentata dal «Trattato per un Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)» che avrà l'obiettivo di fornire assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà;

con particolare riferimento al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, considerato che:

- la proposta della Commissione prevede una dotazione complessiva di 1.025 miliardi di euro in 7 anni, pari all'1,05 per cento del PIL europeo;
- ad avviso dell'Italia, il bilancio europeo deve essere ispirato al principio di solidarietà e che è prioritaria un'analisi accurata delle singole rubriche di bilancio, sia per quelle i cui fondi sono pre-attribuiti agli Stati membri (PAC e Coesione) sia per quelle ai cui fondi si accede in base ad elementi competitivi (ad esempio Ricerca e Innovazione), per le quali sono cruciali le regole alla base dei bandi di gara;
- l'Italia ha avviato un'azione volta a contrastare le pressioni di numerosi Stati membri a favore di meccanismi di consolidamento dei co-

siddetti RAL (*Reste à liquider*), la differenza delle somme impegnate e quelle effettivamente spese, che la Commissione europea stima oggi complessivamente pari a circa 230 miliardi di euro, in quanto proprio l'Italia è tra i principali Stati membri a produrre RAL;

esaminate le principali rubriche di spesa proposte dalla Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 quali:

– per il finanziamento della politica agricola comune, 382,9 miliardi di euro (contro 413 miliardi nel periodo 2007-2013, con una riduzione quindi di 30,1 miliardi di euro);

– per il finanziamento della politica di coesione, 336 miliardi di euro (contro 354 miliardi nel periodo 2007-2013, con una riduzione quindi di 18 miliardi di euro);

– per quanto riguarda il Fondo per la Ricerca e Innovazione, 80 miliardi di euro (contro 55 miliardi nel periodo 2007-2013 con un aumento quindi di 25 miliardi di euro);

– per la sicurezza e cittadinanza, 18,5 miliardi di euro (contro 11,8 miliardi nel periodo 2007-2013 con un aumento quindi di 6,7 miliardi di euro);

relativamente al Piano di azione e coesione, apprezzato che:

– è in atto una significativa azione di riprogrammazione dei fondi strutturali, con l'obiettivo di recuperare il grave ritardo nella spesa di tali fondi e di rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, puntando a 4 priorità: istruzione e formazione; agenda digitale; occupazione; mobilità ferroviaria;

– la metà dell'importo di riprogrammazione – 3,7 miliardi di euro – è destinata a finanziare azioni finalizzate ai giovani e che si prevedono interventi per 321,27 milioni di euro a favore dello sviluppo dell'agenda digitale, destinati ad azzerare il *digital divide* di primo livello e a diffondere la banda larga ultra veloce;

– la riprogrammazione dei fondi strutturali sarà estesa anche ai programmi nazionali ricerca e competitività e ai programmi interregionali Attrattori ed energie rinnovabili;

in tema di politica per l'istruzione, ritenuto positivo il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella Strategia «Europa 2020», in modo da perseguire gli obiettivi nazionali in coerenza con quelli europei (abbattimento al 10 per cento del livello di dispersione scolastica e raggiungimento del 40 per cento dei laureati);

condivisa la rilevanza, nell'Agenda europea, della modernizzazione dell'istruzione superiore, per la quale la Commissione europea ha lanciato 5 direttive sulle quali le autorità nazionali e gli istituti di istruzione superiore stanno confrontandosi;

in relazione allo sport, tenuto conto con favore dell'azione dell'Esecutivo in conformità alla comunicazione della Commissione del 2011

dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport», tra i cui obiettivi si annoverano:

- le attività di promozione dello sport di base,
- la lotta al doping nello sport,
- la lotta alle partite truccate,
- lo sviluppo di una buona *governance* nello sport;

per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, giudicata positiva la prosecuzione nel 2012 delle linee di attività già avviate nel 2011, con particolare attenzione alla partecipazione italiana al 7° Programma Quadro di Ricerca e alla formulazione delle attività dell'8° Programma Quadro di Ricerca «Orizzonte 2020»;

valutati positivamente gli obiettivi dell'Agenda europea per la cultura quali:

- la diversità culturale e il dialogo interculturale;
- la creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione;
- la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali;

rilevato inoltre che al vigente «Programma Cultura 2007-2013» succederà per il periodo 2014-2020 il nuovo Programma «Europa creativa», con una dotazione di 1,8 miliardi di euro, e che è prevista la revisione della direttiva in materia di restituzione di beni culturali usciti illegittimamente da uno Stato membro;

esaminate le iniziative in materia di ricerca applicata al patrimonio culturale tra cui:

- l'iniziativa Net-Heritage,
- l'iniziativa JPI «*Cultural Heritage and Global Change: a New Challenge for Europe*»,
- le iniziative per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

tenuto conto infine che l'Italia ospiterà nel 2019 una Capitale europea della cultura e che entro la fine dell'anno verrà pubblicato il relativo bando per la raccolta delle candidature;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si rinnova la sollecitazione a valutare l'opportunità di promuovere una modifica regolamentare che consenta di disgiungere l'esame delle Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da quello del disegno di legge comunitaria, onde assicurarne una più tempestiva valutazione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 288

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria

445^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE ANGELO MARIA CICOLANI

Il presidente GRILLO esprime il più sentito cordoglio per la recente scomparsa del senatore Cicolani, che per dieci anni è stato membro dell'8^a Commissione del Senato, ricordandone con profonda commozione le qualità umane e la grande competenza tecnica, derivante anche dal prestigioso percorso professionale precedente all'ingresso in Parlamento, che hanno reso prezioso il contributo da lui apportato nel corso dell'esame degli importanti provvedimenti affrontati dalla Commissione nelle ultime tre legislature.

Nel rendersi interprete dei sentimenti di stima e amicizia che legavano tutti i membri della Commissione al senatore Cicolani, sottolinea, in particolare, la grande passione politica di quest'ultimo e il suo radicamento nel territorio di provenienza, dove era conosciuto e universalmente apprezzato.

Il senatore GALLO (*PdL*) si associa alle parole di cordoglio formulate dal presidente Grillo, definendo il senatore Cicolani un punto di riferimento per le sue qualità umane e per l'importante lavoro svolto come capogruppo in Commissione nella XIV legislatura e nella XVI legislatura, fino alla sua nomina a senatore questore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ricorda la competenza professionale del senatore Cicolani, nonché la correttezza, la cortesia e la lealtà che hanno sempre caratterizzato il suo agire, anche in momenti in cui la dialettica politica era particolarmente accesa.

Il senatore DE TONI (*IdV*) si unisce al cordoglio di tutta la Commissione, ricordando l'affabilità e la disponibilità del senatore Cicolani.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) pone l'accento sulle grandi capacità professionali del senatore Cicolani, testimoniate dalle importanti opere alle quali ha contribuito come ingegnere, e sul suo profondo legame con le istituzioni, che ha improntato la sua azione di amministratore locale, sottolineandone la generosità e la lealtà.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLO (*PdL*), illustra le parti del decreto-legge in esame di competenza dell'8^a Commissione, ricordando che il provvedimento è frutto del lavoro della Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, istituita dal decreto-legge n. 5 del 2012, che ha lavorato intensamente insieme alle Regioni, alle istituzioni locali e ai rappresentanti del mondo produttivo, coinvolgendo tutti gli interlocutori pubblici e privati.

Condivide il convincimento del Governo che l'innovazione e la digitalizzazione siano fondamentali per la competitività e la crescita del Paese.

Si sofferma, in particolare, sulla modifica dell'articolo 18 della legge di stabilità per il 2012 recata dall'articolo 33 del provvedimento in esame, che valuta positivamente.

Ugualmente positive sono le disposizioni, contenute nell'articolo 34, che attribuiscono all'ANAS risorse volte a far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti nei suoi confronti, in quanto l'immissione in circolo di nuove risorse avrà un effetto salutare sul sistema.

Il senatore BUTTI (*PdL*) evidenzia che il dibattito pubblico in materia di innovazione digitale è in corso ormai da anni, vedendo l'avvicinarsi di vari ministri competenti, senza che si sia riusciti a rimediare alla scarsa consapevolezza che il Paese ha della questione. Ritiene che la soluzione consista nella formazione e nell'informazione, mediante l'organizzazione di apposite campagne.

Il provvedimento in esame contiene importanti previsioni in materia di pubblica amministrazione, volte a ridurre gli ostacoli burocratici e a migliorare i servizi. Tuttavia, le lodevoli intenzioni si devono confrontare con un apparato amministrativo spesso non ricettivo nei confronti del

cambiamento e della rivoluzione digitale in particolare. Occorre dunque rivedere processi, tecnologie e metodi, potenziando la formazione del personale della pubblica amministrazione.

Ciò che non emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento è l'individuazione delle risorse grazie alle quali dovranno essere realizzate le trasformazioni indicate, in considerazione della ristrettezza dei bilanci pubblici.

Carenze si riscontrano inoltre con riferimento alle piccole e medie imprese, per la mancanza di adeguati incentivi fiscali e contributi per l'innovazione. Ricorda come il sistema universitario lamenti un suo mancato coinvolgimento. Registra inoltre uno scarso impegno per quanto attiene alla banda larga, alla lotta alla pirateria e agli incentivi per chi investe e per le famiglie, sottolineando in particolare che, se veramente si vuole promuovere la diffusione dell'*e-book*, è necessario un trattamento fiscale adeguato.

Ritiene necessario un chiarimento sugli orientamenti del Governo su una serie di questioni quali lo scorporo della rete Telecom, il ruolo della Cassa depositi e prestiti e le misure concrete che porteranno alla riduzione del *digital divide*.

Valuta positivamente le novità in materia di posta elettronica certificata (PEC) e di documento unificato, mentre lamenta l'assenza dei necessari miglioramenti alla disciplina sull'acquisto di *software* da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 83 del 2012, che ritiene inefficace e in contrasto con la normativa europea sui contratti pubblici.

Il senatore MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) valuta positivamente il credito d'imposta introdotto dall'articolo 33, comma 1, sul cui ambito di applicazione chiede un chiarimento al Relatore, mentre manifesta qualche perplessità in merito al comma 3, che estende i benefici fiscali di cui all'articolo 18 della legge di stabilità per il 2012 alle infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento, in quanto rischia di apparire un cambiamento delle regole quando il gioco è già iniziato.

Il senatore VIMERCATI (PD) apprezza l'impianto del provvedimento in esame, con il quale l'Italia si dota finalmente di un'Agenda digitale e di strumenti per passare da una cultura televisiva ad una cultura sintonizzata con la rivoluzione digitale, osservando che il provvedimento fa tesoro del lavoro svolto da Governi precedenti di diverso orientamento politico.

Un punto critico è costituito dalle risorse, che appaiono limitate e in assenza delle quali tutto ciò potrebbe rivelarsi velleitario, con il rischio di non riuscire a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Europa 2020, per i quali dovrebbe essere indicato un calendario preciso.

Si associa al senatore Butti, nel sollecitare una presa di posizione da parte del Governo sulla questione dello scorporo della rete Telecom e sollecita alla Commissione una riflessione sulla possibilità di estendere gli

incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture di cui all'articolo 33 anche alle infrastrutture necessarie per la diffusione della banda larga.

Con riferimento alla materia dei trasporti auspica maggiore attenzione ai trasporti locali, specie nelle aree metropolitane.

In materia di istruzione, osserva che non si può chiedere ai docenti di indicare come libri di testo sia libri tradizionali che libri digitali, se poi l'IVA sui due prodotti non è la stessa. È inoltre necessario garantire la cablatura degli edifici scolastici.

Lamenta infine l'insufficiente attenzione data dal provvedimento a realtà importanti come gli incubatori e acceleratori di impresa istituiti presso le università.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**349^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Discussione e approvazione)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, nell'odierna seduta viene attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda poi che l'esame del disegno di legge in questione è stato concluso in sede referente e che lo stesso è stato riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale e la proposta emendativa 1.0.1 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), come pure i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione in merito al testo e in merito all'unico emendamento pervenuto.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1, in ordine al quale non sono state presentate

proposte emendative. Previa verifica del numero legale pone quindi ai voti l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato a chiarire la disciplina contenuta nell'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Nel predetto articolo vengono introdotti sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli alimentari, realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e basati prioritariamente su elementi elettronici e telematici. In tale disposizione non viene tuttavia chiarito se l'adozione di tali sistemi di sicurezza – i cui costi di realizzazione e gestione sono a totale carico degli operatori agricoli interessati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 59-*bis* – si configuri come obbligatoria per i produttori o viceversa se la stessa abbia valenza volontaria e facoltativa.

Il relatore precisa che l'emendamento 1.0.1 propende per la soluzione da ultimo citata, ossia per quella incentrata sulla facoltatività dei sistemi di sicurezza, evidenziando che una diversa opzione sarebbe suscettibile di determinare un consistente aggravio dei costi di produzione.

Il relatore conclude il proprio intervento raccomandando l'accoglimento dell'emendamento 1.0.1.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) esprime una valutazione positiva sulla disciplina contenuta nell'emendamento 1.0.1.

Successivamente il sottosegretario BRAGA si rimette alla Commissione in merito alla proposta emendativa 1.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1, viene approvato.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso opportunamente è finalizzato ad accelerare i tempi di attuazione della legge n. 4 del 2011, quanto mai importante per conferire all'Italia un ruolo trainante in ambito europeo rispetto ai profili tematici in questione.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso è orientato nell'ottica prospettica della tutela del consumatore e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, sottolineando gli elementi positivi della disciplina in esso contenuta.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) prende la parola, esprimendo un giudizio positivo sull'atto in questione e manifestando altresì l'auspicio che il Governo proceda in tempi celeri all'attuazione della legge n. 4 del 2011.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, opportunamente orientato nella direzione della tutela della produzione agroalimentare italiana.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso è incentrato da un lato sulla salvaguardia della qualità delle produzioni agroalimentari italiane, e dall'altro sulla tutela della salute dei consumatori.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime soddisfazione per l'andamento della discussione del disegno di legge in titolo, che è risultata sicuramente proficua. La disciplina contenuta nell'atto in questione costituisce uno stimolo al ministro Catania, affinché lo stesso dia corso all'attuazione integrale della legge n. 4 del 2011, in merito alla quale finora si registra la notifica ai competenti organi dell'Unione europea di un solo decreto, relativo ad una singola filiera.

Il disegno di legge n. 3337 viene posto in votazione nel suo complesso ed è approvato all'unanimità.

(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

(Discussione e approvazione)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, nell'odierna seduta viene attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda poi che l'esame del disegno di legge in questione è iniziato in sede referente. In tale sede è stata svolta la relazione, come pure è stata effettuata la discussione generale ed è stato altresì fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 18 giugno scorso. Il disegno di legge in questione è stato quindi trasferito alla sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale e gli emendamenti pervenuti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna),

come pure i pareri espressi dalla 1^a, dalla 2^a, dalla 5^a e dalla 14^a Commissione.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa poi presente che la relatrice Mongiello ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 14.100 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) si sofferma sulla proposta emendativa 1.100, a propria firma, sottolineando i contenuti della stessa ed evidenziando altresì l'importanza dell'etichettatura degli oli di oliva vergini sotto il profilo della trasparenza per il consumatore.

L'emendamento 1.1 viene poi dato per illustrato.

Si passa all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 e parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario BRAGA si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Previa verifica del numero legale pone quindi ai voti l'emendamento 1.100.

La Commissione approva l'emendamento 1.100, ed è conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 1.1.

Successivamente, con apposita votazione, la Commissione approva l'articolo 1, nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) illustra l'emendamento 2.100 a propria firma, evidenziando che tale proposta emendativa è finalizzata ad adeguare la disciplina contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo a quella contemplata all'articolo 43 del decreto-legge n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) formula il proprio avviso favorevole sull'emendamento 2.100, esprimendo altresì parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario BRAGA si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 2.100, interamente sostitutivo dell'articolo 2, con conseguente preclusione delle restanti proposte emendative relative a tale articolo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) illustra la proposta emendativa 3.100 a propria firma, evidenziando che la stessa è finalizzata ad adeguare l'articolo 3 alla disciplina contenuta nell'articolo 43 del decreto-legge n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che opportunamente fissa a 30 mg/kg la soglia degli alchilesteri per gli oli d'oliva vergini, anticipando in tal modo l'entrata in vigore della disposizione prevista all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 3211.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea che l'emendamento in questione recepisce anche una condizione contenuta nel parere espresso dalla 5^a Commissione, relativamente all'articolo 3, comma 3.

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 3 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100, manifestando altresì il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario BRAGA si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice, sottolineando altresì che il CRA è stato incaricato di espletare la propria attività di monitoraggio sulla produzione olivicola dell'anno in corso.

Successivamente, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3, e vengono conseguentemente dichiarati preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti a tale articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) fa proprio l'emendamento 4.3 riformulandolo nel testo 2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 4.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 (testo 2), formulando il proprio avviso contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il sottosegretario BRAGA si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Successivamente viene approvato, con apposita votazione, l'emendamento 4.3 (testo 2).

Viene poi posto ai voti l'articolo 4, nel testo risultante dalle modifiche apportate, che viene approvato dalla Commissione.

Con successive e separate votazioni vengono posti ai voti l'articolo 5 e l'articolo 6, entrambi approvati dalla Commissione.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) ritira gli emendamenti 7.3 e 7.6, entrambi a propria firma e fa proprio altresì l'emendamento 7.9, riformulandolo nel testo 2.

Tutti gli emendamenti presentati in ordine al predetto articolo 7 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 7.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) formula parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7 e 7.8. Esprime invece il proprio avviso favorevole sull'emendamento 7.9 (testo 2).

Il sottosegretario BRAGA esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.4, 7.5, 7.7 e 7.8, manifestando invece il proprio avviso contrario sull'emendamento 7.2.

Relativamente all'emendamento 7.9 (testo 2) il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) fa propri gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.5 e 7.8.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ricordato che l'emendamento 7.1 ha registrato il parere contrario della relatrice e il parere favorevole del rappresentante del Governo, pone ai voti la proposta emendativa in questione.

La Commissione approva l'emendamento 7.1.

Dopo che è stata dichiarata decaduta per l'assenza del proponente la proposta emendativa 7.2, la Commissione respinge, con apposita votazione l'emendamento 7.4.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.5.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

Viene dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore l'emendamento 7.7.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) ritira l'emendamento 7.8.

Successivamente, con apposita votazione, la Commissione approva l'emendamento 7.9 (testo 2).

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 7, nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Con successiva votazione viene poi approvato l'articolo 8.

Si passa all'esame dell'unico emendamento presentato in ordine all'articolo 9.

La proposta emendativa 9.1 viene data per illustrata.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 9.1.

Il sottosegretario BRAGA formula parere favorevole sul predetto emendamento 9.1.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea che la disciplina contenuta nell'emendamento 9.1 è inutile, in quanto la normativa oggetto del disegno di legge in titolo andrà necessariamente notificata ai competenti organi dell'Unione europea.

L'emendamento 9.1 viene poi dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore.

Con apposita votazione viene poi approvato l'articolo 9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) fa proprio l'emendamento 10.1, dando lo stesso per illustrato.

Viene poi dato per illustrato l'emendamento 10.2.

Si passa all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 e parere contrario sull'emendamento 10.2.

Il sottosegretario BRAGA si rimette alla Commissione per quel che concerne l'emendamento 10.1, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 10.2.

Con apposita votazione la Commissione approva l'emendamento 10.1.

Successivamente viene dichiarato decaduto l'emendamento 10.2 per l'assenza del presentatore.

La Commissione approva poi l'articolo 10, nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 10.0.1.

Dopo aver riformulato l'emendamento 10.0.1 nel testo 2, la relatrice MONGIELLO (*PD*) sottolinea che lo stesso è volto a disciplinare la vendita sottocosto degli oli di oliva extravergini, al fine di prevenire fenomeni di contraffazione connessi all'eccessivo uso di tale tipologia di vendita. Raccomanda quindi l'approvazione di tale proposta emendativa.

Il sottosegretario BRAGA si rimette alla Commissione per quel che concerne l'emendamento 10.0.1 (testo 2).

Posto ai voti viene approvato l'emendamento aggiuntivo 10.0.1 (testo 2).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.1 e 11.2 vengono dati per illustrati.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) esprime parere contrario sulle proposte emendative 11.1 e 11.2 e, successivamente, il sottosegretario BRAGA si rimette alla Commissione in ordine a tali proposte emendative.

Gli emendamenti 11.1 e 11.2 vengono dichiarati decaduti per l'assenza del presentatore.

Successivamente viene posto ai voti l'articolo 11, che viene approvato dalla Commissione.

Posto ai voti, viene poi approvato l'articolo 12.

Con successiva votazione la Commissione approva l'articolo 13.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 13.0.1.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) illustra l'emendamento 13.0.1 a propria firma, sottolineando che lo stesso contempla, per coloro che siano condannati per un delitto di adulterazione o di frode, la sanzione accessoria della perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta emendativa in questione.

Il sottosegretario BRAGA si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 13.0.1.

Con apposita votazione, la Commissione approva l'emendamento aggiuntivo 13.0.1.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 13.0.2.

La relatrice MONGIELLO (*PD*) illustra l'emendamento 13.0.2 a propria firma, evidenziando che lo stesso contempla l'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, prevedendo un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione di tale disciplina. Raccomanda quindi l'accoglimento della proposta emendativa in questione.

Il sottosegretario BRAGA si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 13.0.2.

Con apposita votazione, la Commissione approva l'emendamento aggiuntivo 13.0.2.

Dopo che la relatrice MONGIELLO (*PD*) e successivamente il sottosegretario BRAGA hanno espresso il proprio avviso favorevole in ordine alla proposta emendativa 14.100, integralmente soppressiva dell'articolo 14, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, secondo periodo del Regolamento del Senato, verrà posto ai voti il mantenimento del testo dell'articolo 14.

La Commissione respinge con apposita votazione il mantenimento del testo dell'articolo 14.

La Commissione approva poi l'articolo 15.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) esprime, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso prospetta una disciplina largamente condivisa e attesa sia dagli operatori del settore che dagli organismi di controllo.

Tale normativa valorizza l'olio di oliva, che costituisce un elemento fondamentale della produzione agroalimentare *made in Italy*, connotandosi altresì come un componente essenziale della dieta mediterranea.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso pone l'accento da un lato sui profili attinenti alla trasparenza e dall'altro sugli aspetti relativi all'apparato di controllo e sanzionatorio.

Entrambi i predetti elementi sono fondamentali per la valorizzazione dell'olio di oliva, che costituisce un vero e proprio simbolo del *made in Italy* e rispetto al quale va salvaguardata la qualità e la sicurezza alimentare.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, facendo presente che lo stesso tutela i consumatori e le imprese, garantendo elevati *standard* di qualità del prodotto.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, sottolineando le proprietà salutistiche dell'olio, quale elemento fondamentale della dieta mediterranea e del *made in Italy*.

Recentemente è cresciuta la cultura in merito a tale prodotto agroalimentare, anche se va rafforzato l'apparato di controllo e sanzionatorio al fine di prevenire fenomeni di contraffazione.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, sottolineando l'importanza di tale prodotto, che costituisce uno degli elementi fondamentali della produzione agroalimentare *made in Italy*.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime compiacimento per l'andamento della discussione del disegno di legge in titolo, evidenziando che tale disciplina, innovativa ed adeguata, è volta a colpire i fenomeni fraudolenti, suscettibili di danneggiare sia i consumatori – compromettendo la sicurezza alimentare del prodotto – sia gli imprenditori agricoli onesti, per i quali tali norme di salvaguardia potranno consentire un valore aggiunto dei loro prodotti.

Il disegno di legge n. 3211 viene posto in votazione nel suo complesso ed è approvato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*PdL*) riferisce sul provvedimento in esame, il quale ha ad oggetto una ampia serie di misure predisposte dal Governo e volte a realizzare un rafforzamento ulteriore dell'Agenda per la Crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento.

Nel senso delineato, il presente decreto-legge si inserisce nel solco tracciato da precedenti provvedimenti, tra i quali occorre ricordare il decreto-legge n. 1 del 2012, atto ad imprimere una prima importante spinta verso la concorrenza e lo sviluppo della competitività, il decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione, e il decreto-legge n. 83 del 2012, che conteneva già un ampio ventaglio di misure finalizzate allo sviluppo e alla ripresa economica del Paese.

Il provvedimento pertanto appare parte integrante della strategia generale di controllo delle finanze pubbliche e di rilancio della competitività dell'economia attraverso la crescita, posta dall'attuale esecutivo come finalità fondamentale da perseguire, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assunti dall'Italia.

Lo spirito del complesso di norme oggetto del provvedimento – prosegue il relatore – appare orientato alla creazione di condizioni in grado di incentivare le moderne attività d'impresa strettamente collegate a un ele-

vato contenuto tecnologico, in modo tale da proseguire nel percorso di un rilancio della competitività italiana.

L'ulteriore progresso dell'Agenda per la crescita sostenibile, costituito dal provvedimento, potrà consentire, in prospettiva anche ravvicinata, significative opportunità nella condivisione delle informazioni di pubblica utilità, con particolare riferimento allo sviluppo di infrastrutture digitali, volto ad assicurare alla collettività nuove potenzialità sotto l'aspetto della interoperabilità, della connettività e dell'offerta di servizi digitali.

La strategia di fondo definita si riflette su un ampio ventaglio di profili, tra i quali ricerca e sviluppo, infrastrutture e trasporti, mercato assicurativo, giustizia, semplificazione amministrativa, nonché misure per favorire l'attrazione di investimenti esteri.

Venendo alle competenze della Commissione – prosegue il relatore – anche il settore primario è in qualche misura coinvolto nella previsioni del provvedimento.

Le disposizioni di più diretto interesse, da individuare all'interno del complesso del testo, sono ravvisabili negli articoli 18 e 36, aventi ad oggetto rispettivamente la composizione delle crisi da sovraindebitamento e i contratti di rete.

Quanto alla prima disposizione citata, essa interviene in più punti a modificare la disciplina previgente, dettata da una serie di norme dalla legge n. 3 del 2012.

La disciplina, resa applicabile a situazioni di sovraindebitamento non soggette a procedure concorsuali diverse da quelle oggetto della previsione, contiene ora un comma aggiuntivo, il comma *2-bis*, all'articolo 7 della citata legge, con il quale l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento è ammesso all'accordo di composizione della crisi in base al regime previsto.

Tale disciplina – prosegue il relatore – prevede la possibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori in base a un piano atto a soddisfare i diversi crediti, dalla quale tuttavia sono escluse determinate categorie di debitori.

La disposizione in esame sull'imprenditore agricolo mantiene in ogni caso ferma l'applicazione delle norme riguardanti alcune delle esclusioni accennate, quali: debitori che hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti in oggetto, debitori che hanno subito provvedimenti di risoluzione, annullamento o revoca dell'accordo per cause a loro imputabili, debitori che hanno fornito documentazioni incomplete sulla propria situazione economica e patrimoniale.

Quanto all'altra norma richiamata l'articolo 36 dispone in materia di confidi e di reti d'impresa. Con particolare riferimento a queste ultime, costituite da più imprenditori al fine di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sulla base di un programma comune, l'articolo in questione al comma 4 interviene per chiarire la portata della normativa in merito, causa di incertezze applicative atte ad ostacolare la diffusione di tali contratti, soprattutto in riferimento alla soggettività giuridica degli stessi.

Il comma 5 della disposizione – prosegue il relatore – investe direttamente i contratti di rete del settore agricolo, al fine di semplificare gli adempimenti necessari alla pubblicità del contratto tramite l'iscrizione al registro delle imprese e pertanto di favorire le aggregazioni di imprenditori.

In particolare si prevede, come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte, la possibilità di redazione del contratto con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in ragione della loro esperienza acquisita in fase negoziale nell'elaborazione della stipula di contratti agrari, le quali potranno predisporre schemi alternativi ai modelli legali e più funzionali alle esigenze degli agricoltori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 3510. Parere alla 14ª Commissione sui documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 3510. Parere favorevole con osservazione sul documento LXXXVII-bis, n. 2. Parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 5)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il relatore SANTINI (*PdL*) illustra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 3510, uno schema di parere favorevole con osservazione sul documento LXXXVII-bis, n. 2 ed infine uno schema di parere favorevole con osservazione sul documento LXXXVII, n. 5 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ANDRIA (*PD*) esprime una valutazione positiva sugli atti predisposti dal relatore.

Con successivi interventi il senatore PICCIONI (*PdL*), il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) e il senatore DI NARDO (*IdV*) manifestano la propria condivisione per gli atti prospettati dal relatore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che si passerà separatamente alla votazione dello schema di relazione sull'atto Senato 3510 (disegno di legge comunitaria 2012) e, successivamente, dello

schema di parere sul Documento LXXXVII-*bis*, n. 2 e dello schema di parere sul Documento LXXXVII, n. 5.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 3510, il parere favorevole con osservazione sul documento LXXXVII-*bis*, n. 2 e il parere favorevole con osservazione sul documento LXXXVII, n. 5.

La seduta termina alle ore 16.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3510

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

– la legge comunitaria per il 2012 è divisa in due Capi fondamentali, di cui il primo contiene le disposizioni di delega al Governo per l'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, mentre il secondo ha ad oggetto specifiche norme di delega per l'attuazione di determinate direttive;

– i profili di competenza della Commissione sono richiamati in ambedue i Capi citati, in quanto contenenti ciascuno una disposizione di diretto interesse per il comparto primario;

– tra le direttive elencate nell'allegato B, rientranti perciò nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, figura la direttiva 2012/12/UE, volta a modificare la precedente disciplina in materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

– in particolare la citata direttiva modifica la previgente direttiva 2001/112/CE, relativa alla produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, al fine di adeguarla al progresso tecnico e tenendo conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia;

– il contenuto modificativo riguarda l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione applicabile agli alimenti, l'obbligo di adottare la denominazione di vendita sulla base dell'indicazione della frutta utilizzata come riportata nell'elenco degli ingredienti, l'obbligo di menzione, nell'etichettatura del succo di frutta concentrato, della presenza e della quantità di succo di limone, di limetta o di altre sostanze acidificanti aggiunte, il conferimento alla Commissione europea di una delega quinquennale al fine di adeguare gli allegati della direttiva agli sviluppi delle norme internazionali e di tener conto del progresso tecnico;

– il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 28 ottobre 2013 e viene istituito un regime transitorio, in virtù del quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data potranno essere ancora commercializzati fino al 28 aprile 2015;

– quanto al Capo II, la disposizione di interesse è contenuta nell'articolo 9 che è inteso a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992, riguardante l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

– oggetto della modifica è l'aspetto particolare concernente gli allergeni alimentari, in ordine ai quali la norma interviene al fine di evitare incertezze agli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza degli stessi, prevedendo che tale obbligo viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;

– la disposizione in esame è stata predisposta in relazione ad una procedura di infrazione comunitaria, peraltro archiviata, a suo tempo aperta perché la normativa di recepimento, ovvero il citato decreto legislativo n. 109 del 1992, dava luogo a insufficiente chiarezza sul punto. Tuttavia ragioni di certezza del diritto esigono che sia esplicitata in via definitiva la regola oggetto della disposizione in esame;

formula relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

- la Relazione programmatica è finalizzata ad esporre gli sviluppi in atto nel processo di integrazione europea, nonché i relativi orientamenti e priorità che il Governo intende perseguire;

- il documento è articolato in 3 capitoli di cui il secondo contiene gli orientamenti e le priorità nazionali sulle singole politiche dell'Unione;

- gli aspetti di competenza sono oggetto essenzialmente del paragrafo 4, dedicato all'agricoltura ed alla pesca, con richiamo alle rispettive politiche comuni (PAC e PCP);

- quanto alla PAC, l'impegno del Governo nel corso del 2012 si articola a due livelli: partecipare attivamente ai processi di aggiornamento e revisione della legislazione esistente, e, in secondo luogo, impegnarsi a fondo per la ridefinizione della PAC nel quadro del negoziato per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale;

- in tale contesto, viene descritta l'attività legislativa in relazione ad alcuni profili rilevanti nel quadro della PAC, quali il materiale di propagazione, il settore fitosanitario e quello dei fertilizzanti;

- inoltre il Governo dichiara il proprio impegno per una maggiore trasparenza e sicurezza nei confronti dei consumatori attraverso un rafforzamento della tracciabilità e delle previsioni sull'etichettatura dei prodotti agricoli, con particolare attenzione all'indicazione dell'origine dei medesimi, e per un rafforzamento delle politiche sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- nell'ambito delle misure di mercato, il Governo persegue l'obiettivo della revoca della decisione tesa a porre fine al regime dei diritti di impianto dei vigneti;

- si segnalano infine le attività relative al settore forestale, e in particolare la revisione della strategia forestale europea e alla valutazione del Piano di Azione forestale UE 2007-2011;

- particolare rilievo viene attribuito al negoziato per la riforma della PAC nel cui ambito il Governo intende perseguire una crescita sostenibile che passi prioritariamente dalla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, ma che nel contempo assicuri la produttività dell'agricoltura per promuovere la sicurezza alimentare mondiale e la crescita economica;

– in tale quadro, il Governo intende giungere a un compromesso che non penalizzi il modello agricolo italiano, perseguendo gli indirizzi indicati negli atti approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

– in questo senso gli obiettivi delineati hanno ad oggetto la revisione delle proposte in materia di pagamenti diretti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), la semplificazione delle procedure di attuazione della PAC 2014-2020, una maggiore flessibilità delle misure al fine di tener conto delle peculiarità delle molteplici agricolture europee e regionali e migliorare gli strumenti di mercato destinati a combattere la volatilità dei prezzi agricoli, il massimo impegno nel processo di rafforzamento e miglioramento delle singole filiere agricole;

– quanto alla politica comune della pesca (PCP) il Governo nutre perplessità su alcuni argomenti specifici della proposta di riforma, quali: diritti trasferibili, regionalizzazione della pesca e modalità concernenti il divieto dei rigetti in mare;

– la proposta di riforma dell'OCM necessita di alcune correzioni rilevanti, con l'obiettivo di mantenere il finanziamento per incentivare la costituzione di nuove organizzazioni di produttori, ritenute necessarie per assicurare la funzione di conservazione e gestione delle risorse ittiche locali;

– è in fase di avvio l'esame della proposta relativa al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che dovrà essere collegata con la riforma della PCP in quanto strumento di sostegno finanziario all'applicazione delle norme della nuova politica della pesca;

– all'interno del paragrafo 7 è ricordato il tema degli OGM, riguardo ai quali viene ribadita l'attuale posizione di contrasto tra i diversi Paesi membri e vengono richiamate le pronunce parlamentari in merito. Sulla materia il Governo, pur apprezzando l'ipotesi di possibili soluzioni di compromesso, ritiene preferibile un testo dettagliato e di diretta applicazione, in quanto ritiene opportuno un chiarimento sui criteri da utilizzare in sede di adozione delle misure di restrizione o divieto di coltivazione degli OGM, evitando così difficoltà in sede applicativa;

– nel paragrafo 10, dedicato alla tutela dei consumatori e alla sanità, assumono particolare rilievo le considerazioni concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari e la salute alimentare;

– in particolare, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, il Governo intende completare il percorso iniziato con l'introduzione obbligatoria dell'origine per alcuni prodotti, segnalando al riguardo che la legge n. 4 del 2011 impone l'obbligo di indicare nell'etichetta dei prodotti alimentari il luogo di origine e provenienza;

– in tema di salute alimentare, la Relazione richiama l'attenzione su alcuni profili specifici, tra i quali le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi, l'igiene degli alimenti, le esportazioni di alimenti e prodotti della zootecnia, i prodotti fitosanitari e la materia della nutrizione, assai complessa in quanto l'individuazione

di criteri rigidi per definire i profili nutrizionali può comportare per molti alimenti l'esclusione dalla possibilità di veicolare indicazioni in etichetta;

formula parere favorevole, con la seguente osservazione:

L'intendimento programmatico, espresso nella Relazione dal Governo relativamente al completamento del percorso iniziato con l'introduzione obbligatoria dell'origine per alcuni prodotti, va perseguito attraverso l'adozione dei decreti interministeriali attuativi previsti al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, senza i quali il percorso prefigurato difficilmente potrà realizzarsi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

- relativamente alla tematica degli OGM, contenuta nella parte II, che riveste un evidente rilievo per i riflessi che la materia può esplicare nei confronti dell'agricoltura, va evidenziato che il tema è stato sottoposto ad un Gruppo di lavoro in sede comunitaria con il compito di esaminare una proposta di modifica della vigente normativa in tema di limitazioni e divieti delle coltivazioni da sementi geneticamente modificate;

- l'Italia ha inizialmente assunto una posizione prudente, sulla base del confronto con le Amministrazioni centrali interessate e con le Regioni, da cui è emersa una linea contraria alle coltivazioni geneticamente modificate. È stata, in particolare, sottolineata l'esigenza di introdurre nella vigente normativa disposizioni che consentano ai singoli Stati Membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM in base a specifiche motivazioni, connesse alla tutela della biodiversità e dei prodotti di qualità, nonché all'esigenza di un'accurata valutazione dei potenziali impatti socio-economici sul sistema di produzione agricola;

- per quel che concerne la parte III, la sua maggiore rilevanza, per i profili di competenza, è ravvisabile nel capitolo specificamente dedicato alla politica agricola e alla pesca, a sua volta suddiviso in paragrafi;

- il paragrafo concernente la politica agricola affronta diversi temi di rilievo, tra cui al primo posto le prospettive della politica agricola comune (PAC);

- in questo contesto, si richiama il pacchetto di proposte di riforma e la posizione assunta dal Governo il quale, in fase di negoziato, ha contrastato le ipotesi di ridimensionamento della dotazione di bilancio relativa alla PAC, evidenziando che l'Italia non può accettare penalizzazioni nella redistribuzione delle risorse finanziarie;

- il Governo, inoltre, ha posto la massima attenzione a tutela delle produzioni nazionali e delle relative filiere, partecipando attivamente all'esame delle proposte nell'ambito delle norme inserite nel pacchetto qualità e nell'*iter* di approvazione del pacchetto latte;

- per quanto riguarda il progetto di modifica delle norme di commercializzazione, il Governo è stato impegnato nel sostenere la proposta della Commissione intesa ad inserire l'obbligo dell'indicazione dell'origine dei prodotti agricoli, che però ha incontrato la forte opposizione da

parte dei Paesi del Nord Europa. In relazione al pacchetto latte sono stati ottenuti importanti risultati con l'inserimento di norme specifiche in materia di programmazione produttiva per i formaggi protetti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica;

- nella relazione viene ricordata l'attività svolta in tema di pagamenti diretti, di aiuti alimentari agli indigenti, di OCM del settore ortofrutticolo, e della linea di azione intrapresa a seguito della crisi del mercato ortofrutticolo, che ha portato all'adozione di misure di sostegno eccezionali stanziando risorse aggiuntive per gli agricoltori;

- il paragrafo dedicato all'elaborazione della normativa e alla cooperazione internazionale sottolinea le attività concernenti il settore sementiero e la revisione di tutta la legislazione europea su sementi e materiali di moltiplicazione;

- nel settore della ricerca e sperimentazione, il Governo ha assicurato la partecipazione attiva a tutti i comitati istituiti a livello europeo e internazionale, per i diversi settori di interesse;

- nell'ambito del paragrafo riguardante il settore forestale, la Relazione informa circa la sesta Conferenza Ministeriale per la protezione delle foreste in Europa del giugno 2011, durante la quale si è firmato l'accordo sull'apertura di negoziati ufficiali sulla preparazione di una Convenzione forestale europea legalmente vincolante;

- quanto al paragrafo relativo alla pesca marittima e all'acquacoltura, il Governo ha partecipato al processo normativo comunitario sulle proposte di regolamento concernenti le normative che regolano il settore della pesca, ritenendo opportuno rinviare la nuova programmazione di settore al perfezionamento dell'*iter* di adozione delle norme concernenti la riforma della politica comune della pesca (PCP);

- all'interno della parte III della Relazione occorre richiamare l'attenzione sui profili, pur non configurati nella materia della politica agricola, aventi ad oggetto la sanità alimentare e quella animale;

- quanto alla prima, si sottolinea il lavoro svolto nell'ambito del controllo all'importazione degli alimenti. Nell'area dell'igiene degli alimenti di origine animale, diversi aspetti della normativa sono stati oggetto di discussione, mentre nel settore delle tecnologie alimentari sono stati adottati diversi provvedimenti relativi ai miglioratori alimentari;

- oltre all'adozione di tre specifiche decisioni autorizzative su nuovi OGM, si è concluso l'esame della proposta di Regolamento relativa alla presenza in tracce di OGM autorizzati in Paesi terzi, ma non in Europa;

- con riferimento alla salute animale sono stati predisposti accordi internazionali, relativi agli scambi intracomunitari di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*), con la Spagna e con la Francia;

- è stato quindi aggiornato il piano nazionale per l'alimentazione animale 2009-2011 sulla base dei risultati dei controlli effettuati nell'anno 2009-2010 e si è provveduto alla redazione del piano nazionale per l'alimentazione animale per il triennio 2012-2014;

formula parere favorevole, con la seguente osservazione:

per quanto riguarda il progetto di modifica delle norme di commercializzazione, volta all'inserimento dell'obbligo dell'indicazione dell'origine dei prodotti agricoli, l'azione posta in essere dal Governo in ambito comunitario nel 2011 avrebbe potuto rivestire una valenza più pregnante se nel corso di tale anno fossero stati adottati i decreti interministeriali di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge n.4 del 2011, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3337**Art. 1.****1.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

All'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "integrazione" sono inserite le seguenti: "volontaria e facoltativa per i produttori":

al comma 2, dopo la parola: "sicurezza" sono inserite le seguenti: "volontario e facoltativo"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3211

Art. 1.

1.100

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «pari o superiore a 1,5 cm», con le seguenti: «pari o superiore a 1,2 mm».

1.1

ALLEGRI, LATRONICO

Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 1,5 cm», con le seguenti: «superiore a 1,5 mm».

Art. 2.

2.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Comitato di assaggiatori). - 1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso.
- 2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi:

"1-ter.1. Il capo del comitato è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter ed ha il compito di convocare gli assaggiatori al giorno e orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.

1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:

- a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
- b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28 C° p2 C°.

1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì:

- a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
- b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
- c) non aver ingerito alcun alimento entro il termine di un'ora prima dell'assaggio.

1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.

1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

- a) numero del verbale;
 - b) data e ora del prelevamento dei campioni;
 - c) descrizione delle partite di olio: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;
 - d) nominativo dell'organizzatore del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine del citato regolamento (CEE) n. 2568/91;
 - e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
 - f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
 - g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
 - h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.
-

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «comitato di assaggio riconosciuto», inserire le seguenti: «come ufficiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334».

2.2

ALLEGRI, LATRONICO

Al comma 1, dopo le parole: «comitato di assaggio riconosciuto», inserire le seguenti: «come ufficiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334».

2.3

LATRONICO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «L'accertamento» fino a: «dell'articolo 5», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) 2568/91 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1334 del 28 febbraio 2012, l'accertamento di cui al comma 1, effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti come ufficiali ai sensi dell'articolo 5, comma 1».*

2.4

LA RELATRICE

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334,».*

2.5

ALLEGRINI

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334,».*

2.6

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «assaggiatori riconosciuti», inserire le seguenti: «come ufficiali».

2.7

ALLEGRINI

Al comma 2, dopo le parole: «assaggiatori riconosciuti», inserire le seguenti: «come ufficiali».

2.8

ALLEGRINI

Nella rubrica, sopprimere la parola: «probatorio».

Art. 3.**3.100**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). - 1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente su un'apposita sezione del portale *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

2. All'attuazione degli adempimenti previsti dal comma precedente, l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.1

LATORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'esito di studi scientifici condotti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da enti internazionali di ricerca sulla base di un monitoraggio costante delle produzioni degli oli di oliva, finalizzati alla ridefinizione del parametro degli alchil esteri, al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 75 mg/Kg, ai sensi di quanto stabilito dall'allegato 1 del regolamento (CE) 24 gennaio 2011, n.61/2011».

3.2

LATORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'esito di studi scientifici condotti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da enti internazionali di ricerca sulla base di un monitoraggio costante delle produzioni degli oli di oliva, finalizzati alla ridefinizione del parametro degli alchil esteri, al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che

sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 60 mg/Kg».

3.3

LATRONICO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 mg/Kg» con le seguenti: «40 mg/kg al momento del confezionamento».

3.4

ALLEGRIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli oli di qualità superiore e di 40 mg/kg al momento del confezionamento per gli oli vergini ed extra vergini».

3.5

LATORRE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a quelle produzioni di olio d'oliva, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che per le loro caratteristiche presentino un valore di acidi esteri superiore a quello previsto dal comma 1».

3.6

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «Il superamento dei valori di cui al comma 1,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».

3.7

ALLEGRINI, LATRONICO

Al comma 2, dopo le parole: «Il superamento dei valori di cui al comma 1,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».

3.8

ALLEGRINI, LATRONICO

Al comma 3, dopo le parole: «rendono note le risultanze delle analisi,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».

Art. 4.**4.1**

LATRONICO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Conformemente alla normativa comunitaria in materia di presentazione dei prodotti alimentari di cui alla direttiva 2000/13/CE e del nuovo regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori gli operatori della distribuzione devono adottare le misure volte a distinguere gli oli extra vergini di oliva da tutti gli altri oli; inoltre all'interno della categoria degli oli extra vergini gli operatori della distribuzione devono adottare le misure idonee a distinguere gli oli vergini ed extravergini di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da quelli privi di tale protezione. Devono essere altresì distinti, nella fase della distribuzione gli oli extra vergini di oliva con una designazione di uno Stato membro da quelli recanti una designazione di origine comunitaria ovvero comunitaria e non comunitaria.

4. Le operazioni promozionali da chiunque poste in essere in relazione agli oli di oliva vergini ed extra vergini debbono chiaramente evidenziare l'origine del prodotto oggetto della promozione».

4.2

ALLEGRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le operazioni promozionali, in relazione agli oli di oliva vergini ed extra vergini, debbono chiaramente evidenziare l'origine del prodotto oggetto della promozione. Le imprese di distribuzione devono prevedere misure idonee a distinguere gli oli vergini ed extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da quelli privi di tale protezione di uno Stato membro, nonché quelli recanti una designazione di origine comunitaria o comunitaria e non comunitaria».

4.3

BIANCONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. È ingannevole indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008, così come è ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli diversi dall'olio extravergine di oliva».

4.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008 ».

Art. 7.**7.1**

ALLEGRI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di estrazione», con le seguenti: «dalla data di imbottigliamento».

7.2

ALLEGRINI

Al comma 1, dopo le parole: «da consumarsi preferibilmente entro», inserire le seguenti: «la fine».

7.3

LA RELATRICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'informazione al consumatore del termine minimo di conservazione è inserita nell'etichettatura degli oli di oliva vergini la menzione dell'annata di raccolta».

7.4

BIANCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente. Le confezioni devono possedere idoneo dispositivo di chiusura che perde la sua integrità durante la prima apertura, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Sono vietate le cosiddette "oliere" o altri contenitori riempiti direttamente dall' esercente, sia pure muniti delle indicazioni fornite dal produttore».

7.5

ALLEGRINI, ZANOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «Gli oli di oliva vergini», inserire le seguenti: «ed extra vergini».

7.6

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «in confezioni» con le seguenti: «al consumo».

7.7

FIORONI

Al comma 2, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».

7.8

ALLEGRI, ZANOLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «inoltre».

7.9

FIORONI

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 8.000» con le seguenti: «euro 3.000».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*«4. I commi 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi».*

7.9 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*«4. I commi 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi».*

Art. 9.**9.1**

LATRONICO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma rimanendo l'applicazione della normativa comunitaria in materia».

Art. 10.**10.1**

ALLEGRI, LATRONICO, ZANOLETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a chiunque ne faccia richiesta», con le seguenti: «a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate alla materia».

10.2

LATRONICO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non comporta» con le seguenti: «non deve comportare».

10.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini)

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 4, al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte,

detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio».

10.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini)

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio».

Art. 11.

11.1

LATRONICO

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli enti» con le seguenti: «Le imprese come definite dall'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002».

11.2

LATRONICO

Sostituire la parola: «ente» ovunque ricorra con la seguente: «impresa».

Art. 13.**13.0.1**

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure restrittive accessorie alla condanna di delitto di adulterazione o di frode)

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini non consente di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».

13.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale)

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e prevenire eventuali frodi, è obbligatorio per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 503 del 1999 e del decreto legislativo n. 99 del 2004. Se tale adempimento non verrà ottemperato le produzioni non potranno essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 2009, di olive o oli di produttori che non rispettano il requisito di cui al punto 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi».

Art. 14.

14.100

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATION TECHNOLOGY – ASSINFORM E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL – AIFI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3533 (DECRETO-LEGGE CRESCITA)

Plenaria

337^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

indi del Vice Presidente
GARRAFFA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Confindustria Aurelio Regina, vice presidente per lo sviluppo economico, accompagnato da Massimo Beccarello, vice direttore politiche industriali, economia della conoscenza, Europa e internazionalizzazione; per Assomineraria Pietro Cavanna, presidente settore idrocarburi e geotermia, accompagnato da Andrea Ketoff, direttore generale; per Federesco Claudio G. Ferrari, presidente, accompagnato da Giovanni Campaniello, ammini-

stratore unico Energia Plus Roma, associato Federesco; per l'Agenzia di ricerche informazione e società Alessandro Beulcke, presidente, accompagnato da Silvia Boccato, coordinatrice.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI informa che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto nella mattinata di oggi le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione italiana per l'*information technology* (Assinform) e dell'Associazione italiana del *private equity and venture capital* (AIFI). La documentazione depositata dai soggetti auditi è disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene in discussione generale con riferimento alla norma che prevede la destinazione dell'Arsenale di Venezia in parte alla Marina militare e in parte al Ministero dei trasporti, anziché al Comune come precedentemente annunciato. Osserva come in Commissione ambiente è all'esame un disegno di legge secondo cui l'area dell'Arsenale dovrà essere «sdemanializzata» a vantaggio del Comune: giudica pertanto incomprensibile la scelta operata col presente decreto, pur se legata alla volontà di completare i lavori del progetto Mose.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(1329) GAMBA ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni

(1464) FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

La senatrice FIORONI (*PD*), relatrice, rivolge un invito alla Presidenza della Commissione e alla Commissione tutta per assicurare che il disegno di legge in titolo venga approvato entro la settimana in corso, in modo da consentirne l'esame da parte dell'Aula. Ricorda, infatti, che la Commissione bilancio ha già espresso il prescritto parere sul testo e sugli emendamenti presentati e che la Commissione può pertanto procedere celermente alla votazione degli emendamenti stessi, per conferire poi mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Confindustria; audizione di rappresentanti di Assomineraria; audizione di rappresentanti di Federesco; audizione di rappresentanti dell'Agenzia di ricerche informazione e società (ARIS)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Regina, vice presidente per lo sviluppo economico di Confindustria, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor REGINA illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione, nel quale viene sottolineata la necessità di una riduzione del costo dell'energia per le imprese; di un orizzonte che vada oltre il 2020 per dar corso agli investimenti; di una tempestiva riforma del Titolo V della Costituzione, per realizzare una compiuta ristrutturazione della rete infrastrutturale; di scelte vincolanti anche per il Governo che verrà.

Illustra quindi una serie di proposte che dettagliano gli interventi di interesse dell'Associazione che rappresenta, con riguardo all'efficienza energetica, allo sfruttamento delle energie rinnovabili, alla produzione e raffinazione di prodotti petroliferi e ai mercati del gas ed elettrico.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sul tema della realizzazione di un *hub* del gas, per chiedere una valutazione in merito alle regole che presidiano il mercato della distribuzione.

Il dottor REGINA concorda sulla necessità di correlare determinate scelte alle politiche comunitarie di settore. Rileva come la separazione societaria tra SNAM e ENI sia stato un passo importante, anche se non sufficiente a realizzare un'apertura effettiva del mercato.

Il dottor BECCARELLO ritiene che il quadro regolatorio possa essere migliorato nel senso di favorire nuovi investimenti.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Regina e il dottor Beccarello per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la loro audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto all'ingegnere Cavanna, presidente del settore idrocarburi e geotermia di Assomineraria, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere CAVANNA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, sottolineando che in una prospettiva fino al 2025 è prevista una domanda di energia primaria in Italia, e quindi di petrolio, pari al 35 per cento, per cui è opportuno valorizzare le risorse nazionali. Ritiene che un piano strutturato di ricerche di idrocarburi consentirebbe di valorizzare al meglio le risorse presenti nel sottosuolo e di ridurre il traffico delle petroliere nei nostri mari, a vantaggio dell'ambiente. I programmi di sviluppo delle attività estrattive avranno rilevanti vantaggi sull'occupazione, sulle entrate fiscali, sulla bolletta energetica e sulla sicurezza. Auspica anche una revisione delle *royalties*, al fine di assegnare maggiori risorse ai Comuni interessati.

Il presidente GARRAFFA ringrazia l'ingegnere Cavanna per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto al dottor Ferrari, presidente di Federesco, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor FERRARI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, sottolineando la necessità di prevedere alcuni strumenti operativi nell'ambito della strategia energetica nazionale, tra cui segnala la revisione degli incentivi alle rinnovabili dando maggiore stimolo al risparmio energetico e la creazione di un fondo di garanzia per gli interventi di efficienza energetica; la realizzazione di reti di distribuzione di piccole e medie dimensioni; l'individuazione di un unico interlocutore a

livello governativo per le tematiche dell'energia; la realizzazione di una Esco pubblica per tutti gli interventi di efficienza pubblici.

Il senatore BUBBICO (*PD*) propone un approfondimento sul tema dell'efficienza energetica e chiede se gli strumenti a disposizione delle Esco siano sufficienti a garantire l'approvvigionamento sul mercato finanziario.

La senatrice FIORONI (*PD*) si richiama al tema della produzione distribuita di energia, per individuare eventuali ostacoli ad una futura diffusione di tale sistema.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) chiede un approfondimento sulle tecnologie che consentono una maggiore efficienza energetica.

La senatrice VICARI (*PdL*) si sofferma sul ruolo che potrebbe avere una Esco pubblica, al fine di tratteggiarne in concreto i lineamenti.

Il dottor FERRARI sottolinea la necessità di un fondo di garanzia per le Esco anche per consentire il finanziamento in conto terzi, mentre osserva che il quadro regolatorio ostacola ancora forme di produzione diffusa, anche a scapito del migliore utilizzo della energia prodotta. Ritiene infine che una Esco pubblica garantirebbe rilevanti risparmi ai Comuni, purché abbia capacità finanziaria oltre che progettuale.

Il senatore BUBBICO (*PD*) manifesta perplessità rispetto ad una possibile interferenza di una Esco pubblica con il mercato privato.

A tale proposito, il dottor FERRARI conferma la capacità delle Esco di mettere a disposizione la qualificazione tecnica finalizzata alla progettazione, anche del pubblico, rinunciando all'aspetto di carattere finanziario.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Ferrari per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto al dottor Beulcke, presidente dell'Associazione di ricerche informazione e società (ARIS), e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor BEULCKE illustra uno studio, che consegna agli atti della Commissione, nel quale viene posto in evidenza il tema forte del cosiddetto *Nimby* (*not in my back yard*), sollecitando una riflessione sulla modifica del Titolo V della Costituzione e sulla possibile introduzione di regole più stringenti per la pubblica consultazione, sul modello del *débat public* francese, in modo da prevedere regole certe e tempi certi.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE ringrazia il dottor Beulcke per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì che la documentazione depositata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**358^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – *Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – *Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, fa presente che allo scadere del termine sono stati presentati 12 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto), riferiti al testo unificato adottato nel corso della precedente seduta, e che sia sul testo unificato che sugli emendamenti si attendono i pareri delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a.

Il senatore PASSONI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte. Sottolinea innanzitutto il rilievo dell'emendamento 1.3, finalizzato a rendere più chiara e pregnante la filosofia ispiratrice del testo. L'emendamento 3.2 ha la finalità di rendere più stringente la tempistica di avvio, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del testo.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, chiede specifici chiarimenti sulla portata testuale dell'emendamento 3.2.

Il senatore PASSONI (*PD*) ribadisce che la proposta di modifica è finalizzata a ridurre ad un tempo non superiore ai sei mesi la decorrenza della disposizione.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, manifesta il timore che, così come formulato, l'emendamento rischi invece di riferirsi ad un termine più ampio.

Il senatore PASSONI (*PD*) illustra quindi l'emendamento 3.4, sottolineando che il documento di certificazione della regolarità contributiva, cui si fa riferimento nella proposta, rappresenta il cardine di ogni tutela.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, osserva che la verifica della esistenza della regolarità contributiva dovrebbe essere già effettuata da parte dell'ente che eroga il contributo.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) dà conto del proprio emendamento 2.2.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ed il relatore, presidente GIULIANO (*PdL*), avanzano il dubbio che la proposta emendativa risulti sostanzialmente pleonastica.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) dà quindi conto delle ragioni fondanti degli emendamenti 2.3 e 4.1, da lei sottoscritti.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) dà conto dell'emendamento 2.1. Coglie comunque l'occasione per precisare la contrarietà del suo Gruppo al testo, che gli pare confliggente con i principi dello Stato liberale, avendo come finalità la determinazione delle politiche retributive adottate dai datori di lavoro, e sproporzionato con riferimento a periodici locali che rappresentano spesso una palestra formativa per giovani, in vista del maturare di possibili vocazioni giornalistiche.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dà conto degli emendamenti 1.2, 1.4, 3.1 e 3.3.

L'emendamento 1.1 è dato per illustrato.

Il senatore CASTRO (*PdL*) manifesta perplessità sull'emendamento 1.3, segnalando che l'impianto del testo prevede che debbano essere valutati da un lato la natura, il contenuto e le caratteristiche della prestazione e dall'altro i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordi-

nato. Entro questi margini, lo spazio di mediazione affidato alla Commissione per la valutazione dell'equo compenso, istituita all'articolo 2, risulta intenso. L'introduzione di un riferimento alla coerenza con i trattamenti previsti dalla medesima contrattazione collettiva inserirebbe dunque il richiamo ad una sorta di minimo e sostanzialmente svaluterebbe l'attività affidata alla Commissione stessa. Ove dunque si voglia superare il testo proposto dal relatore, che egli ritiene comunque preferibile, occorrerebbe semmai inserire un collegamento di equipollenza o analogia tra la prestazione così come dedotta in contratto e svolta e la corrispondente mansione definita dal minimo del contratto di riferimento.

Quanto all'emendamento 3.2, di cui non ritiene chiaro il senso, riterrebbe preferibile non modificare la disposizione corrispondente del testo unificato.

Il senatore PASSONI (PD) interviene brevemente a ribadire la *ratio* di tale ultimo emendamento.

Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, ritiene che l'emendamento in questione avrebbe l'effetto di un ampliamento della tempistica prevista dalla disposizione.

Il senatore CASTRO (PdL), prendendo nuovamente la parola, precisa che, ove l'intento sia quello di rendere la norma più severa, in relazione al *dies a quo*, il suo Gruppo manifesterebbe orientamento favorevole; ove invece volesse conseguirsi un'accelerazione della tempistica, la disposizione andrebbe riformulata. Esprime infine avviso favorevole sull'emendamento 3.4.

Coglie infine l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'emendamento 1.1, che a suo giudizio risponde ad una filosofia eccessivamente «morbida». Ove tuttavia il relatore ritenesse di prendere in considerazione la motivazione alla base della proposta, limitandola ad alcune tipologie di periodici che risulterebbero altrimenti schiacciati da disposizioni particolarmente restrittive, si riserva di esprimere una valutazione specifica.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) precisa che il suo Gruppo non ha presentato proposte emendative nel presupposto che il testo unificato predisposto dal relatore venisse giudicato da tutti soddisfacente delle esigenze in campo. Giudica comunque l'emendamento 3.1 una correzione opportuna al testo. Quanto all'emendamento 3.4, riterrebbe utile chiarire che la disposizione si riferisce alla fattispecie che con l'adozione del testo in esame si intenderebbe regolarizzare, suggerendo pertanto di richiamare il rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 del testo medesimo.

Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, nel riservarsi ulteriori considerazioni al momento in cui si pronuncerà sugli emendamenti, ritiene l'emendamento 3.4 disomogeneo rispetto al testo di riferimento.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.1.

Il senatore PASSONI (*PD*) esprime netta contrarietà a tale emendamento, la cui approvazione rischierebbe di compromettere la stessa finalità complessiva della nuova normativa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 179 di interesse della Commissione. Segnala, in primo luogo, il comma 3 dell'articolo 7, che concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente. Al riguardo, premesso che la materia non risulta compresa nella rubrica dell'articolo, osserva che la novella sostituisce l'obbligo di presentazione del certificato al datore di lavoro da parte del dipendente con l'invio in via telematica da parte del medico all'INPS, che l'inoltra immediatamente, sempre in via telematica, al datore. Per l'attuazione delle nuove modalità, si fa tuttavia rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma 3 prevede che, ai fini della fruizione del congedo, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che ne usufruirà.

Si sofferma quindi sull'articolo 28, contenente norme relative ai rapporti di lavoro subordinato per le società *start-up* innovative, che trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società; per le società già costituite, le norme si applicano per il periodo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 25. Al riguardo, nota che nel comma 1 dell'articolo 28 manca un esplicito richiamo di tale comma 3. I commi da 2 a 6 ed il comma 9 dell'articolo 28 riguardano i contratti a termine, mentre i commi 7 e 8 concernono in generale i rapporti di lavoro subordinato. Il comma 10 reca una clausola sul monitoraggio dell'efficacia. In particolare, il comma 2 prevede che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo – che, secondo la disciplina generale vigente, giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato – sussistano per definizione nei casi in oggetto; con l'occasione, il relatore ricorda che la normativa generale non richiede la sussistenza di tali ragioni esclusivamente qualora si tratti di un primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, o, in alternativa, in alcune fattispecie contemplate dai contratti collettivi. Il primo periodo del comma 3 introduce un limite minimo ed uno massimo di durata (pari, rispettivamente, a sei mesi ed a trentasei mesi) del contratto stipu-

lato ai sensi del precedente comma 2. Dal momento che un limite minimo non esiste nella normativa generale sui contratti a termine, egli riterrebbe opportuno chiarire se per le società in oggetto permanga la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi e nel rispetto della disciplina generale.

Il secondo ed il terzo periodo del comma 3 consentono che, alla scadenza del contratto, ulteriori contratti a termine siano stipulati, anche senza soluzione di continuità ed in deroga alle norme limitative sulla prosecuzione del rapporto di lavoro a termine, sulla proroga del contratto e sulla stipulazione di ulteriori contratti a termine; il limite complessivo di trentasei mesi può essere derogato da un ulteriore contratto, a condizione che esso sia stipulato presso la direzione territoriale del lavoro ed esclusivamente nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. Dal momento che anche la disciplina generale prevede una possibilità di deroga al limite complessivo di trentasei mesi, egli riterrebbe opportuno chiarire se e a quali condizioni la società *start-up* innovativa possa ricorrere a tale normativa. Sotto il profilo letterale, segnala comunque l'opportunità di esplicitare se, come sembra, il livello della direzione territoriale in oggetto sia quello provinciale.

Nei casi di prosecuzione del rapporto, di proroga o di successione di contratti a termine in violazione dei limiti di durata dei 36 mesi o di quelli di cui al comma 1, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, con decorrenza di tale effetto dalla data di stipulazione del contratto che violi il limite o dalla data di prosecuzione o rinnovo oltre il limite. Lo stesso effetto ha luogo qualora venga stipulato un contratto di collaborazione privo dei caratteri della prestazione d'opera o professionale; peraltro, non è chiaro se quest'ultima fattispecie comprenda solo i casi in cui il rapporto di collaborazione determini il superamento dei limiti complessivi summenzionati. Il comma 6 specifica che ai rapporti a termine si applica, fatte salve le diverse previsioni dei commi precedenti, la normativa generale sui contratti a tempo determinato.

Ai sensi del comma 9, qualora sia stato stipulato un contratto a termine da parte di una società non avente i requisiti di società *start-up* innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, il relatore reputa opportuna una formulazione più chiara, atteso che il contratto a termine potrebbe essere stato stipulato senza violazione delle relative norme della disciplina generale.

Il comma 7 prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti da una società *start-up* innovativa sia costituita da una parte pari o superiore al minimo tabellare, stabilito, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e ferme restando le ipotesi di cui al comma 8, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. Ai sensi del comma 8, i contratti collettivi stipulati dalle orga-

nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up* innovative, nonché per la definizione della parte variabile, e disposizioni intese all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative.

Infine, il relatore illustra l'articolo 23, in materia di società cooperative e di mutuo soccorso, per le quali viene ampliato tra l'altro il novero delle possibili attività, si rende possibile la «mutualità mediata» e si ammette la categoria dei soci sostenitori. Da ultimo, sottolinea che l'articolo 27 esclude dalla base imponibile, fiscale e contributiva alcune particolari ipotesi di emolumenti degli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle società *start-up* innovative o degli incubatori certificati di cui al precedente articolo 25, comma 5.

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dell'andamento del dibattito.

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) chiede notizie in ordine al recepimento del regolamento n. 2157 del 2001 e della direttiva n. 2001/86/CE, richiamati all'articolo 25 del decreto-legge in conversione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3510. Parere alla 14^a Commissione sui documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Su richiesta del Gruppo PD, che sottolinea l'esigenza di ulteriori approfondimenti, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) chiede notizie in ordine all'espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti

ai disegni di legge nn. 2206 e connessi, riguardanti i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Il presidente GIULIANO fa presente che si è ancora in attesa della formulazione di tale parere, ribadendo il proprio impegno a sottolineare al Presidente della Commissione bilancio l'urgenza connessa a tale testo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3233, 2429

Art. 1.

1.1

PICETTO FRATIN, SPADONI URBANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai titolari di un rapporto di lavoro non subordinato presso periodici locali a diffusione provinciale e intraprovinciale».

1.2

CARLINO, LANNUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'Albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;».

1.3

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché dei trattamenti» con le seguenti: «nonché della coerenza con i trattamenti».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nonché ai trattamenti» con le seguenti: «nonché in coerenza con i trattamenti».

1.4

CARLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché dei trattamenti» con le seguenti: «nonché nel rispetto dei trattamenti».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nonché ai trattamenti» con le seguenti: «nonché nel rispetto dei trattamenti».

Art. 2.**2.1**

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) un rappresentante della Federazione italiana liberi editori (File)».

2.2

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «che garantiscono» con le seguenti: «che, avendo accesso al contributo pubblico in favore dell'editoria, devono garantire».

2.3

SPADONI URBANI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

Art. 3.**3.1**

CARLINO, LANNUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonchè da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione».

3.2

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU

Al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio 2013» inserire le seguenti: «ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «per un periodo superiore ad un anno».

3.3

CARLINO, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai contributi pubblici all'editoria disposti ai sensi della legislazione vigente è subordinato all'esibizione da parte dei datori di lavoro di un documento di certificazione della regolarità contributiva rilasciata dall'ente previdenziale competente».

3.4

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai contributi pubblici all'editoria disposti ai sensi della legislazione vigente è subordinato all'esibizione da parte dei datori di lavoro di un documento di certificazione della regolarità contributiva rilasciata dall'ente previdenziale competente».

Art. 4.**4.1**

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Il Governo».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria**383^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3134) PALMA ed altri. – Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo

(Seguito dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il sottosegretario FANELLI esprime il parere contrario del Governo sul disegno di legge in titolo osservando che non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei cittadini della Campania, poiché i lamentati e rigorosi limiti all'ambito applicativo del condono non trovano la propria fonte nella legge della regione Campania n. 10 del 2004 – che fu dichiarata illegittima, peraltro, soltanto perché promulgata fuori termine – ma direttamente nel decreto-legge n. 269 del 2003, il quale consente solo in ipotesi limitatissime la sanatoria degli abusi commessi dopo l'imposizione dei vincoli. Peraltro, il disegno di legge mira ad introdurre nell'ordinamento norme certamente incostituzionali, ponendosi in diretto e aperto contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Il senatore ORSI (*PdL*), intervenendo in via incidentale, rileva che, a fronte del blocco da oltre due anni delle procedure di abbattimento degli edifici abusivi e della grave emergenza edilizia e sociale in Campania, occorre predisporre una soluzione adeguata appostando le risorse necessarie nei provvedimenti di finanza pubblica che il Parlamento si accinge ad esaminare. Auspica pertanto che venga presto superata l'attuale situazione di stallo e chiede come il Governo intenda concretamente affrontare il problema abitativo in Campania.

Il senatore FERRANTE (*PD*), intervenendo in via incidentale, invita i presentatori del disegno di legge n. 3134 a prendere atto del parere contrario espresso dal Governo, anche in considerazione della sua palese incostituzionalità, ed a ritirare il provvedimento. La disciplina in esso contenuta rischia infatti di estendere le norme del condono del 2003 agli abusi edilizi realizzati da quell'anno sino ad oggi.

Il senatore GIULIANO (*PdL*) ritiene che il parere contrario espresso dal Rappresentante del Governo sul disegno di legge in esame sia carente sotto il profilo delle motivazioni. Ricorda poi le pronunce con cui la Corte costituzionale ha ritenuto troppo restrittiva l'interpretazione che la legge n. 10 del 2004 della regione Campania ha dato delle disposizioni relative alla sanatoria edilizia di cui al decreto-legge n. 269 del 2003. Sottolinea inoltre il disagio sociale di un'ampia fascia della popolazione interessata dai provvedimenti giudiziari di demolizione ed invita a considerare la complessa realtà sociale di un territorio che sotto il profilo ambientale risulta comunque già compromesso. Mancano peraltro criteri oggettivi in base ai quali stabilire una priorità nelle decisioni di abbattimento e risulta necessario risolvere anche gli aspetti di carattere finanziario connessi ad una soluzione definitiva della criticità di cui si tratta.

Il senatore CORONELLA (*PdL*), relatore, esprime forte perplessità sulle modalità con cui il Rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sul disegno di legge n. 3134. Dopo aver sottolineato l'assenza di una concreta motivazione nel parere governativo, fa presente che, anche rispetto agli abusi realizzati in Emilia Romagna e sanati con alcune disposizioni *ad hoc* nei provvedimenti del Governo conseguenti all'emergenza del terremoto che quest'anno ha colpito quel territorio, le popolazioni della Campania ricevono un trattamento discriminatorio. Evidenzia le situazioni di tensione sociale connesse alla perdurante incertezza relativa alla effettuazione delle demolizioni delle abitazioni abusive. Invita infine il Governo a prospettare soluzioni concrete.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) sollecita il Governo a formulare una proposta volta a risolvere finalmente una situazione che si protrae ormai da troppo tempo. Fa quindi presente che gli edifici che verrebbero a beneficiare della sanatoria consistono spesso in abitazioni familiari e non rappresentano forme di speculazione edilizia.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime la netta contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame. Osserva poi che dal Governo si sarebbe aspettato argomentazioni più approfondite sull'abusivismo edilizio in Campania e che la situazione attuale è il frutto di una politica connivente con un sistema di diffusa illegalità. Sarebbe, a suo avviso, opportuno un piano di riqualificazione dell'intera area interessata dagli abusi edilizi al fine di dare una soluzione abitativa sicura a popolazioni che vivono in situazioni di costante pericolo, in quanto gran parte degli abusi edilizi è stata realizzata nella «zona rossa» del Vesuvio.

Il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore ORSI (*PdL*) fa presente che la Conferenza dei Capigruppo, con il calendarizzare per la giornata di domani in Assemblea il disegno di legge n. 3134, ha riconosciuto la rilevanza e l'urgenza del tema oggetto di tale provvedimento e anche per questa circostanza era lecito e ragionevole attendersi dal Rappresentante del Governo un atteggiamento propositivo, capace di contribuire ad una soluzione del problema. Allo stato, stante la calendarizzazione per domani in Assemblea del provvedimento, dati gli orientamenti esplicitati dai Gruppi parlamentari, appare doveroso constatare l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento in Commissione.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) auspica che non si ripeta la recente vicenda dell'esame del disegno di legge n. 3491.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene per chiedere chiarimenti procedurali sull'*iter* successivo del disegno di legge in esame, anche con riferimento alla possibilità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Assemblea.

Il presidente D'ALÌ, apprezzate le circostanze e considerati gli orientamenti dei Gruppi parlamentari, prende atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento in Commissione in relazione ai tempi fissati dalla Conferenza dei Capigruppo per riferire all'Assemblea. Dichiarando, pertanto, che riferirà all'Assemblea sul lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

Incontro con una delegazione della Commissione petizioni del Parlamento europeo

L'incontro si è tenuto dalle ore 13,15 alle ore 14,15.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, e i senatori Daniela MAZZUCONI (PD), e Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il ministro Clini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che la missione in Emilia Romagna, già prevista per l'8 ed il 9 novembre 2012, avrà luogo dal 7 al 9 novembre p.v.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile

Audizione del presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF), Luciano Spina

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luciano SPINA, *presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)* e Claudio Cottatellucci, *vice-presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Sandra ZAMPA (PD), Maria Letizia DE TORRE (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDCPTP), nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD).

Luciano SPINA, *presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)* e Claudio Cottatellucci, *vice-presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della presidente della Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni, Maria Giovanna Ruo

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria Giovanna RUO, *presidente della Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni* e Anna DI LORETO, *vicepresidente della Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Sandra ZAMPA (*PD*), Maria Letizia DE TORRE (*PD*) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDCPTP*), nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*).

Maria Giovanna RUO, *presidente della Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni* e Anna DI LORETO, *vicepresidente della Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Martedì 30 ottobre 2012

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

COSTA

Interviene il professor Raffaele D'Amelio, ordinario di medicina interna presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

La seduta inizia alle ore 14,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, prima di passare al seguito dell'audizione del professor D'Amelio, fornisce una precisazione relativamente all'esito della richiesta da lui indirizzata alla dottoressa Paolotti, Direttore generale della previdenza militare (PREVIMIL), in data 2 ottobre. Nel corso della seduta del 24 ottobre, egli stesso aveva richiamato l'attenzione sul contenuto di tale nota, avente ad oggetto l'accesso del collaboratore della Commissione, dottor Causo, agli uffici di PREVIMIL per prendere visione dei fascicoli dei militari che, avendo fatto richiesta di indennizzo, hanno ricevuto un diniego derivante dal parere contrario espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Nel sottolineare l'importanza di un lavoro di revisione delle predette pratiche, il Presidente ricorda di avere altresì

richiamato l'attenzione sulla necessità che esso sia svolto tempestivamente. Dalla lettura del resoconto sommario della seduta risulta che tale sollecito fosse indirizzato alla Direzione generale della previdenza militare, mentre va dato atto a tale organo e al dirigente preposto di avere sollecitamente aderito alla richiesta della Commissione, segnalando in via informale, subito dopo aver ricevuto la lettera in argomento, la disponibilità a procedere nel senso richiesto dalla Commissione stessa. Per disguidi di natura tecnica, la lettera di conferma non è pervenuta all'indirizzo dell'Ufficio di segreteria, fatto certamente non imputabile ad alcuno. Il Presidente ritiene pertanto doveroso dare atto alla dottoressa Paolotti di avere risposto con la consueta tempestività, cortesia e professionalità alla richiesta della Commissione.

Il Presidente ricorda quindi che il dottor Causo dovrebbe recarsi a metà del mese di novembre presso gli uffici della Direzione Generale della previdenza militare per procedere al riesame dei predetti fascicoli, in modo tale da poter riferire alla Commissione con una sua relazione, plausibilmente entro la fine del mese.

Avverte infine che il Ministro per la coesione territoriale, tramite i suoi uffici, ha fatto sapere di non poter essere in Commissione come previsto per il giorno 7 novembre, a causa di concomitanti impegni di Governo non prorogabili.

Il senatore SCANU (*PD*) rappresenta l'esigenza di riuscire, se possibile entro la fine del mese di novembre, ad ascoltare i Ministri già interpellati per decisione dell'Ufficio di Presidenza ed invitati con lettera del Presidente stesso ad intervenire in Commissione. Ricorda che tali audizioni dovrebbero consentire alla Commissione di acquisire il punto di vista dei diversi dicasteri e il loro impegno circa l'esigenza, a suo tempo segnalata dalla Commissione stessa, di destinare alle bonifiche dei siti inquinati nei poligoni di tiro, un finanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015. Considerata la ristrettezza dei tempi e auspicando che i Ministri interpellati aderiscano con la dovuta sollecitudine all'invito che giunge loro da un organo parlamentare inquirente, chiede di valutare la possibilità di integrare il calendario dei lavori della Commissione con eventuali sedute aggiuntive.

Il PRESIDENTE aderisce alla richiesta del senatore Scanu, facendo presente che nei prossimi giorni interpellerà personalmente i Ministri già da lui invitati con le lettere a sua firma recanti la data del 26 settembre.

Seguito dell'audizione del professor Raffaele D'Amelio, ordinario di medicina interna presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 ottobre il professor D'Amelio, al quale porge un cordiale benvenuto, ha svolto un'ampia relazione sul problema dei vaccini e che si ritenne opportuno rinviare ad altra seduta gli interventi e le domande delle senatrici e dei senatori.

La senatrice GRANAIOLA (PD) osserva che l'interesse prevalente della Commissione è rivolto non tanto a discutere in generale sull'efficacia dei vaccini e sul ruolo che essi hanno svolto nell'eradicare o ridurre drasticamente il numero di alcune gravi malattie infettive, bensì di chiarire quali sono le modalità effettive con cui essi vengono assunti in ambito militare e i rischi per la salute che possono insorgere a seguito di somministrazioni effettuate con scarsa osservanza delle cautele fondamentali prescritte dai protocolli. Le testimonianze ascoltate in tal senso, da parte di militari che si sono ammalati e da parte di genitori di militari che sono deceduti, suscitano forte inquietudine e sollecitano la Commissione a chiarire una vicenda così grave.

Il senatore CAFORIO (IdV), dopo aver ringraziato il professor D'Amelio per una esposizione di un'ampiezza equiparabile ad una lezione magistrale, precisa che la Commissione non intende mettere in dubbio l'efficacia dei vaccini e gli straordinari risultati che essi hanno conseguito nel perseguimento dell'obiettivo di migliorare le condizioni di sanitarie di tutta la popolazione. L'interesse della Commissione si concentra sull'esigenza di chiarire le problematiche derivanti da una somministrazione errata degli stessi vaccini. Sono molti i casi – alcuni verificati, altri in fase di accertamento – di militari che successivamente alle somministrazioni hanno contratto patologie invalidanti.

Nella sua relazione il professor D'Amelio ha, tra l'altro, sostenuto che non esistono effetti dannosi provati, derivanti dalla somministrazione multipla, in tempi ravvicinati, dei medesimi vaccini. È un'affermazione impegnativa, anche perché tra i lavori scientifici che sono stati illustrati nella seduta del 17 ottobre, nessuno sembrerebbe finalizzato ad esaminare questo aspetto. Chiede quindi se esistono in letteratura testimonianze tali da escludere con certezza scientificamente comprovata gli effetti dannosi e nocivi dovuti a somministrazioni multiple. Permane però l'interrogativo su come sia possibile che giovani perfettamente in salute, anzi, in condizioni di salute accertate come superiori alla media, si siano gravemente ammalati o siano addirittura deceduti dopo essere stati sottoposti, da militari, a somministrazioni che, come si può rilevare in numerosi libretti vaccinali, si possono definire quanto meno anomale e non del tutto rispettose dei protocolli di somministrazione.

Nella qualità di responsabile del progetto «Sicurezza, immunogenicità ed efficacia delle vaccinazioni nel personale militare» il professor D'Ame-

lio, studioso di indiscutibile competenza, dovrebbe aver preso in considerazione i possibili profili di rischio riconducibili ad un'errata somministrazione dei vaccini, anche se a quanto risulta dalla sua illustrazione, nella precedente seduta, egli sembrerebbe escludere del tutto tale eventualità. Sarebbe comunque utile per la Commissione sapere a che punto è lo studio citato e su quali casi si stia basando, visto che il professor D'Amelio appare orientato a negare la fondatezza scientifica di una possibile correlazione tra talune delle patologie e dei decessi dei quali la Commissione è stata informata, e le modalità di assunzione dei vaccini. Occorrerebbe altresì chiedersi quali conseguenze possano derivare per la salute dei soggetti vaccinati dall'inosservanza dei protocolli messi a punto dalle aziende farmaceutiche produttrici.

In conclusione, il senatore Caforio richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla delibera adottata il 24 ottobre dal Cocer dell'Aeronautica militare, nella quale si chiede all'Amministrazione della difesa di prestare maggiore attenzione nelle fasi di vaccinazione, di rilasciare ai vaccinandi la scheda vaccinale e di applicare il principio di precauzione al fine di circoscrivere il più possibile i fattori di rischio. Si tratta di un documento importante, che denota anche una diffusa attenzione nei confronti dei lavori della Commissione.

Il professor D'AMELIO precisa che con la sua esposizione non aveva inteso fare alcuna apologia delle vaccinazioni, ma discutere con i componenti della Commissione attorno a tre argomenti, su basi scientifiche.

In primo luogo egli ha illustrato gli indiscutibili meriti storici delle pratiche vaccinali, sottolineando l'interesse comune a tutti gli eserciti in tutte le nazioni, a contenere al massimo grado l'insorgere e la diffusione di malattie infettive. Non a caso, anche ordinamenti stranieri refrattari a stabilire obblighi a carico della generalità o di parte della popolazione soprattutto in materia sanitaria, come quello britannico, si sono posti tuttavia il problema dell'obbligatorietà di alcune vaccinazioni. L'Italia, come è noto, ha stabilito tale obbligo per legge ovvero con atti aventi forza di legge ai quali l'Amministrazione della difesa ha dato attuazione confrontandosi con quella della salute. Ad esempio, le schede vaccinali sono sottoposte alla valutazione del Consiglio superiore di sanità.

Una seconda parte dell'esposizione aveva ad oggetto l'illustrazione di alcuni casi nei quali ricercatori accreditati hanno mosso ai vaccini alcune accuse e, procedendo nei loro studi, hanno poi dovuto ricredersi, in coerenza con i meccanismi di autocorrezione propri dei percorsi scientifici.

Nell'ultima parte, che probabilmente costituisce anche quella di maggiore interesse per la Commissione, egli ha inteso mostrare come la letteratura scientifica – che non si riferisce a singoli casi, pur dolorosi – sulla base delle evidenze disponibili escluda che i vaccini multipli possano essere associati ad un rischio neoplastico.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Caforio circa l'esigenza di assicurare l'osservanza dei protocolli dettati dalle aziende farmaceutiche, il professor D'Amelio sottolinea che essi sono sostanzialmente

recepiti dalle istituzioni e cita i documenti prodotti dalle strutture della sanità militare nei quali vengono trattate e approfondite le regole da seguire. L'Amministrazione della difesa, infatti, presta una notevole attenzione a tutti gli aspetti riguardanti le modalità di somministrazione, anche nel dettaglio, ed ha preso inoltre in considerazione le situazioni giuridiche che possono sorgere in seguito alla sanzione, da parte delle autorità competenti, dell'obbligo di sottoporsi a specifici trattamenti sanitari. Nel richiamarsi, a titolo esemplificativo, al dibattito sorto negli Stati Uniti dopo la decisione della Presidenza dell'epoca di rendere obbligatoria la vaccinazione contro l'antrace, il professor D'Amelio ricorda che simili problematiche sono comuni a tutto il mondo occidentale. L'Amministrazione della difesa valuta comunque ogni possibile rischio e non lascia nulla di intentato quando si presentano condizioni tali da suggerire, sulla base dei dati epidemiologici disponibili, l'opportunità di predisporre una nuova scheda vaccinale o di aggiornare quella esistente. Tale adempimento, che presuppone, in linea generale, un più stretto coordinamento tra sanità militare e sanità civile, si rende ad esempio necessario nei casi in cui le missioni fuori area si svolgono in territori dove sono presenti particolari malattie infettive.

Occorre poi considerare che è costante la ricerca di nuovi vaccini, maggiormente efficaci e maggiormente purificati, così come è costante l'opera di aggiornamento delle unità vaccinali militari, con il coinvolgimento di tutto il personale vaccinatore in incontri periodici – l'ultimo dei quali si è tenuto ad aprile – finalizzati a favorire una corretta interpretazione ed applicazione delle direttive molto analitiche impartite dall'Amministrazione.

Incidenti ed errori umani – prosegue il professor D'Amelio – non si possono certo escludere: essi però difficilmente si verificano in una istituzione che valuta le conseguenze delle misure di profilassi adottate e cerca di prevenire possibili scostamenti dalle regole stabilite. L'esposizione svolta nella seduta del 17 ottobre, che non voleva assolutamente assumere il tono di una lezione, era intesa soprattutto a stabilire un dialogo con la Commissione basato sulle regole scientifiche internazionali che definiscono anche le procedure richieste per pervenire alla pubblicazione dei risultati delle ricerche su riviste di elevato impatto. Occorre infatti ricorrere a percorsi scientificamente rigorosi per essere al riparo da ipotesi anche suggestive ma che non consentono in alcun modo di argomentare fondatamente l'esistenza di un nesso causale tra eventi che sono collegati soltanto da un nesso temporale.

Per quanto riguarda il progetto scientifico da lui diretto, esso è stato valutato al di fuori dell'ambito amministrativo da una commissione esterna, composta da docenti universitari, ed ha ottenuto un giudizio estremamente lusinghiero, collocandosi per punteggio, al primo posto rispetto ad altri progetti presentati e accolti. L'Amministrazione della difesa non ha alcun interesse a non approfondire i temi trattati nell'odierna audizione, tanto è vero che ha promosso e finanziato il progetto di studio sui vaccini, aderendo pienamente all'esortazione alla piena trasparenza rivolta dal Mi-

nistro *pro tempore* all'atto dell'insediamento del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CPCM).

Per quanto riguarda i termini della ricerca che egli sta coordinando, il professor D'Amelio ricorda in primo luogo che essa si fonda sul controllo di casi e, con riferimento al verificarsi degli eventi avversi, osserva che possono prodursi effetti collaterali di varia natura a seguito della somministrazione dei vaccini, in un arco temporale che va dalle 48 ore alla settimana. Tali effetti, peraltro noti, si riducono con l'adozione di vaccini sempre più purificati. Può accadere però che essi possano stimolare in misura eccessiva il sistema immunitario, ma vi deve essere una plausibilità biologica dell'evento avverso, il che significa che la conseguenza deve essere coerente con lo stimolo fornito.

Per quanto riguarda le possibili conseguenze delle vaccinazioni multiple, il professor D'Amelio ricorda che, in passato, un qualificato gruppo di ricercatori britannici ipotizzò che le vaccinazioni multiple somministrate simultaneamente ai militari in partenza per le missioni fuori area fossero suscettibili di provocare danni alla salute, ma otto anni dopo lo stesso gruppo, che ha pubblicato entrambi i lavori su una rivista britannica di elevato impatto, il *British Medical Journal*, ebbe occasione di verificare che le vaccinazioni multiple non potevano essere correlate a determinati effetti sulla salute.

Nell'ambito della ricerca si tiene conto, attraverso un monitoraggio che si protrae da sette giorni dopo la somministrazione fino ad un anno, della eventualità che talune vaccinazioni possano indurre malattie autoimmuni. È tuttavia molto difficile delineare una chiara relazione causale in materia.

Il professor D'Amelio ricorda di avere illustrato nella precedente seduta un suo lavoro, firmato con una collaboratrice, nel quale si faceva presente come le reazioni autoimmuni successivamente alle vaccinazioni possano determinarsi, molto raramente, in individui predisposti, e come non sia al momento possibile affermare che la somministrazione di vaccini a soggetti affetti da patologie autoimmuni può aggravarne il quadro clinico. Il tema, in generale, è alquanto controverso e può determinare ripensamenti, come quello, già ricordato nella precedente audizione, della Francia che, dopo aver interdetto la vaccinazione per l'epatite B in base ad un'ipotesi di connessione con la sclerosi multipla, è poi ritornata sui propri passi rimuovendo il veto che aveva posto.

Il professor D'Amelio passa quindi ad illustrare i problemi pratici che sono sorti nel perseguimento dell'obiettivo di acquisire un numero di casi tale da avere una potenza statistica adeguata, problemi riconducibili anche al passaggio da un esercito di leva ad un esercito volontario, e chiarisce che mentre la dimostrazione della immunogeneticità dei vaccini richiede la disponibilità di un campione statistico non particolarmente ampio, la dimostrazione che i vaccini sono sicuri in relazione ad eventi non registrati in letteratura richiederebbe l'esame di un campione di dimensioni irrealizzabili. Per tale motivo si è ritenuto opportuno fare riferimento ad uno studio retrospettivo, che peraltro può presentare problemi legati al fatto che

eventi minori, come irritazione o lieve febbre, potrebbero non essere stati comunicati dai militari interessati, che presumibilmente si sono astenuti dal notificarli anche per non pregiudicare la propria posizione lavorativa.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), dopo avere osservato che l'Amministrazione dovrebbe comunque attenersi rigidamente alle prescrizioni dettate dalle aziende farmaceutiche produttrici, conviene sull'impossibilità di provare con certezza l'esistenza di un nesso di causalità tra erronee modalità di somministrazione e l'insorgere di alcune patologie. Tuttavia la Commissione deve prendere in considerazione singoli casi nonché le omissioni registrate in relazione alla condotta dei soggetti vaccinatori, così come la mancata effettuazione o la parzialità dell'anamnesi, per cui è capitato che, a distanza di pochi mesi, siano stati somministrati i richiami per vaccini che assicurano una copertura immunitaria decennale. Chiede pertanto se un evento come questo, effettivamente verificatosi, possa produrre conseguenze dannose per la salute.

Sono questi i temi su cui verte l'interesse della Commissione, che peraltro, ha ascoltato con scetticismo tutte le voci che si sono espresse in modo esplicito contro le vaccinazioni in sé, mettendone in dubbio l'efficacia. Al tempo stesso, non si può ignorare che vi sono persone che da dodici anni piangono i figli deceduti in giovane età, durante o dopo il servizio militare. Essi sono rimasti inascoltati dalle istituzioni, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio si ostina a riferirsi ad un indimostrabile nesso di causalità per negare la riconducibilità delle patologie ad una possibile causa di servizio. Lo stesso Comitato, tra l'altro, risulta avere sospeso la propria attività per il periodo in cui non veniva corrisposto il gettone personale di presenza.

La Commissione è impegnata affinché eventi come tragici come quelli richiamati non abbiano più a verificarsi, a prescindere dal numero degli stessi.

Nell'associarsi alle parole del senatore Caforio, la senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva che è moralmente inaccettabile il ricorso ad argomentazioni statistiche con persone che si interrogano sulle ragioni del decesso dei propri figli. Occorre fare chiarezza sul modo con cui si svolgono le vaccinazioni in ambito militare, poiché le testimonianze raccolte dalla Commissione documentano disfunzioni ed episodi da chiarire, come il caso del giovane che il giorno dopo avere vinto una gara podistica è stato vaccinato in una caserma ed ha immediatamente manifestato i sintomi di una grave malattia che si protrae tutt'oggi, a distanza di anni.

Il PRESIDENTE, richiamandosi all'audizione della responsabile della farmacovigilanza dell'AIFA, ricorda che gli eventi avversi derivanti da vaccinazioni sono oggetto di segnalazione all'organo pubblico regolatore e che analoghe segnalazioni vengono rese all'omologo organismo europeo. Vi sono pertanto dati che confluiscono presso punti di osservazione pubblici nazionali e sovranazionali e che possono essere studiati per frequenza

e tipologia, fornendo un quadro esauriente dei rischi possibili. Questo aspetto va tenuto in considerazione anche perché i dati comunicati dall'Osservatorio epidemiologico della Difesa circa il numero dei militari che hanno contratto gravi patologie invalidanti o sono deceduti chiariscono che si riscontrano molte più malattie e decessi tra coloro che non si sono mai mossi dal territorio nazionale che tra coloro che hanno partecipato alle missioni di pace. È anche in relazione a tale circostanza che la Commissione si è volta a considerare una pluralità di cause possibili per spiegare l'insorgere delle predette malattie.

Ovviamente, nessuno ritiene che si possa fare a meno dei vaccini, ma si pongono numerosi interrogativi circa l'adozione in ambito militare di tutte le cautele prescritte per la somministrazione da specifici protocolli.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ricorda che nella medesima circostanza richiamata dal Presidente, la rappresentante dell'AIFA affermò che dall'Amministrazione della difesa non erano pervenute segnalazioni di reazione avverse ai vaccini. Tuttavia, la Commissione è a conoscenza di casi nei quali le somministrazioni sono avvenute in modo anomalo: l'istituzione militare non è infallibile, poiché è composta da esseri umani.

Il professor D'AMELIO precisa che di per sé le vaccinazioni multiple in tempi ravvicinati non costituiscono un errore: esistono singoli vaccini contenenti numerosi antigeni che sono somministrati in una sola inoculazione; il vaccino esavalente si fa ai bambini che, come è noto, hanno un sistema immunitario meno sviluppato degli adulti. Non è dimostrato che una vaccinazione multipla possa indebolire il sistema immunitario. Il richiamo precoce di una vaccinazione già praticata è stato studiato nei suoi effetti per l'iperimmunizzazione derivante dalla possibile ripetizione in tempi ravvicinati della vaccinazione antitetanica. Sui soggetti esaminati non è stata riscontrata nessuna conseguenza negativa.

Per quanto attiene all'anamnesi vaccinale, il professor D'Amelio fa presente che dalla ricerca in corso si può verificare che laddove comincino di avere contratto malattie infettive, i militari non sono sottoposti alla relativa vaccinazione. Anche in altri paesi, peraltro, si è posto il problema di quale politica adottare per la profilassi di determinate patologie: se procedere alla vaccinazione di tutti i soggetti interessati, se procedere ad effettuare test sulla presenza degli anticorpi o se astenersi del tutto da qualsiasi intervento. Il dilemma si è posto, ad esempio, negli Stati Uniti, per la parotite, e in generale si tratta di interrogativi di non facile soluzione.

Dopo aver ricordato che l'Amministrazione fa sempre propri i protocolli elaborati dalle case farmaceutiche, il professor D'Amelio osserva che in ambito operativo la prevenzione vaccinale deve in primo luogo indicare quali sono le malattie da affrontare in via prioritaria. Per le Forze Armate si è trattato della meningite meningococcica, venuta in evidenza a seguito di alcuni episodi verificatisi nelle caserme. Altre opzioni possono orien-

tarsi secondo percorsi differenziati, anche in relazione alle funzioni specifiche per le quali i reparti sono impiegati.

Il PRESIDENTE ritiene che non si possa liquidare con una semplice negazione la domanda che pongono coloro i quali ritengono di essersi ammalati a seguito delle vaccinazioni. Occorre cercare di rispondere a questi dubbi senza escludere errori di varia natura nella somministrazione, che possono verificarsi per tutti i farmaci. Quando però avviene in breve tempo che un giovane militare in buona salute si ammali successivamente alla vaccinazione, è difficile respingere del tutto l'ipotesi della sussistenza di un nesso di causalità.

Il professor D'AMELIO fa presente che a fronte di casi come quelli richiamati tutti sono coinvolti sul piano emotivo, ma occorre non perdere di vista la necessità di individuare percorsi scientificamente fondati, che sono gli unici a potere fornire risposte effettive ai vari interrogativi. Esclude comunque che vi sia una disattenzione della istituzione militare nei confronti delle vittime. Soltanto i dati forniti dalla ricerca – scontando le difficoltà derivanti dal fatto che non solo l'Amministrazione della difesa, ma tutti gli altri soggetti interessati notificano gli eventi avversi in numero limitato – possono consentire di verificare se gli eventi si discostano in modo significativo da quanto è atteso: ciò vale per il linfoma di Hodgkin come per altre patologie. Solo se gli scostamenti sono significativi, vi sono le condizioni affinché l'istituzione adotti misure appropriate di prevenzione.

La senatrice GRANAIOLA (PD) non ritiene prioritaria la valutazione dei dati statistici: la prima domanda che la Commissione ha posto riguarda l'osservanza dei protocolli vaccinali e le modalità con cui le vaccinazioni sono somministrate. La Commissione ha preso atto dell'esistenza di schede vaccinali alterate, della somministrazione effettuata da personale della Croce rossa e di altri episodi che suscitano particolare preoccupazione; è ancora in attesa di una risposta da parte dell'Amministrazione della difesa e tale risposta deve essere data.

Dopo che il PRESIDENTE ha segnalato l'opportunità di accertare se l'AIFA, come terminale per la segnalazione delle reazioni avverse alle vaccinazioni, abbia condotto studi specifici in materia, il generale D'AMELIO osserva che è difficile fornire una risposta univoca alla domanda posta dalla senatrice Granaiola. L'istituzione militare si è data protocolli che cerca di far rispettare in tutti i modi e nella sua azione si ispira ai principi di cautela quali risultano da riviste scientifiche accreditate.

Il senatore CAFORIO (IdV) ritiene che i casi ipotizzati di violazione dei protocolli vaccinali debbano essere comunque presi in considerazione per comprendere se e quali conseguenze negative per la salute possono comportare.

Il professor D'AMELIO osserva che da talune violazioni dei protocolli possono non derivare rischi specifici per la salute: l'inoculazione di vaccini in tempi ravvicinati, diversi da quelli prescritti, ad esempio, non determina di per sé conseguenze negative per la salute.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ritiene che la tempistica indicata dalle case farmaceutiche per la somministrazione non possa essere derogata in modo flessibile. Da una violazione del protocollo non possono non derivare conseguenze negative, dato che, di regola, specie in materia sanitaria, non si dettano regole e non si prescrivono comportamenti la violazione di quali non comporta alcuna conseguenza. Sarebbe un controsenso.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il professor D'Amelio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

